



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 251

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 26 gennaio 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) . . .	Pag. 5
7 ^a (Istruzione) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimen- mentare)	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia (*)	» 288
3 ^a - Affari esteri	» 294
5 ^a - Bilancio	» 304
6 ^a - Finanze e tesoro	» 308
7 ^a - Istruzione (*)	
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 313
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 328
11 ^a - Lavoro	» 335
12 ^a - Igiene e sanità	» 338
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali (*)	» 367

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	Pag. 464
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 466

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 468
---	----------

Il riassunto dei lavori delle Commissioni (notturna) 2^a (Giustizia), 7^a (Istruzione) e (notturna) 13^a (Territorio e ambiente) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 251° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 gennaio 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-APi; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 470</i>
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	<i>» 474</i>

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 476</i>
-------------------------------	-----------------

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag. 509</i>
---	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 26 gennaio 2010

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Accertata la mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (n. 171), all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il presidente BERSELLI, apprezzate le circostanze, rinvia la trattazione alla seduta già convocata per domani alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 26 gennaio 2010

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
SCARPA BONAZZA BUORA

indi del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Direzione Agricoltura della Commissione europea, il dottor Manuel Gómez Barbero, delegato per gli OGM del Servizio ambiente, OGM e Risorse genetiche.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione del dottor Manuel Gómez Barbero, delegato per gli OGM del Servizio ambiente, OGM e Risorse genetiche della Direzione Agricoltura della Commissione europea

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato brevemente i profili oggetto dell'audizione, dà la parola al rappresentante della Direzione Agricoltura della Commissione europea.

Il dottor Manuel GÓMEZ BARBERO precisa preliminarmente che i profili attinenti all'autorizzazione alla coltivazione in ambito europeo di organismi geneticamente modificati (OGM) e alla loro etichettatura e tracciabilità vanno distinti da quelli inerenti alla coesistenza tra colture GM e colture GM-free.

In particolare, la predetta autorizzazione rientra nell'ambito della competenza normativa comunitaria ed è altresì incentrata su valutazioni attinenti ai rischi che l'introduzione di colture transgeniche può determinare per l'ambiente e per la salute. Al contrario, la coesistenza rientra nella competenza della legislazione nazionale e implica analisi e giudizi di tipo economico.

Rispetto ai profili da ultimo citati, è difficile l'elaborazione di una strategia unica in ambito comunitario, atteso che le situazioni ed i contesti locali risultano quanto mai differenziati. In ogni caso, la coesistenza si sostanzia nella individuazione di misure di separazione tra colture transgeniche e colture GM-free ed altresì nella indicazione, nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti, della presenza di organismi transgenici, sulla base della cosiddetta «soglia di etichettatura», pari allo 0,9 per cento.

La Commissione europea ha comunque svolto un'opera importante, volta a sostenere l'adozione da parte di Stati membri di misure e strategie finalizzate a consentire la predetta coesistenza, adottando nel 2003 un'apposita raccomandazione.

Nel maggio 2006 – prosegue l'audit – il Consiglio dei ministri dell'agricoltura ha adottato conclusioni in merito alla coesistenza, con le quali viene invitata la Commissione europea a proporre soglie di etichettatura comunitaria per le sementi e a reperire, in stretta collaborazione con gli Stati membri ed i portatori di interesse, le *best practices* relative alle misure tecniche di separazione tra colture. Inoltre, il Consiglio ha sottolineato l'esigenza di intensificare l'uso di COEX-NET – gruppo in rete per lo scambio ed il coordinamento di informazioni sulla coesistenza – richiamando l'attenzione sui problemi di coesistenza dei territori transfrontalieri. Altre tematiche evidenziate dal Consiglio attengono al potenziamento della ricerca sulla coesistenza a livello europeo, come pure all'approfondimento dei vari ordinamenti nazionali in materia di responsabilità civile, sotto il profilo della fattispecie di danno economico derivante dalla commistione tra colture transgeniche e non. In tale contesto, è stata sottolineata l'esigenza di esaminare i regimi assicurativi e compensativi, istituiti a tale scopo negli Stati membri.

Nel 2009 la Commissione europea ha predisposto una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo, volta ad offrire una panoramica delle attività espletate, alla stregua del mandato conferitole dal Consiglio stesso, nonché dello stato di attuazione delle misure nazionali e regionali in ma-

teria di coesistenza, desumibile dalle informazioni comunicate dagli Stati membri.

La Commissione europea ha inoltre istituito l'Ufficio europeo di coesistenza, con il compito di elaborare le linee guida per le misure di coesistenza, nonché di prospettare specifiche proposte orientate alla prevenzione dei problemi di prossimità tra differenti tipologie di coltura. Dopo aver effettuato una panoramica delle legislazioni nazionali in materia di coesistenza, come pure sullo scambio di informazioni sulla coesistenza stessa, l'audit si sofferma sulle misure tecniche di separazione fra colture GM ed *GM-free* adottate dai vari Stati membri, come pure sulle varie esperienze nazionali relative alle coltivazioni di mais GM.

Le conclusioni poste in essere dalla Commissione europea – prosegue l'audit – evidenziano che gli Stati membri hanno compiuto notevoli progressi nell'elaborazione di normative sulla coesistenza. Si riscontra inoltre una moderata espansione della superficie a coltura transgenica. Infine, non sono stati riscontrati danni economici dovuti ad inosservanza delle norme nazionali sulla coesistenza o all'inadeguatezza delle norme stesse a raggiungere un grado di separazione sufficiente tra colture transgeniche e non.

Gli approcci alla coesistenza seguiti dagli Stati membri differiscono peraltro dal punto di vista delle procedure amministrative e delle misure tecniche di separazione.

La Commissione non ritiene opportuno intraprendere l'elaborazione di strumenti legislativi suscettibili di interferire con le disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile, in merito al danno arrecato dalla commistione con OGM. È inoltre opportuno che venga mantenuto, da parte delle istituzioni comunitarie, un approccio alla coesistenza basato sulla sussidiarietà, atto a valorizzare i profili attinenti alla legislazione nazionale.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA (*PdL*), rileva come l'atteggiamento complessivo dell'Europa sull'uso degli OGM si sia concretizzato in un sostanziale freno per tali prodotti. Fa presente poi che la superficie complessiva coltivata con prodotti transgenici nel 2008 rappresentava lo 0,8 per cento dell'intera superficie agricola mondiale e che in tale ambito la presenza di OGM in Europa è alquanto ridotta.

Con riferimento all'unico prodotto geneticamente modificato finora autorizzato in Europa, il mais MON810, segnala la pluralità di colture transgeniche già autorizzate da altre autorità, registrando criticamente la posizione di barriera che l'Unione europea ha finora adottato contro lo sviluppo degli OGM, cui peraltro la FAO attribuisce notevole importanza per alleviare il problema della fame nel mondo.

Il dottor GÓMEZ riconosce che l'Europa si colloca indietro ad altri Paesi quanto a superficie coltivata con OGM e che attualmente è autorizzato un solo tipo di mais transgenico. Precisa tuttavia che altri prodotti GM sono in fase avanzata nel processo di autorizzazione, ma che presumibilmente saranno soggetti ad un voto negativo, atteso che spesso in Consiglio è difficile raggiungere una maggioranza favorevole su tale tematica.

Comunica altresì che il Presidente della Commissione europea, nella strategia per il prossimo quinquennio, ha proposto di consentire ai Paesi membri la decisione finale circa l'introduzione di organismi transgenici, fermo restando che la valutazione del rischio è una competenza europea. Una soluzione siffatta, prosegue, dovrà essere approfondita sul piano normativo, atteso che si tratta di una questione particolarmente complessa.

Il presidente della 9^a Commissione, senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), prende atto delle diversità di opinioni tra gli Stati sugli OGM, dettate da valutazioni politiche, economiche e scientifiche. Giudica perciò corretta la posizione neutrale assunta dall'Europa, che tuttavia giustamente tenta di seguire e orientare il dibattito.

Reputa comunque utile che l'Unione dedichi maggiore attenzione alle importazioni di derrate agricole, atteso che per certi prodotti la componente GM risulta maggioritaria. Cita in proposito il caso della soia, sottolineando che essa è in gran parte importata ed ha natura transgenica. Occorre a suo giudizio una regolamentazione dell'accesso al mercato interno europeo, onde non esporre i coltivatori alla concorrenza di altri Stati che producono a condizioni diverse. Domanda quindi se l'Unione ha consapevolezza di questo fenomeno e in che misura giudica possibile difendere la qualità delle produzioni nazionali ed europee senza per questo adottare misure protezionistiche.

Il dottor GÓMEZ invita anzitutto a tener conto del ruolo svolto dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alle cui indicazioni l'Europa deve attenersi. Al riguardo, segnala la posizione di Argentina, Canada e Stati Uniti, i quali sono molto interessati all'atteggiamento dell'Europa rispetto ai prodotti transgenici. In particolare, i primi due Paesi spingono affinché siano rapidamente approvati gli OGM, in quanto desiderosi di poter esportare in Europa; gli USA, invece, prestano attenzione anche ai prodotti coltivati in Europa. Precisa peraltro che si stanno concludendo le dispute commerciali dell'Europa con Argentina e Canada, nei confronti dei quali l'Unione intrattiene rapporti bilaterali per informare circa l'*iter* del processo di autorizzazione.

Riconosce del resto che l'Unione dipende dalle importazioni di soia provenienti dall'Argentina e dal Brasile, pur non avendo un dato ufficiale sulla percentuale di OGM presente in tale prodotto, che secondo le industrie si attesta all'80-90 per cento.

Descrive quindi il compito della Direzione Agricoltura della Commissione europea nell'attrarre l'attenzione degli Stati membri verso la que-

stione e comunica che è allo studio l'impatto di un'eventuale carenza di soia onde conoscere quale potrebbe essere il suo tasso di sostituzione. Ipotizza infatti che, tra un decennio, l'Europa potrebbe essere in grado di sostituire circa il 10 per cento della soia impiegata attualmente e assicura che c'è diffusa consapevolezza sul fenomeno descritto dal presidente Scarpa.

La senatrice DE FEO (*PdL*) si sofferma sulla drammatica questione della fame nel mondo, che è all'origine del flusso migratorio verso i Paesi più sviluppati. Ritiene che ciò sia strettamente connesso all'impiego di OGM, invitando perciò a superare le barriere.

Il dottor GÓMEZ precisa che la Commissione europea per definizione non è né a favore né contro gli OGM, ma ne segue con attenzione lo sviluppo. Conviene peraltro che essa sia spesso accusata di rallentare l'introduzione di tali tecnologie nei Paesi in via di sviluppo. Tiene tuttavia a sottolineare come essa non possa che rispondere alla domanda dei consumatori europei.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) rileva che in questa materia le opinioni scientifiche risultano spesso contrastanti. Fra gli altri, cita ad esempio uno studio secondo cui la flora batterica umana risulterebbe condizionata dall'assunzione di prodotti GM. Invita quindi a porre particolare attenzione affinché, magari a distanza di tempo, non si finisca per registrare alterazioni del genoma umano.

Quanto alle distanze per la coesistenza, riferisce di un altro studio secondo cui anche a 200 chilometri le coltivazioni tradizionali avevano subito alterazioni da coltivazioni GM. Sollecita quindi un'estrema cautela e rimarca criticamente la pesante azione di condizionamento svolta dalle multinazionali di settore come ad esempio la Monsanto. Ribadisce invece che il consumatore italiano mediamente non gradisce i prodotti GM e che anche gli agricoltori sono contrari, tanto più che non esistono margini ragionevoli di coesistenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gómez Barbero e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia altresì il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 gennaio 2010

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione appena conclusa: in primo luogo, la prossima settimana sarà iniziato l'esame dei disegni di legge n. 1655 e 1656 aventi ad oggetto modifiche degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative procedure di revisione. Inoltre, sarà programmata – per la settimana prossima – l'audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dello schema di regolamento n. 183 concernente contributi all'editoria.

Comunica infine che è stato assegnato alla Commissione, per l'esame dei presupposti costituzionali ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 1974 di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2010.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati circa 640 emendamenti, allegati al resoconto della seduta. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione delle proposte di modifica.

Il senatore BODEGA (*LNP*) illustra l'emendamento 1.85 il quale, intervenendo sulla legge n. 559 del 1993, prevede che le riscossioni dei proventi derivanti dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici siano versate dai gestori al bilancio dello Stato, con una quota alla Regione interessata. Tale norma produrrebbe un effetto virtuoso, facendo emergere fenomeni di illegalità diffusa, anche considerando che i gestori saranno tenuti a versare al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.0.8, che, modificando il testo unico sugli enti locali, è volto a prevedere come facoltativa e non più obbligatoria la nomina del segretario comunale e provinciale da parte dei rispettivi enti.

Quanto all'emendamento 2.11, osserva che il regime di concessione di cui è titolare Radio Radicale per la trasmissione radiofonica di sedute parlamentari, pur prorogato, dovrebbe in ogni caso cessare nel 2012 quando i servizi di informazione di interesse generale dovranno essere inderogabilmente garantiti da una concessionaria radiofonica, pubblica o privata, che risulti aggiudicatrice di una gara pubblica secondo le procedure comunitarie e nazionali.

Illustra quindi l'emendamento 3.5 che, per le Province interessate dalla proroga di cui al comma 5 dell'articolo 3, ovvero quelle di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fino alla riorganizzazione degli uffici territoriali del Governo, non sia prevista l'istituzione di prefetture ma le competenze siano mantenute in capo agli uffici territoriali che le esercitavano precedentemente, fatta salva la possibilità di istituire sportelli per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.80, volto ad abolire il contributo unificato per le cause di lavoro, introdotto con la legge finanziaria per il 2010, si sofferma sugli emendamenti 1.140 e 1.137 a firma dei senatori Gasparri e Bricolo, finalizzati a un trasferimento di fondi a vantaggio del Fondo unico giustizia per una specifica destinazione al finanziamento del comparto sicurezza e difesa, in particolare allo scopo di introdurre, soprattutto nelle zone più a rischio, strumenti avanzati di videosorveglianza.

Il senatore VITA (*PD*) illustra gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.0.8 e 2.0.7, che vertono in particolare in materia di contributi all'editoria. In particolare l'emendamento 2.0.7 proroga di un biennio l'entrata in vigore della norma, contenuta nella legge finanziaria per il 2010, finalizzata a modificare la situazione tabellare del fondo di finanziamento all'editoria. La *ratio* dell'intervento appare particolarmente evidente anche in considerazione dell'esame, in sede consultiva, dello schema di regolamento in materia all'esame della Commissione. Poiché il regolamento prevede anche una modificazione dei criteri di erogazione dei contributi, prima della

sua entrata in vigore occorre, a suo avviso, assicurare in ogni caso la sopravvivenza delle testate già beneficiarie del fondo. Si sofferma infine sull'emendamento 2.27 il quale proroga all'annualità 2011 il diritto dei canali satellitari di percepire i contributi spettanti in base alla normativa vigente.

Il senatore PARDI (*IdV*) nell'illustrare l'emendamento 1.44, volto a sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto, esprime la propria contrarietà alla proroga del cosiddetto scudo fiscale. Dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 1.46, che sopprime i commi 22 e 23 dell'articolo 1 relativi al mantenimento in bilancio del fondo per le piccole opere, si sofferma sull'emendamento 2.7 che sopprime i commi 6 e 7 dell'articolo 2, in materia di riordino dell'ente irriguo di Puglia, Lucania e Irpinia. Si sofferma quindi sull'emendamento 5.17 che sopprime il comma 2 dell'articolo 5. Tale norma rinvia di un ulteriore anno l'entrata in vigore della disposizione che vieta ai titolari di patente B, per il primo anno di rilascio, di guidare veicoli di particolare potenza. Al riguardo ritiene che tale ulteriore proroga, permettendo ai neopatentati di guidare vetture aventi cilindrata elevata, comporta un grave rischio per le esigenze di sicurezza stradale e di prevenzione della mortalità sulle strade.

Quanto all'emendamento 5.19, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 5, censura la scelta di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della norma che riguarda il divieto di utilizzare gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di contratti pubblici.

Dopo aver espresso alcune riserve sull'emendamento 5.47 che delega il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di incentivazione all'utilizzo di percorsi autostradali, si sofferma sull'emendamento 9.8, finalizzato ad anticipare di sei mesi il termine ivi previsto per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche cosiddetti «nuovi».

L'emendamento 10.1 è volto a correggere un riferimento legislativo erroneo, mentre l'emendamento 10.0.2 ha, a suo avviso, una particolare finalità di carattere umanitario consentendo ai lavoratori che si sono ammalati per esposizione all'amianto dopo il 15 giugno 2005, il diritto di poter effettuare la domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici di legge previsti. In caso contrario si realizzerebbe una violazione del principio di uguaglianza, con una disparità di trattamento a danno di lavoratori che si sono ammalati in un periodo successivo.

In riferimento all'emendamento 7.6, osserva che la disposizione è finalizzata a prorogare di ulteriori quattro anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito a ricercatori universitari in un contesto di riordino del reclutamento dei ricercatori medesimi. Ciò consentirebbe di scongiurare il collasso di un settore – quale quello della ricerca – che appare sempre più in crisi.

Dopo aver espresso le sue riserve sull'emendamento 8.3, il quale prevede una sanatoria generalizzata per un numero consistente di abusi edi-

lizi, illustra l'emendamento 1.48 volto a semplificare e razionalizzare le procedure di accertamento e di riscossione delle infrazioni al codice della strada. Quanto all'emendamento 1.49, rileva che esso introduce delle opportune detrazioni fiscali a fronte di spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Il senatore BIANCO (*PD*), intervenendo in primo luogo sull'ordine dei lavori, auspica che la Presidenza sia rigorosa nel giudizio di ammissibilità degli emendamenti, soprattutto tenendo conto che, trattandosi di conversione di un decreto-legge, il criterio della estraneità per materia dovrebbe operare in modo particolarmente severo.

Passa quindi all'illustrazione di alcuni degli emendamenti presentati, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 9.22 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 9 relativo alle zone franche urbane. Al riguardo valuta positivamente la convergenza di quasi tutti i Gruppi parlamentari sulla opportunità di ripristinare lo *status quo ante* alla entrata in vigore del decreto-legge.

Si sofferma quindi sull'emendamento 3.10, volto a prorogare le graduatorie del concorso per vigili del fuoco, bandito nel 1998, uniformando così lo *status* degli idonei di tale concorso a quello degli altri concorsi anteriori e successivi, le cui graduatorie sono state nel tempo sempre prorogate. In riferimento all'emendamento 6.19, rileva il particolare significato umanitario della disposizione, che consente di estendere i diritti riconosciuti, in ambito lavorativo, ai donatori di sangue anche ai donatori di organi e ai pazienti nei trapianti, che paradossalmente risultano privi delle analoghe garanzie.

Illustra infine l'emendamento 7.14, che proroga i finanziamenti per gli istituti tecnici superiori ai quali viene anche riconosciuta personalità giuridica e autonomia amministrativa.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.138 volto a migliorare e razionalizzare le procedure di controllo per quanto concerne gli omessi versamenti, attraverso l'acquisizione della posizione debitoria dei singoli contribuenti senza dover attendere la fase dichiarativa e l'eventuale liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Ricorda che la stessa Agenzia delle entrate, consapevole del problema, ha provveduto ad emettere apposita direttiva in materia.

L'emendamento 2.31 è volto a sanare la situazione di un numero limitato di dipendenti dell'Università che facevano parte della cosiddetta «ex-direttiva» e che, pur essendo risultati idonei a concorsi per dirigente, non sono stati assunti nella qualifica e debitamente inquadrati, benché posseggano un'elevata competenza giuridica e notevoli requisiti culturali.

Illustra quindi l'emendamento 2.0.9, che interviene sulle incompatibilità tra rapporto di pubblico impiego e esercizio delle libere professioni. Dopo aver ripercorso il complesso sovrapporsi di norme legislative e regolamentari succedutesi in materia, si sofferma sulla *ratio* della proposta

modificativa volta a salvaguardare le posizioni *medio tempore* acquisite tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione della medesima incompatibilità avvenuta con la legge n. 339 del 2003.

Si sofferma infine sull'emendamento 6.21, finalizzato a offrire al settore termale un quadro di riferimento certo, sia sul piano finanziario sia sul piano normativo, facendo salve le esigenze di controllo della spesa sanitaria pubblica per le cure termali. La proposta è volta a sostenere il turismo termale, che rappresenta un settore economico di particolare importanza per l'Italia, Paese che per struttura geologica ha un numero elevatissimo di località termali.

Il senatore ASTORE (*Misto*) formula in primo luogo un auspicio affinché sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9, avente ad oggetto le zone franche urbane, censurando la ingiustificata disparità di trattamento che si determina tra diverse aree del Paese, alcune delle quali, pur essendo state ugualmente colpite da eventi calamitosi, non sono dichiarate zone franche e quindi non beneficiano delle agevolazioni finanziarie di cui dovrebbero godere.

Illustra quindi l'emendamento 9.7, volto a far decorrere dal mese di marzo 2010 il termine per la presentazione, da parte dei comuni, nel cui territorio ricadono le zone franche urbane, dell'istanza per l'erogazione dei contributi previsti.

Il senatore PASTORE (*PdL*), pur riconoscendo alcune incongruenze nella disposizione sulle zone franche urbane, ritiene che non possano essere disattese le legittime aspettative dei comuni coinvolti, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto-legge. Richiama l'attenzione, quindi, sui numerosi emendamenti – suoi e del relatore – volti a introdurre nel decreto, ad ogni riferimento legislativo, l'esplicito richiamo, anche in modo sintetico, al contenuto delle norme; ciò, oltre ad attuare pienamente quanto dispone in materia l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, rappresenta un contributo di chiarezza utile al legislatore, agli interpreti e ai cittadini.

Illustra quindi l'emendamento 9.0.15, finalizzato a prorogare al 30 giugno 2010, per gli esperti contabili, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. Dal 1° luglio 2010 gli esperti contabili saranno invece obbligati a iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Illustra infine l'emendamento 10.0.46 che interviene in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi». In particolare si sofferma sulla prima parte dell'emendamento che reca modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo, alla lettera *b*), la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica di almeno 50 unità i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 30 giugno 2010. Tale intervento si rende necessario dal momento che era prevista l'esclu-

sione dalla soppressione per quegli enti pubblici fosse stato approvato un regolamento di riordino, anche solo in via preliminare. Senza una ulteriore indicazione temporale sulla adozione definitiva dei regolamenti si determinerebbe l'effetto paradossale di mantenere in vita enti privi di un regolamento di riordino perché mai adottato in via definitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria della Commissione, già prevista domani alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 27 gennaio, con l'esame in sede consultiva, per il parere sui presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 1974 (decreto-legge n. 3 del 2010).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955

ordini del giorno

G/1955/1/1

PERTOLDI, SANNA, ADAMO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A. S. 1955)

Premesso che:

allo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato già esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto, l'articolo 1, comma 4, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2009, ha già prorogato il termine entro il quale i centri di raccolta di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, devono conformarsi alle disposizioni di cui allo stesso decreto dell'8 aprile 2008;

impegna il Governo:

a prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, al fine di permettere agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti».

G/1955/2/1

VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA, RANDAZZO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955)

Premesso che:

il comma 62 dell'articolo 2 della finanziaria per l'anno 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) stabilisce che i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano esclusivamente nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo;

al fine di consentire la suddetta ripartizione proporzionale, l'importo di ciascuna annualità può essere rimodulato assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento;

tali disposizioni destano particolare preoccupazione fra i soggetti beneficiari delle provvidenze e dei contributi per l'editoria, in particolare dell'editoria di cooperative di giornalisti, *non profit* e di partito, la cui continuità operativa è ora a forte rischio;

Tenuto conto che:

nel corso degli ultimi anni il fabbisogno delle risorse per far fronte al diritto soggettivo dei beneficiari dei contributi e delle provvidenze per l'editoria ha registrato un significativo contenimento. Ciò a fronte dell'incremento consistente della platea dei giornali beneficiari, tra le quali testate che hanno una foliazione inconsistente o una inconsistente presenza in edicola;

occorre provvedere con massima urgenza ad una attenta riforma della disciplina relativa alla concessione di contributi e provvidenze per l'editoria allo scopo di garantire l'effettivo pluralismo dell'informazione e la sopravvivenza di diverse testate, altrimenti destinate a sparire dalla scena, tra le quali i veri giornali di partito, molte testate «storiche», *cooperative di giornalisti e non profit*, nazionali o locali;

tutto ciò premesso

impegna il Governo:

a prorogare, almeno fino al gennaio 2012, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

a presentare, entro il 30 giugno 2010, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo e a ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato».

emendamenti al testo del decreto-legge**Art. 1.****1.44**

PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
_____**1.99**

BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Sopprimere i commi 1 e 2.
_____**1.1**

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010"».

_____**1.199**

SARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010"».

1.148

MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010"».

1.52

D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010"».

1.122

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010"».

1.51

BUGNANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al

predetto articolo 10, entro la data del 30 settembre 2010, limitatamente all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, ed all'articolo 182 del Codice».

1.118

MICHELONI, BARBOLINI, PEGORER, BERTUZZI, CECCANTI, ROILO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed *ex* transfrontalieri, in relazione ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero sui conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.

2-ter. Alle minori entrate di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,29 per cento"».

1.137

GASPARRI, BRICOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, una quota pari all'1 per cento delle maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 affluisce al Fondo unico giustizia per essere specificamente destinata al finanziamento del comparto sicurezza e difesa.».

1.100

BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate».

1.96

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo la parola: «del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 10, sostituire le parole: «di soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

Al comma 14, sostituire le parole: «articolo 18 del decreto» con le seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto».

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «previsionali» con la seguente: «previsionale».

Al comma 17 sopprimere le parole: «del medesimo articolo».

Al comma 18 sopprimere le parole: «che è soppresso alla data di entrata in vigore del presente decreto,» e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso».

1.65

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti».

Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

1.53

D'ALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è abrogato».

1.123

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 20," sono sostituite dalle seguenti: "el 30 giugno 2010";

c) al comma 1-bis, alinea, le parole; "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-*quinqüies*, lettera c), le parole: "10 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

1.209

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I termini in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

1.48

LANNUTTI, PARDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In caso di notifica, da parte dei concessionari per la riscossione, di cartelle esattoriali relative a verbali di contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, nonché di altri debiti comunali o erariali, anche in caso di definizione agevolata delle stesse, spetta unicamente all'amministrazione finanziaria, anche tramite i concessionari per la riscossione, e non al contribuente, l'onere di accertare che i predetti verbali non presentino vizi o irregolarità nell'atto di notifica, ovvero che le somme richieste facciano riferimento a verbali iscritti a ruolo con cartella di pagamento notificata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.32

BATTAGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 36, comma 1-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "entro il termine di presentazione delle domande di partecipa-

zione ai suddetti corsi speciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro la fine dei suddetti corsi speciali"».

1.213

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".

5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.66

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1° luglio 2010».

1.176

SAIA, ZANETTA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Il punto 16), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 33 è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".

6-ter. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del comma precedente, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.

6-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi *6-bis* e *6-ter* si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

6-quinquies. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt*) aggiungere la seguente lettera "*uu*) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse rese dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, tramite gli addetti al recapito, al domicilio del cliente nonché quelle effettuate attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico"».

1.172

BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Al comma 7, dopo le parole: «presentazione del modulo RW» inserire le seguenti: «o di altri quadri della dichiarazione dei redditi».

1.150

BOSCETTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), aggiungere in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro".

7-ter. Alla copertura degli oneri della modifica di cui al precedente comma, pari a 16 milioni di euro nel 2012 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.151

BOSchetto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sostituire le parole "e 2010" con le seguenti. ", 2010 e 2011". Alla copertura degli oneri, pari a 15,5 milioni di euro nel 2012 e 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.175

BUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

1.173

BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, convertito in legge con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche, non sussistono per le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero».

1.188

CASOLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.».

1.134

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sostituire le parole: "31 dicembre 2009" con le parole: "31 dicembre 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo"».

1.185

LAURO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis). Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:

"10-bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino al 31 luglio 2012 fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001".».

1.11

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

1.115

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Al comma 10, dopo le parole: «articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2009, la proroga» *aggiungere le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 25, del decreto legge 1 luglio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "del 10 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009" e le parole: "mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti";

b) al comma 3, le parole: "mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti".

11-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-*quater*.

11-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".

1.127

LUSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' prorogata al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza

l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente e indirettamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014".

"*10-ter.* Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concor-

renza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-*quater*.

10-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", *primo periodo*, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.141

Izzo

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che hanno effettuato le richieste ai Comuni entro il 31 dicembre 2008 e trasmesse dai Comuni ricadenti al Ministero dopo il 1° gennaio 2009, nonché a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzidette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'impostazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

11-*ter*. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

11-*quater*. Agli oneri di cui al comma 11-*ter*, pari a 250 min. di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.142

Izzo

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

11-*ter*. Agli oneri di cui al comma 11-*bis*, per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.22

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. È fissato al 15 marzo 2010 il termine entro cui è adottato il provvedimento di cui all'articolo 2 comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, per il riparto delle risorse anche a favore del CONI nonché del Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione agli eventi previsti dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.».

1.181

FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: "1° marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2009".

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.182

FLERES, FERRARA, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la definizione dei tributi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, già prorogati al 31 marzo 2008 con l'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010.

11-ter. La definizione si perfeziona entro la data di cui al comma precedente versando una ulteriore somma pari al 2 per cento di quanto previsto dall'articolo 4quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».

1.126

LUSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali

erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».

1.157

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comm 11-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.158

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010. La presente norma si applica solo per i lavoratori che hanno effettivamente versato i contributi di propria competenza entro termini di legge.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.114

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 11-quater.

11-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

1.135

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° gennaio 2010 fino allo 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti

non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».

1.136

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

1.64

FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

1.210

PASTORE

Al comma 12, dopo le parole: «legge 2 dicembre 2005, n. 248,» inserire le seguenti: «in materia di comunicazioni di inesigibilità».

1.5

NESPOLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il comma 79 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 è abrogato».

1.164

BONFRISCO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007 prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".».

1.98

ADAMO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è sostituito con il seguente: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a

svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti"».

1.169

BIANCONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.39

BATTAGLIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di inizio di operatività dell'Albo stabilita ai sensi del comma 14-ter,».

b) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti commi:

«14-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-*bis* è sostituito dai seguenti commi:

"14-*bis*. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-*ter*. Con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2010, la Consob stabilisce:

a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

d) la data di inizio di operatività dell'Albo, che deve comunque essere entro il 31 dicembre 2010.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-*bis*, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinquies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

c) l'espletamento di ogni altra attività funzionate alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinquies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".;

14-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 6, le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari";

b) all'articolo 18-bis, lettera c) comma 6, le parole: "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari"».

c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla cancellazione".

d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis";

e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti parole: "9, 10 e 11"».

1.124

STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie il registro delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale di professioni regolamentate, per le quali non siano stati istituiti ordini, collegi o albi, come individuate ai sensi del successivo comma 5.

14-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.156

BONFRISCO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante procedure concorsuali interne da svolgere entro il 31 dicembre 2010. La CONSOB stabilisce le modalità e i termini per l'espletamento delle procedure. La maggioranza dei membri delle commissioni di esame, nominate dal Presidente della CONSOB, è scelta fra docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.

14-ter. Al personale della carriera direttiva superiore della CONSOB si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e degli articoli 1, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La CONSOB disciplina, in conformità al proprio ordinamento, le condizioni, le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

14-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

1.45

LANNUTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unita mente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto

non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificata mente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto».

1.204

SARO

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Alla fine del comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge: "Solo per i primi tre periodi di imposta, successivi a quello nel quale è stata esercita, l'opzione, il limite del 51 per cento è elevabile al 75 per cento ed il limite del 35 per cento è riducibile al 15 per cento".

17-ter. Alla fine del comma 125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si aggiunge: "Il regime speciale può essere esteso alle suddette società controllate da una "SIIQ", anche congiuntamente ad altre "SIIQ", per almeno il 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria ed il 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. In tal caso il regime speciale si applica proporzionalmente alla sola partecipazione detenuta".».

1.155

BONFRISCO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*. Dopo il comma 41, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente:

"41-*bis*. Le disposizioni di cui al terzo periodo del citato articolo 30, comma 2, non si applicano ai soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata"».

1.105

DELLA SETA, FERRANTE

Sopprimere il comma 18.

1.109

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.»

1.110

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «e di tutela degli investimenti.» con le seguenti: «e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario.»

1.24

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.54

D'ALIA

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla terzultima riga, dopo le parole: "concessioni in essere" inserire le seguenti: "o ancorché scadute ma non ancora rinnovate";*
 - b) all'ultima riga sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2015"».*
-

1.108

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, dopo le parole: «concessioni in essere» aggiungere le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate» e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

1.152

BONFRISCO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "il termine di durata delle concessioni in essere" inserire le seguenti: "o ancorché scadute ma non ancora rinnovate";*
 - b) le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».*
-

1.67

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, all'ultimo periodo, dopo le parole: «concessioni in essere» inserire le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate».

1.111

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, Marco FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data. Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni».

1.112

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, Marco FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.».

1.68

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, in fine, sostituire: «2012» con: «2015».

1.139

CURSI

Al comma 18, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012», con le altre: «entro il 31 dicembre 2015».

1.27

BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le altre: «31 dicembre 2025».

1.25

BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

"4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione"».

1.26

BALDINI, PISCITELLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

"3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato."».

1.55

D'ALIA

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"».

1.40

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano fino al 31 dicembre 2010 ai fini del recupero delle risorse per il trattamento accessorio ridotte ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

1.41

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, è prorogata la rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppressa».

1.46

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 22 e 23.

1.6

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," aggiungere le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro»";

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente: "23-*bis*. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8 milioni di euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto "Roma 2009". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33"».

1.167

LATRONICO

*Al comma 22, dopo le parole: «6 agosto 2009 , n. 133,» aggiungere le seguenti: «nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 »;*

al comma 23, sostituire le parole: «valutato in 29 milioni di euro» con le seguenti: «valutato in 52,5 milioni di euro»;

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto «Roma 2009»».

1.203

SARO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*, A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni

zioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante l'aumento del 5 per cento per il medesimo anno 2010 della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.154

BONFRISCO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. A decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.170

MASSIDDA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente è abrogato il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.28

BOSCETTO

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.82

ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, BOLDI, DIVINA, Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, LEONI, MAURO, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MURA, STIFFONI, TORRI, VALLARDI, VALLI, Massimo GARAVAGLIA, MONTI, RIZZI, VACCARI, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.174

BUTTI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)».

1.38

BATTAGLIA

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato".

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.235 euro a decorrere dall'anno dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.12

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di una più compiuta attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nonché di una migliore difesa degli interessi economici e giuridici dei consumatori, nell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 agosto 2009" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2010";

b) al comma 5 le parole: "entro i trenta giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i quindici giorni successivi";

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata e sostituita dalla seguente:

"le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro.

Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato a valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza del 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.»

23-ter. Entro il termine del 15 marzo 2010 gli intermediari finanziari che, entro il termine del 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-octies, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico, devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal comma 5 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e

successivamente modificato dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.9

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-*quiquiesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A è soggetto attuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione proquota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

23-ter. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

1.212

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: "gennaio" con la seguente: "marzo";

b) al quarto periodo l'espressione: "È nullo" va preceduta dalla seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011";

c) al nono periodo, prima della parola: "fermo" aggiungere le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2010"; inoltre, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" con la parola: "semestralmente";

d) dopo il nono periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno

eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali relativi al patto di stabilità interno».

1.2

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.83

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali".

23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis,

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.4

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "30 aprile 2008", "1° gennaio 2008", "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 aprile 2010", "1° gennaio 2010", "1° gennaio 2009", "16 dicembre 2010" e "16 marzo 2011"».

1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'articolo 2, comma 89, sostituire ovunque ricorrente la parola: "dodici" con la seguente: "tre"».

1.10

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi l'Elenco I allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è integrato con l'inserimento nella colonna di sinistra, sotto il riferimento alla "legge 31 gennaio 1994, n. 93" e sopra quello all'"articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549", delle seguenti parole:

- "legge 21 marzo 2001, n. 73;
 - decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;».
-

1.13

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormi enti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-*quater* del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.14

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. È fissato al 1° luglio del 2010 il termine entro il quale le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, devono provvedere a versare all'Inpdap le differenze contributive, a qualunque titolo dovute, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps; per il ritardato conseguimento dei contributi complessivamente dovuti all'Inpdap per il personale delle predette Autorità non sono dovuti interessi né applicabili sanzioni. Al predetto versamento ciascuna Autorità farà fronte senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "Gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000,00 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000,00 euro per l'anno 2010 e di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000,00 euro per l'anno 2010 e di 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. All'onere derivante dai commi 23-bis, 23-ter e 23-quater, pari ad euro 4.600.000,00 per l'anno 2010 e ad 5.600.000,00 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)».

1.16

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole ", senza diritto di detrazione" sono soppresse.

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari 1 milione di euro annui si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; per ciascuno degli anni 2010 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.17

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2008, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, in materia di accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».

1.18

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo."».

1.19

IL RELATORE

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della 6^o rata, di cui alla legge n. 119 del 2003, articolo 10, commi dal 34 al 36, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, qualora non già pagato, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.

23-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 23-bis è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

23-quater. Gli Organismi Pagatori, provvedono con immediatezza al pagamento integrale del premio PAC 2009 ai produttori lattieri, anche in presenza di debiti relativi al prelievo quote latte iscritti nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter della legge n. 33/2009».

«23-quinquies. Ai fini di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera E) del regolamento CE n. 2007/1234 a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad Agea.

23-sexies. Detto versamento estingue le obbligazioni degli acquirenti. Le relative somme sono utilizzate da Agea secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.

23-septies. L'Agea, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella GG.UU. della Repubblica italiana».

1.21

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare" unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.».

1.23

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di durata in carica della Commissione sul diritto di sciopero è fissato in sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del legge».

1.29

CAMBER, SARO, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera 6) della legge 29 gennaio 1986, n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

13-ter. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera c) della legge 29 gennaio 1986 n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato, al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

23-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 23-bis e 23-ter, pari a 5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.30

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La durata, in carica, prevista dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dei componenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è prorogata, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato».

1.31

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblica S.r.l. (SCIP) di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.33

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine previsto per la richiesta di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato al 31 dicembre 2010. Entro tale termine, i soggetti non ammessi a beneficiare della norma possono chiedere che il procedimento venga definito mediante il pagamento della somma di importo compreso tra i valori minimi e massimi indicati nel medesimo articolo 1, comma 231 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

1.34

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni».

1.35

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, al punto 7, primo paragrafo della tabella – allegato B dopo le parole: "estratti di conti correnti intestati alle amministrazioni dello Stato" introdurre le seguenti: "e a persone fisiche di età non inferiore ad anni sessantacinque, titolari di pensioni di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, di importo non superiore a euro mille"».

1.36

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.37

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il prezzo delle forniture».

ture all'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ivi incluse quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è determinato secondo i criteri e le procedure stabiliti nella convenzione di concessione».

1.42

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I decreti di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono emanati entro il 31 dicembre 2010; i predetti decreti hanno ad oggetto anche le modalità di applicazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e si applicano, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche nei confronti dei Ministeri.».

1.43

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, oggetto di conversione in legge, inserire il seguente periodo: "La proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al presente comma si applica a tutti i soggetti operanti nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009, destinatari della sospensione definita con O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754"».

1.47

LANNUTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.49

BUGNANO, PARDI, DE TONI, BELISARIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo dopo le parole: "31 dicembre 2009" è inserito il seguente il seguente inciso: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».

1.50

DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento l'anno 2010.

1.59

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni

tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

1.56

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considerati gli effetti già prodotti in attuazione della suddetta procedura in vigore fino a luglio 2009 e successivamente modificata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono prorogati i termini al 30 giugno 2010. Sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle Isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, presentati ai sensi della precedente disciplina, in data 23 dicembre 2008, dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle Isole minori.».

1.57

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dallo gennaio 2011.».

1.58

D'ALIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del de-

creto legislativo 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.62

POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.61

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 717 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in materia di estensione di contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alle emittenti radio-televisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.63

POLI BORTONE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della provincia e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 20.000 abitanti;

c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dalle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010, in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipazioni a gare indette a tale fine. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.69

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1 gennaio 2011.».

1.70

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

1.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2630 del codice civile sostituire le parole: "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio," con le seguenti: "Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto,"».

1.72

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

1.73

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2010, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2010, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2010 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura dei 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

1.74

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010".

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.75

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.76

MURA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

23-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal comma 23-bis, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 190 milioni di euro per l'anno 2011, 220 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013».

1.77

PITTONI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"La domanda per la cessione di immobili ai profughi o a loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, può essere presentata sino al 31 dicembre 2010"».

1.78

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 117 del 2009 e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88».

1.79

Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, il gestore in regime transitorio, che abbia completato la manovra di eliminazione del cosiddetto "minimo impegnato", può adeguare, per le utenze domestiche, l'importo relativo alla "quota fissa" (*ex nolo* contatore) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione».

1.80

MAURO, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 10, comma 6-bis è soppresso il secondo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, le parole: "il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici," sono soppresse.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro».

1.84

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e così sostituito:

"7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società per effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione sopra i 200.000 abitanti è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento dei predetti servizi per gli enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti che hanno attualmente in corso affidamenti di servizi per enti con popolazione sopra i 200.000 abitanti devono adeguare, se inferiore, il proprio capitale sociale"».

1.85

Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 è soppresso e così sostituito:

"1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato; una quota pari al 12,25 per cento delle riscossioni relative alle giocate effettuate in ciascuna regione viene versata al bilancio delle Regioni stesse. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 650 milioni di euro."».

1.86

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A decorre dall'anno 2008, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione gravanti sul bilancio del comune stesso. L'importo utilizzato a tale scopo andrà portato in detrazione del contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

1.87

Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i redditi di cui all'art. 49, comma 1 e 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, rispettivamente derivanti e conseguenti a lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente Euro 12000. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'Interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.88

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o

ibrida, elettrica, viene concessa l'esenzione dal pagamento della^otassa automobilistica per 5 anni.

23^{ter}. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

23-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro».

1.89

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, Paolo FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 35 milioni per le autovetture" sono sostituite con le seguenti: "euro 25 mila per le autovetture" e le parole: "eccede lire 7 milioni per le autovetture" sono sostituite con le seguenti: "eccede euro 5 mila per le autovetture".

23-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».

1.90

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, Paolo FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-*bis*. Gli studi di settore, di cui alla legge 8 maggio 198, n. 146, a partire dal periodo di imposta 2010, costituiscono mero strumento statistico a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che dichia-

rano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

1.91

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

23-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone

franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

23-quater. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

23-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

23-sexies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma *23-bis*. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

23-septies. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

1.92

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Dopo il numero 27-sexies dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"27-septies. Le cessioni di beni mobili ed immobili tra consorzi di comuni e comuni appartenenti al medesimo consorzio".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro».

1.93

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Sui trasferimenti di denaro verso Paesi extra UE, effettuati attraverso le agenzie "money transfer", è istituita un'imposta pari all'1 per cento del valore della singola operazione di trasferimento. L'importo minimo dell'imposta è di 5 euro per operazione.

23-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti per stabilire le modalità operative di gestione e di riscossione dell'imposta.».

1.94

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI, VACCARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, è consentita, per le persone fisiche e per le persone giuridiche, la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di una somma pari agli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale.

23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i

provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni.

23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».

1.95

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*23-bis.* Al fine di recepire la sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, il consumatore finale deve presentare istanza di rimborso degli importi indebitamente versati a titolo di imposta sul valore aggiunto sulla tariffa di igiene ambientale all'ente gestore della tariffa. L'ente gestore godrà di un credito di imposta di pari ammontare ai fini delle imposte sui redditi.

23-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti di avere il rimborso e agli enti gestori di godere del corrispondente credito di imposta corrispondente alle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni, entro il periodo di imposta 2010.

23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei, Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.».

1.97

ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.101

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma».

23-ter. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è soppresso.

23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui.».

1.102

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati

su beni di terzi laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di formalità elusive.».

1.103

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, tale visto di conformità può essere rilasciato anche dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

1.104

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per i giornalisti della pubblica amministrazione che alla data di trasferimento obbligatorio all'INPGI avevano maturato almeno 20 anni di assicurazione INPDAP, è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2010 la ricongiunzione all'INPGI senza oneri a carico dei lavoratori.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento"».

1.106

GALPERTI, INCOSTANTE, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ambito provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "ambito regionale".

23-ter. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2010"».

1.107

GHEDINI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.113

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BAIO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, sono prorogate all'anno finanziario 2010. A tal fine sono stanziati, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1, comma 250, Elenco 1, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis dell'articolo 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

1.116

MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, salvo diverse determinazioni che intervengano d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Regioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013».

1.117

MONGIELLO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;

c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni oltre i 200.000 abitanti.

23-ter. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

23-quater. È abrogato il comma 7-bis, dell'articolo 32, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.119

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».

1.120

GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010, sono considerati validamente presentati.».

1.121

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2008", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2010";

b) le parole "10 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2010";

c) le parole "10 gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2009";

d) le parole "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2010";

e) le parole "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2011"».

1.125

VITALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - (*Riscossione*) – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso mediante ruolo, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oppure attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a società incaricate, purché interamente partecipate dagli enti locali impositori";

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78».

1.128

BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 70, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "contenimento delle spese di personale e ove previsto"».

1.129

GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2007 e 2008, è prorogato al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008».

1.130

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "ai contribuenti", sono inserite le seguenti: ", nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009."».

1.131

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione: "fisso e continuativo" deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.

23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.132

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.";

b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: "di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti. "di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6";

c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: "valore aggiunto" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità».

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-ter si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010».

1.133

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini in-

dicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.138

GERMONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli omessi versamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla modifica del modello F24 introducendo, all'interno dello stesso, un apposita sezione, ove sono evidenziati gli importi dovuti per ogni singolo tributo, anche derivante da liquidazioni, in aggiunta alla sezione degli importi versati.

23-ter. La regolarità formale delle liquidazioni, da cui scaturiscono i tributi da indicare nell'apposita sezione del Mod. F24, dovrà essere attestata con l'apposizione, sulle medesime, del visto di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

23-quater. In alternativa, la regolarità di cui al precedente comma, potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, mediante l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

23-quinques. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui ai precedenti periodi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti».

1.143

IZZO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

"3-bis. È sempre ammessa la costituzione di società che producono beni e servizi anche indirettamente funzionali ai compiti istituzionali delle

amministrazioni pubbliche regionali e locali, nell'ambito della ricerca tecnologica, con particolare riferimento ai rilievi satellitari a presidio della salvaguardia del governo del territorio e dell'innovazione, e l'assunzione di partecipazioni, in tali società. Tali costituzioni e assunzioni di partecipazione non devono comportare aggravii di costi per le amministrazioni medesime ed i proventi delle attività devono essere investiti per il perseguimento dei fini istituzionali"».

1.144

MUSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "30 aprile 2008", "1° gennaio 2008", "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 aprile 2010", "1° gennaio 2010", "1° gennaio 2009", "16 dicembre 2010" e "16 marzo 2011"».

1.145

MUSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo dopo le parole: "31 dicembre 2009" è inserito il seguente inciso: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"»

1.146

MUSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con rife-

rimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.147

MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.149

SPADONI URBANI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo la parola: "animali." aggiungere le seguenti: "Sono altresì considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da persone fisiche, anche se non possessori della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale"».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

1.153

BONFRISCO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1° gennaio 2011».

1.159

PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010. Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.165

LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1984, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo 564/1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero

della difesa e all'università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.166

LATRONICO

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "le istruttorie in corso" aggiungere le seguenti: "al 31 dicembre 2010";

c) le parole: "È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio." sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio"».

1.168

BIANCONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuove attrezzature avicole-codice 251100 della Tabella Ateco, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre 2007, n. 296, nonché il 50 per cento del valore degli investimenti in veicoli commerciali leggeri euro 4 ed euro 5, in veicoli industriali euro 4 e 5 e in rimorchi e semirimorchi con massa superiore a 10 t., utilizzati nel settore avicolo, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dell'emendamento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

1.171

DELOGU

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.189

PARAVIA, ALLEGRINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010.

23-ter. Agli oneri di cui al comma 23-bis, per il 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.187

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La disposizione di cui all'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che per durata del contratto di locazione finanziaria si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula. Quanto prospettato non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1.186

LAURO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinuncia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione". Al comma 345-*octies* del medesimo articolo 1, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite da: "1° gennaio 2009". Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali modifiche.»

1.184

BORNACIN

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

23-*ter*. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a

dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

23-quater. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientrano nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.183

VICARI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«*23-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1° di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche ai soggetti che hanno presentato analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1° luglio 2009. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007.

AI relativo onere, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.180

STANCANELLI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«*23-bis.* Il termine del 30 giugno 2007 di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prorogato al 31 dicembre 2010».

1.179

D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine previsto dall'art. 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'art. 2, comma 9 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.190

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "le cessioni di navi", sono inserite le seguenti: "adibite alla navigazione in alto mare e", e dopo le parole: "o della pesca", sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

b) dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) le cessioni di navi da guerra;»;

c) alla lettera *b)*, le parole: lidi navi e« sono soppresse;

d) alla lettera *d)* le parole: "pesca costiera locale, il vettovagliamento", sono sostituite dalle seguenti: "pesca costiera, le provviste di bordo";

e) alla lettera *e)* sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)*";

2) le parole: "di cui alle lettere *a)* e *b)*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere *a)*, *a-bis)* e *b)*";

f) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera *e)* direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a)* e *c)* e del loro carico.».

1.191

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei gestori di servizi di pubblica utilità trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.192

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente: "24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale."».

1.193

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 68 è abrogato.

23-ter. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi derivanti dal precedente comma 1, con priorità nei riguardi dei soggetti che per via telematica inoltrano domanda alla Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del suo Direttore, è autorizzata, a titolo di regolazione debitori a, la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere pari a 470 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, Gomma 250, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191. Le somme stanziare ai sensi del presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate. Ai fini della copertura del maggior onere per interessi, derivante dagli effetti sul fabbisogno conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2009, n. 191.

23-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.194

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-*bis*. All'articolo 15-*bis*, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "ai contribuenti", sono inserite le seguenti: ", nonché per i rimborsi, da erogare, anche secondo criteri di forfettizzazione, ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009"».

1.195

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-*bis*. All'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 262 del 2006, dopo le parole: "aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria", sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2011 per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse alla completa attuazione delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.196

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-*bis*. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" aggiungere le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti"».

1.197

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, DE ANGELIS, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009 di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 30 dicembre 2008, n. 203; è prorogato al 31 dicembre 2010 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze. qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a euro 20 milioni mediante corrispondente. parziale utilizzo; per l'anno 2010, della somma di 100 milioni di euro destinata alle necessità del settore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, come determinata dalla Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria n. 191 del 2009».

1.198

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "30 aprile 2008, 1° gennaio 2008, 1° gennaio 2007, 16 dicembre 2008 e 16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 aprile 2010, 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2009, 16 dicembre 2010 e 16 marzo 2011"».

1.200

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.201

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo dopo le parole: "31 dicembre 2009" è *inserito il seguente inciso:*

" , nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».

1.202

SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.205

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi

si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.";

b) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: "di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6";

c) all'articolo 17, in fondo al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427";

d) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: "valore aggiunto" sono aggiunte le seguenti: ", e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità".

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano alle operazioni effettuate dallo gennaio 2010».

1.206

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 15-bis, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "ai contribuenti", sono inserite le seguenti: "nonché per i rimborsi, da erogare ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009"».

1.207

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

23-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione "fisso e continuativo" deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione, nonché di qualsiasi altra somma comunque percepita mensilmente in via continuativa, anche a titolo di assegno personale.

23-ter. La disposizione di cui al comma *23-bis*, comunque, non dà diritto alla corresponsione di differenze retributive riferite al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.208

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«*23-bis.* Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e dell'articolo *6-bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.211

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi il 20% della consistenza degli analoghi elementi costituiti dell'ente originario oggetto della divisione"».

1.178

SAIA, BUTTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 265, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinuncia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione". Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dal 1° gennaio 2009". Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari, che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.177

SAIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Gli articoli 38 e 39 del D.P.R. 5/01/1950 n. 180, sono abrogati».

1.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La proroga è riconosciuta anche alle iniziative che hanno già usufruito delle proroghe e dei differimenti concessi ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per ventiquattro mesi i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Con successivo decreto del – Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetto dei procedimenti di cui – al comma 2. e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suddetto provvedimento deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.

4. All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

5. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

6. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g.u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

1.0.2

BATTAGLIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma sostituire la parola: "corso-concorso" con la parola: "corso";

b) il 5 comma è sostituito dal presente:

"5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.";

c) il comma 6 è sostituito dal presente:

"6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30%.";

d) il comma 7 è abrogato.».

1.0.3

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le pa-

role: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

1.0.4

BARBOLINI, LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

1.0.5

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIÒ, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

1.0.6

CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAILO, MERCATALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

"1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

1-bis. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla ulteriore dotazione del fondo concorrono, oltre agli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, i depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorrere alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per

l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.7

CARLONI, Marco FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

"1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico".

2. Al fine di garantire al Comune di Napoli la realizzazione del programma per l'acquisto di alloggi e per l'affitto di alloggi da destinare a locazioni temporali delle famiglie residenti sottoposte a sfratto ed in possesso dei requisiti per l'accesso ad un alloggio pubblico ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono stanziati 11,5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, pari a euro 11,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010"».

1.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

1.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.12

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cinque per mille)

1. All'articolo 63-bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1, le parole: "per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta

2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009"».

Art. 2.

2.40

BATTAGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 130, comma 3-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", sono inserite le seguenti: "e del Garante per la protezione dei dati personali"».

2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 2 inserire seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano altresì per l'anno 2010.

2-ter. All'onere derivante all'attuazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

2.22

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» *con le seguenti:* «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.1

VIZZINI

Al comma 3, sostituire le parole: «il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le parole: «il Centro di Produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.11

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno 2012, il servizio di informazione di interesse generale, fra cui la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentare, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e i servizi multimediali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono garantiti, attraverso apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, dalla concessionaria radiofonica, pubblica o privata, aggiudicatrice di una gara pubblica da realizzarsi nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire le parole: «Al relativo onere» con le seguenti: «All'onere di cui al primo periodo».

2.33

BENEDETTI VALENTINI, ZANETTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, al comma 1, lettera b), capoverso "3-bis.", dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" inserire le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" inserire le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129 comma 1"».

2.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.20

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Detta percentuale può essere modificata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi 8 mesi di ciascun periodo di commercializzazione"».

2.12

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "18 mesi"».

2.37

PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,» inserire le seguenti: «in materia di pubblicità legale in forma cartacea».

2.9

D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «1° luglio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

2.44

SALTAMARTINI

Al comma 5, sostituire le parole: «1° luglio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

2.28

VITALI, SANNA

Al comma 5, sostituire le parole: «1° luglio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

2.21

VALLARDI, BODEGA

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio"».

2.7

PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.38

PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2008, n. 205,» inserire le seguenti: «in materia di soppressione di enti pubblici».

2.13

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto legislativo gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

2.14

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, le parole: "uffici provinciali" sono sostituite con le seguenti: "uffici periferici"».

2.15

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "una sola volta" sono sostituite con le parole: "due volte"».

2.42

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il termine per la presentazione del rendiconto delle gestioni di ammasso ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 dicembre 2010 al fine di consentire, altresì, al commissario, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 febbraio 2000, di definire i giudizi ed i rapporti della Federazione Italiana dei consorzi agrari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge nonché di convocare l'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2364 del codice civile. È abrogato l'articolo 5, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410».

2.39

PASTORE

Al comma 8, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» inserire le seguenti: «in materia di graduatorie del personale della Pubblica Amministrazione».

2.31

GERMONTANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle graduatorie per concorsi a dirigente nelle università valide al 1° gennaio 1999».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.

8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo

19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-*quinquies*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* del presente articolo le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, e del comma 6 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-*sexies*. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-*septies*. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.2

COSTA, BALDASSARRI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.6

MUSI, BARBOLINI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. A detta graduatoria dovranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.30

OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».

2.8

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. A detta graduatoria

potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.34

CENTARO, COMPAGNA, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi *in itinere* relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente Il medesimo profilo professionale».

2.24

BARBOLINI, MUSI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate e delle Agenzie fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove di selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. Alla predetta graduatoria dovranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.29

LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto

dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».

2.5

BATTAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al comma 1, le parole: "degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2010, 2011 e 2012"».

2.16

MONTI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. (Uffici di diretta collaborazione). Le disposizioni concernenti i dipendenti pubblici cui sono attribuite funzioni negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le quali prevedano che il trattamento da corrispondere, sostitutivo di quello fondamentale e accessorio, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento, si interpretano nel senso che il trattamento sostitutivo non può essere in ogni caso inferiore a quello spettante presso l'amministrazione di appartenenza».

2.17

MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per il triennio 2010-2012, tenuto conto della vigenza delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal comma 8 del presente articolo,

l'amministrazione competente attinge agli idonei che non abbiano ancora superato il limite di età anagrafica prima di bandire nuove procedure concorsuali, procedendo unicamente per le province in cui il numero di vigili del fuoco impiegati risulti inferiore alla media nazionale».

2.18

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, al comma 12, lettera d), le parole: "da parte di pensionati" sono soppresse».

2.19

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È fatto divieto alle amministrazioni interessate dalla predetta proroga di bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei».

2.23

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 maggio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010"».

2.32

BUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 comma 1-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole: "non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso" sono aggiunte le seguenti: "oppure le progressioni fra le aree possono avvenire mediante procedure selettive interne da destinare al personale interno che abbia svolto servizio, per oltre quindici anni consecutivi nella medesima area e nel medesimo settore, in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area immediatamente inferiore"».

2.35

ZANETTA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il contributo previsto dall'articolo 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato per l'anno finanziario 2010.

8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.36

PASTORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili, le parole: "dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque per cento". La presente modifica si applica a decorrere dal concorso a 230 posti di notaio indetto con

D.D.G del 10 luglio 2006 in *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006, 4 serie speciale.

8-ter. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, in materia di concorsi per trasferimento dei notai, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in un concorso non immediatamente successivo a quello concluso con la vacanza del posto"».

2.41

NESPOLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data del 30 giugno 2010".

8-ter. All'articolo 17, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "30 novembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2010".

8-quater. All'articolo 17, comma 16, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

2.43

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. La disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, continua, ad applicarsi anche alle operazioni di riordino fondiario effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

2.25

LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-quater.

8-quater. Al comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "689 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "654 milioni di euro"».

2.26

VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».

2.27

VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "all'annualità 2008." sono sostituite dalle seguenti: "all'annualità 2011.".

8-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

2.0.1

BATTAGLIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Il personale con qualifica non dirigenziale, proveniente dal comparto ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con inquadramento nell'area professionale e livello economico corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo.

A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli artt. 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del D.P.C.M. dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.0.2

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera *b*) dello stesso comma. La riserva di un terzo dei posti di cui alla medesima lettera *b*) non opera a favore dei vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente banditi successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2010-2012 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.

2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni."

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-*bis* dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

2.0.3

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per la formazione della propriet  coltrice)

1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonch  le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti all  met . I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo II, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonch  all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilit  del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 22 gennaio 2001.

4. Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto   trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. L'efficacia del presente articolo   subordinata alla conferma da parte della Commissione della Comunit  Europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, avvenuti dopo la pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dalla notifica degli aiuti medesimi ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1857/

2006, sul sito della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea».

2.0.4

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Gasolio per serre)

1. A partire dal 3 novembre 2009, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

3. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 12 novembre 2019.

4. Il presente articolo è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva (CE) 2003/96, e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione del presente articolo.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 17,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2010».

2.0.8

BUTTI, VITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

L'entrata in vigore del comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è prorogata di 2 anni, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, 112 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2.0.9

GERMONTANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono reinscritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339. L'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.»

2.0.5

RANUCCI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. – 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800."».

2.0.6

VITALI, SANNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento"».

2.0.7

VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012».

Art. 3.

3.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.

3.19

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 31 luglio 2005, n. 14,» inserire le seguenti: «in materia di disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet».

3.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui è autorizzato per l'anno 2010, ai sensi della legge n. 329 del 1941, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per l'efficientamento delle connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. AI relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.20

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 25 marzo 2009, n. 26,» inserire le seguenti: «in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali».

3.21

PASTORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 3, secondo comma, in materia di carta d'identità, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2011"».

3.4

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dopo il comma 3 del medesimo articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

3.5

MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, VACCARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della riorganizzazione territoriale degli Uffici territoriali del governo, nelle Province interessate dalla proroga di cui al presente comma le funzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono mantenute in capo agli Uffici territoriali per il governo che le esercitano alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva l'apertura, nei Capoluoghi delle Province di nuova istituzione, di sportelli per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza».

3.8

AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».

3.22

PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,» aggiungere le seguenti: «in materia di concorso per direttore antincendi».

3.2

BOSCETTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.10

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.24

SARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.23

PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 26 febbraio 2007, n. 17,» aggiungere le seguenti: «in materia di promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato».

3.18

PONTONE, LUSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo al 30 settembre e al 31 marzo 2009, sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre e al 31 marzo 2010.

3.14

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita allo gennaio 2011. Sotto fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.6

BRICOLO, GASPARRI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2009 e 2010";

b) dopo le parole: "100 milioni di euro," aggiungere le seguenti: "per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010,".

All'onere di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.7

AMATI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori allo gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

3.9

ANDRIA, MERCATALI, BARBOLINI, CECCANTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, è prorogato per l'importo di euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011.

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

3.15

BIANCONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: »La carta d'identità deve altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».

3.16

BIANCONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In deroga alla previsione contenuta all'articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 160 del 2006, al fine di consentire il funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionalità e della conoscenza delle due lingue, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini pre-

liminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

3.17

MORRA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applicano per il finanziamento delle Comunità montane comprese nelle Regioni che, non avendo legiferato secondo le modalità e nei tempi di cui al comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144, sono incorse nella dichiarazione di incostituzionalità del comma 20 della medesima legge.

8-ter. Le Comunità montane delle regioni ricadenti nella fattispecie di cui al comma precedente continuano a ricevere da parte dello stato quote di finanziamento mensile, rapportate alla quota annua consolidata, nel limite del 30 per cento del finanziamento complessivo alle comunità montane.

8-quater. Il finanziamento alle comunità montane avverrà fino a quando le suddette regioni non avranno legiferato ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 144, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-quinquies. Il finanziamento alle comunità montane di cui ai precedenti commi avviene ad invarianza d'oneri mediante la mancata assegnazione ai comuni di quota parte del 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 187 secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191».

3.11

MICHELONI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Entro il 30 settembre 2010, il Ministero dell'interno, anche al fine di agevolare le operazioni di controllo delle identità negli aeroporti nazionali, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per il rilascio della carta d'identità ai minori di anni 15, da utilizzarsi in sostituzione del passaporto per i trasferimenti nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea.

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.12

GHEDINI, CECCANTI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei Segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, provvederà ad incrementare il numero dei posti previsto nel Bando di concorso di cui alla G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso – concorso.

8-ter: Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

8-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

3.13

GHEDINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sostituire le parole: "di cui all'articolo 17, comma 77" con le parole: "della Pubblica Amministrazione Locale (SSP AL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27";

b) al secondo comma sostituire la parola: "corso-concorso" con la parola: "concorso";

c) al terzo comma sostituire le parole: "dall'articolo 17, comma 77, della legge" con le parole: "dall'articolo 98 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

d) il 5 comma è sostituito dal presente:

"5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove";

e) il comma 6 è sostituito dal presente:

"6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.";

f) il 7 comma è abrogato;

g) al comma 8 sostituire le parole: "dall'articolo 17, comma 80, della legge" con le parole: "dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

8-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

3.25

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le parole da: "nel limite" a "precedente." sono sostituite dalle seguenti: "entro

il 30 settembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"».

3.0.2

SARRO, CORONELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. (*Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44*). Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

"4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale".

2. (*Competenza in ordine all'espressione del parere sulla sospensione delle procedure esecutive per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*). Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e della proroga citate, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

7-ter. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla data della comunicazione del prefetto.

7-quater. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico

dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, definito ai sensi del comma 4-*bis*, fino al termine di scadenza della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 o della proroga di cui al comma 2"».

3.0.5

SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-*bis*. Per le province istituite nell'anno 2009 i riferimenti temporali di cui al comma precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione nonché a quelli che residuano dalla separazione".».

3.0.3

BATTAGLIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. In deroga alla previsione contenuta all'art. 13 comma 2 decreto legislativo nr.160/2006 al fine di consentire il funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano tenuti ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e della conoscenza delle due lingue, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

3.0.4

PASSONI, CECCANTI, GHEDINI, BAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il finanziamento delle attività di formazione professionale stabilito dall'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è assicurato, per l'annualità 2010, per un importo di 10 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Art. 4.**4.3**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"».

4.14

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,» aggiungere le seguenti: «in materia di reclutamento sergenti,».

4.12

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, le parole: "Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1° marzo 2001," sono sostituite dalle se-

guenti: "Al termine. del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,"».

4.2

FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 58, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 15 aggiungere, in fine, il seguente:

"15-bis. Fino al 31 dicembre 2015, in coerenza con il graduale adeguamento delle consistenze di ufficiali ai volumi organici di legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 si applicano anche ai Capitani del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito"».

4.13

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 2 agosto 2008, n. 129,» aggiungere le seguenti: «in materia di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato,».

4.15

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,» aggiungere le seguenti: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».

4.4

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, PINOTTI, SERRA, AMATI, NEGRI, GASBARRI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.16

PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 aprile 2009, n.38,» aggiungere le seguenti: «in materia di immissione in servizio permanente di ufficiali in ferma prefissata».

4.5

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, PINOTTI, SERRA, AMATI, NEGRI, GASBARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «commi 3 e 5» con le seguenti: «commi 3, 5 e 5-bis».

4.7

FASANO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'art. 17 del decreto-legge dello luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole: "controllo delle frontiere" inserire le parole: "dell'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già espletati"».

4.8

BIANCONI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite

massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità – che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente – secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

7-quater. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.

7-quinquies. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.

7-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa».

4.9

FLERES

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite con le seguenti: "Per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis.* I posti resisi vacanti ai sensi del comma precedente non sono reintegrabili nell'arco dello stesso periodo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia, nonché in materia di personale della Pubblica amministrazione)».

4.10

BORNACIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. I mandati di tutti i giudici di pace in scadenza nel 2010, compresi quelli il cui termine è previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

4.11

BORNACIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è aggiunto il seguente: "Nei confronti di titolari delle pensioni liquidate a carico del Fondo di Previdenza per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, sono confermati tutti i trattamenti liquidati, con le modalità a suo tempo adottate dagli enti medesimi, ivi compresi quelli con utilizzo del riscatto di periodi lavorativi prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati e con il calcolo della contingenza nella misura riconosciuta dalle Autorità Portuali"».

4.6

VITALI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale, in attività di servizio, che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico, di cui al primo periodo, è alimentato mediante stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità – che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente – secondo la pianta organica allegata. L'accesso a tale

ruolo normale è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al precedente comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale, cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

7-quater. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo ad esaurimento e ruolo normale unico per i motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel predetto ruolo del personale in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale di questo ruolo sono applicati i limiti di età del ruolo riserva.

7-quinquies. I ruoli normale mobile, speciale e riserva sono soppressi.

7-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio della Croce Rossa».

4.1

BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n.804, dopo le parole: "giudicati idonei, ma non iscritti in quadro" sono inserite le seguenti: "con una anzianità nel grado non inferiore a 10 anni"».

4.0.4

SALTAMARTINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'organizzazione del Corpo forestale dello Stato tramite la sollecita realizzazione della distribuzione del personale tra i diversi ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo

28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera *b*) dello stesso comma. Non ha diritto alla riserva di un terzo dei posti di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera *b*), il personale che consegue l'ammissione al ruolo dei sovrintendenti con decorrenza giuridica anteriore alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore in esito a concorsi banditi successivamente a tale data. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2009-2011 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.

2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-*bis* dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

4.0.1

VALLARDI, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Accesso al credito peri produttori di latte)*

1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

4.0.2

VALLARDI, BODEGA

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:***Art. 4-bis.***(Restituzione somme per prelievo supplementare latte)*

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'art. 65, letto *e*) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.

2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinando le a prelievo o restituendo le ai produttori.

3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti,

da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

4.0.3

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, PROCACCI, ANTEZZA, BAIO, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSD) di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 370 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Art. 5.

5.26

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14» *con le seguenti:* «All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e successive modificazioni».

5.40

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» *aggiungere le seguenti:* «in materia di concessioni aeroportuali».

5.22

Massimo GARAVAGLIA, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, dopo l'articolo 705, è aggiunto il seguente:

«Art. 705-bis.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo, il gestore aeroportuale deve indicare in appositi spazi, in prossimità delle uscite, i costi delle tariffe convenzionate per i trasferimenti da e per l'aerostazione."».

5.17

DE TONI, PARDI

*Sopprimere il comma 2.***5.27**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Sopprimere il comma 2.***5.41**

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di limitazioni alla guida».

5.18

PARDI, DE TONI

Sopprimere il comma 3.

5.42

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di trasporto persone mediante autoservizi non di linea».

5.24

VALLARDI, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: "dall'approvazione della regione e" sono soppresse».

5.19

DE TONI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

5.43

PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» aggiungere le seguenti: «in materia di arbitrati».

5.44

PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di riordino del Corpo delle capitanerie di porto».

5.8

CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «31 maggio 2010».

5.9

CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «30 aprile 2010».

5.5

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 118, comma 3, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "La predetta disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera escluse dall'ambito di applicazione della presente norma"».

5.28

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 6.

5.45

PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di diritti aeroportuali».

5.34

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 6.2.2 dell'Allegato all'articolo 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante nuove norme tecniche per le costruzioni, è differita al 31 dicembre 2010».

5.46

PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga del blocco delle tariffe».

5.29

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «conseguentemente, al medesimo comma,» fino alla fine del comma.

5.30

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché»

5.3

IL RELATORE

All'articolo 5, al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate».

5.31

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico».

5.7

SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«Il termine previsto dall'art. 32, comma 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, è fissato in via definitiva al 31 dicembre 2010».

5.1

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 133, le parole: "fino al 31 dicembre 2009"; sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2010". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

5.39

SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2009" con le seguenti parole: "è prorogato al 31 dicembre 2010».

5.6

GRILLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

"1. Nel registro internazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è istituita una IV Sezione cui possono essere iscritte le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche in possesso dei requisiti e secondo le disposizioni stabilite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti".

7-ter. Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

"2. Qualora proprietario o armatore della nave di cui al comma 1 sia un soggetto straniero, trova espressa applicazione l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 Luglio 2005".

7-quater. Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 é sostituito dal seguente:

"3. Per effetto dell'iscrizione nella IV sezione, agli armatori e al personale delle navi di cui al comma 1 si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il resto sono disciplinati dalle norme del Decreto Legislativo n. 171 del 18 Luglio 2005".

7-quinquies. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 172 dell'8 luglio 2003 sono abrogati.

5.2

BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013».

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

d) al comma 5, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

5.4

VIZZINI, BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3, dell'articolo 22-sexies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000,00 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.10

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 11-septies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAM, è l'ulteriore spesa di euro 2,6 milioni per l'anno 2010.

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) . (Art. 7) (2.3.2 – Interventi – cap. 1921/p, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

5.11

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, come modificato dall'articolo 29, comma 1-*duodecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di requisiti di accesso alla professione per i veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate, le parole: "entro sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 4 dicembre 2011, di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009"».

5.12

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme autorizzate dall'articolo 2, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate alla predisposizione del piano generale della mobilità, iscritte al capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non impegnate entro il 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2010».

5.13

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in materia di differimento della verifica straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, le parole: "entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)».

5.14

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, le parole: "unicamente nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti; "fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010"».

5.15

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme impegnate e non utilizzate per gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, sono conservate al bilancio dello Stato per essere destinate ad interventi di sostegno del trasporto combinato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo Sviluppo della logistica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione e la destinazione delle risorse suddette».

5.16

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5, dell'articolo 55, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile».

5.20

D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2009" con le seguenti parole: "è prorogato al 31 dicembre 2010"».

5.21

FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
 - 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
 - 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
 - 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo"».
-

5.23

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, STIFFONI, BODEGA, MAURO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, apportare le seguenti integrazioni:

a) al comma 3, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: "ed estremi del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato al medesimo vettore in data non antecedente a tre mesi";

b) al comma 6, inserire tra le parole: "comma 3" e ", il contratto" le seguenti: "e di copia del DURC relativo all'impresa di autotrasporto, da

aggiornare ogni tre mesi per i contratti aventi durata superiore ai sei mesi"».

5.36

ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.37

ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo periodo, dopo le parole: "pagamento a favore degli affidatari.", aggiungere il seguente periodo: "la predetta disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera escluse dall'ambito di applicazione della presente norma"».

5.47

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, STIFFONI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è delegato ad emanare uno

o più decreti legislativi finalizzati ad incentivare l'utilizzo di percorsi autostradali alternativi per i mezzi superiori alle 12 t, che transitano lungo l'autostrada A4 nel tratto intersezione A4-A26 sino al tratto intersezione A4-A21 in entrambi i sensi di marcia"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.35

DE LILLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.38

FLUTTERO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2010, è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capo-

verso, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario».

5.25

MURA, STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "è destinato", inserire le seguenti: ", quanto a 1,5 euro";

b) al comma 3, sostituire le parole: "disposto dal comma 2" con le seguenti: "nei limiti di quanto previsto dal comma 2".

18-*ter*. Agli effetti derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, con riferimento alla rassegna delle risorse destinate ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione-e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148».

5.32

FIORONI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per l'anno 2010, allo scopo di fronteggiare la grave crisi del comparto dei rimorchi e dei semirimorchi, di sostenere la produzione ed incentivare la prosecuzione dello svecchiamento del parco circolante, è riconosciuto un contributo alla rottamazione pari a 3.000 euro per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un mezzo immatricolato prima del 31 dicembre 1992 non dotato di sistema frenante di ultima generazione. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative e i termini per l'erogazione degli incentivi.

7-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-*bis*, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-*quater*.

7-quater. Al comma 11, lettera *a*), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento"».

5.33

VITALI, Marco FILIPPI, SANNA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203, sostituire le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2009" con le seguenti parole: "è prorogato al 31 dicembre 2010".

7-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-*quater*.

7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

5.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piattaforma tecnologica nazionale marittima e del Mediterraneo)

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo finalizzato alla promozione delle attività della Piattaforma tecnologica nazionale marittima (PTNM) e del Mediterraneo, per il finanziamento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, di studi d'area per il settore marittimo e per la navigazione interna.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è determinata, per l'anno 2010, in 2.000.000,00 di euro. Alla corrispondente spesa si fa fronte mediante l'utilizzazione di risorse rivenienti. dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7613 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti che, allo scopo, sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2009, per il finanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ex lege n. 443/2001 e conservazione fondi per il funzionamento della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Le quote dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzate al 31 dicembre 2009, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

2. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorrenti dagli anni 2007 e 2008 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2009, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010.

3. Le somme iscritte al capitolo 1080 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al 31 dicembre 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

5.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di federalismo infrastrutturale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il comma 289, è aggiunto il seguente:

"289-bis. A decorrere dal 1° aprile 2017, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati".».

5.0.3

MURA, TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2010, 10 milioni di euro nell'anno 2011 e 10 milioni di euro nell'anno 2012. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le macchine o le attrezzature usate e funzionanti possono essere trasferite ad altri Paesi che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali accordi di cooperazione che prevedano un riutilizzo di tali mezzi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 50 milioni per l'anno 2010 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 si provvede tramite utilizzo delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

5.0.4

BOLDI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In attuazione del principio di salvaguardia e miglioramento del livello di sicurezza del trasporto stradale di merci pericolose classificate ADR (*Agreement on the transport of Dangerous goods by Road*), al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione ovvero la radiazione dal Pubblico registro automobilistico, di veicoli cisterna di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: non dotati all'origine di sistema del dispositivo di antibloccaggio delle ruote ABS; ovvero la cui cisterna presenti spessore dell'involucro inferiore a quello richiesto dalle attuali normative per il trasporto di merci pericolose; ovvero costruiti prima del 31 dicembre 1995; e la loro sostituzione con nuovi veicoli conformi alla normativa ADR vigente è concesso un incentivo di euro 15.000,00 per veicolo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 2 febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati rispettivamente in euro 10 milioni per l'anno 2010 ed euro 5 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.**6.29**

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» aggiungere le seguenti: «in materia di attività professionale intramuraria».

6.30

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2011» con le seguenti: «31 gennaio 2012».

6.2

NESPOLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. L'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende ospedaliero-universitarie è compatibile con l'opzione per il tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1-ter. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale con rapporto esclusivo presso le Aziende ospedaliero-universitarie è riconosciuta una indennità di esclusività nella misura prevista al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

1-quater. L'esercizio delle attività libero professionale "intramuraria allargata" del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, con rapporto esclusivo, non deve comportare oneri per le Aziende sanitarie né per il professionista nei confronti delle Aziende stesse. Detta attività è consentita presso studi professionali privati o strutture private non convenzionate col Servizio sanitario nazionale, anche extra regionali».

6.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle Regioni che abbiano completato, entro il 31 dicembre 2010, gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 12"».

6.13

Massimo GARAVAGLIA, VALLI, MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui le assunzioni di cui al presente comma siano effettuate attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è sospesa l'indizione di nuove procedure concorsuali fino al completo scorrimento delle graduatorie».

6.24

TOFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È altresì autorizzata l'assunzione, con decorrenza 1°06.2010, dei residui 74 idonei del concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro, bandito nell'anno 2004 dal Ministero del lavoro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

6.25

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione dei commi 7, 8, 9, e 10 dell'articolo 72 del decreto legge decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.11

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito del comparto sanitario, al personale delle strutture sanitarie convenzionate, sottoposte nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge a procedimento di revoca dell'accreditamento, si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

2-ter. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle manze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.10

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine del mantenimento di una rete integrata di servizi sanitari e sociali sul territorio a garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie convenzionate interessate, nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da crisi aziendale o in stato di insolvenza, il rispetto del tetto di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha valore unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2-ter All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.16

IL RELATORE

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «articolo 24» inserire le seguenti: «comma 1,»;

b) al comma 6, dopo le parole: «comma 5», inserire le seguenti: «del presente articolo».

6.31

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici».

6.12

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, PITTONI, BODEGA

Sopprimere il comma 4.

6.32

PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di sostanze attive per la produzione medicinali».

6.33

PASTORE

Al comma 5, dopo le parole: «legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «in materia di riduzione dei prezzi dei farmaci,».

6.34

PASTORE

Al comma 7, dopo le parole: «svolgimento delle attività» aggiungere le seguenti: «di coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché di gestione dei registri nazionali».

6.26

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:**«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.**7-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2,*

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

7 *-quater*. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

7 *-quinquies*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.27

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7 *-bis*. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.1

LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 89 dell'art. 2 della Legge n.191 del 23.12.2009 è abrogato».

6.3

BENEDETTI VALENTINI, SARRO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 89 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, è soppresso».

6.4

GALIOTO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 8 comma 2-bis del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i., aggiungere la seguente lettera:

"c) al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, l'anzianità di servizio e di esperienza professionale, relativa all'attività prestata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, è valevole anche per la quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione"».

6.5

BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Le graduatorie dei concorsi espletati presso gli Istituti zootifilattici in scadenza nell'anno 2010, sono prorogati di un anno».

6.6

SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5 è inserito in coda il seguente comma:

"Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

Analoga procedura è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.

6.20

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».

6.7

LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della Difesa e all'Università.

6.8

BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il termine per la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2008 è fissato al 30 giugno 2010. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.».

6.9

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi"».

6.21

GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

6.22

GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

9-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

9-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

9-quinquies. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei presenti comma, pari a 27 milioni di euro nel triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.

6.23

GERMONTANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

9-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

9-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

6.15

ALBERTO FILIPPI, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

6.17

RUSCONI, LEGNINI, MARCO FILIPPI, MORANDO, MARIAPIA GARAVAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 7 milioni di euro per l'anno 2010 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.18

RUSCONI, LEGNINI, MARCO FILIPPI, MARIAPIA GARAVAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure ter-

mali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo Sanitario Nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, pari a euro 7 milioni di euro per l'anno 2010 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.19

BAIO, BIANCO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. Al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458 che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, pari a euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzial-

mente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.35

SARO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'Albo degli Odontoiatri."».

6.0.1

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative al settore farmaceutico)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 marzo 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012.

5. All'articolo 116, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il punto 3), inserire il seguente:

"4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3).»

6.0.2

DE LILLO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le leggi regionali emanate al fine di dare attuazione all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (G.U. n.98 del 29 aprile 2009), possono prevedere interventi di trasformazione edilizia e territoriale, con disposizioni aventi validità temporale definiti, anche mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, sebbene non previsti nella vigente normativa in materia di governo del territorio, anche superando le previsioni contenute negli atti di pianificazione regionale o comunale».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le leggi regionali emanate in attuazione dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, possono prevedere, con disposizioni aventi validità temporale definita, interventi di trasformazione edilizia e territoriale, in particolare mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, anche

in deroga alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti in materia territoriale e urbanistica».

6.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime fiscale delle associazioni di volontariato)

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera *b*) del comma 2 è soppressa;
- 2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) Le disposizioni di cui all'art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-*ter*. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di

non prevalenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-*quater*. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate"».

Art. 7.

7.35

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «Il termine» aggiungere le seguenti: «di scadenza del mandato del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

7.30

FIRRARELLO

Dopo il comma 1 dell'art. 7, inserire il comma 1-bis nel testo seguente:

(All'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 10.11.2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».).

7.36

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 9 gennaio 2009, n. 1,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga di disposizioni per il reclutamento dei ricercatori universitari,».

7.25

BEVILACQUA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. (Proroga della durata massima per il rinnovo di assegni di ricerca). È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: "ovvero" fino a: "ricerca"».

7.6

GIAMBRONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto al terzo periodo del predetto comma 6 dell'articolo 51 della legge 449 del 1997 sono abrogate le parole da: "ovvero" fino a: "ricerca"».

7.20

PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 16 gennaio , n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

7.21

PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.

7.17

ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in scadenza il 31 dicembre 2009 sono prorogati di ulteriori 4 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10,, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

7.7

D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto

nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: "ovvero" fino a: "ricerca"».

7.31

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è prorogato fino al riordino della disciplina del sistema universitario e comunque non oltre il 31 dicembre 2010».

7.37

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» aggiungere le seguenti: «in materia di proroga delle convenzioni per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale,».

7.32

IL RELATORE

Al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

7.33

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

a4-bis. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010».

7.13

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al».

7.29

FIRRARELLO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

7.26

BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il personale docente incaricato della Direzione di una Istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale nell'anno accademico 2000/2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di Direttore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 13 giugno 2003 fino al collocamento in quiescenza.

Il provvedimento non comporta aggravio di spesa per il bilancio dello Stato».

7.22

IZZO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010, 2011, 2012.

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.23

BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 1800000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

7.24

BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera *c*) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (CO-BASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.28

BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

5-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

5-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per

limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica. sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

7.27

VALDITARA, AUGELLO, ZANETTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 30 aprile 2010, con decorrenza dal successivo 1 settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di un'età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari a superiore ad anni 34 e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni 38.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

5-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma.

5-quater. All'onere di cui al comma valutato in 8 milioni di euro per il 2010, in 24 milioni per il 2011 e in 16 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

7.14

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 aprile 2008, n. 86, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010. Nelle regioni

in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5 dell'articolo 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.18

TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stanziati ulteriori 258.000 euro per l'anno 2010.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a euro 258.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.19

VITA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 17 dicembre 2002; al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione o che, pur non avendo prodotto alcun ricorso, rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Consiglio di Stato, per cui gli atti generali o collettivi fondati su causa indivisibili operano non solo nei confronti delle parte che sono state in giudizio ma, anche, di coloro che, sebbene rimaste estranee al processo, si trovino nelle medesime condizioni di ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali.

5-ter. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato on line dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

5-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.15

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

7.16

ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

7.1

BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni, richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato per tre anni».

7.2

BATTAGLIA, VICARI, D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per la continuità nell'esercizio delle relative funzioni, è indetto un concorso a posti di dirigente scolastico, riservato a coloro che ricoprono un incarico dirigenziale nelle istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2009-2010 o hanno ricoperto a decorrere dall'anno 2001-2002 e che non risultano utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinario e riservati tuttora vigenti ai sensi della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

«5-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono stabilite le modalità di espletamento del concorso finalizzate alla verifica della professionalità acquisita e delle capacità organizzative nello specifico settore della scuola.

5-quater. Sono messi a concorso tutti i posti che si renderanno disponibili e vacanti dall'anno scolastico 2010-2011, detratti i posti occorrenti per l'applicazione della citata legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il contingente di posti destinato al concorso riservato è detratto dal numero di posti, non inferiore al 50 per cento del numero di posti destinato alla procedura riservata di cui alla presente legge, da coprire mediante espletamento del concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008».

7.3

BARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la regolare offerta del servizio scolastico, il personale lavoratore solitamente utile che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge è impegnato, da non meno di dieci anni continuativi, in compiti di carattere amministrativo o tecnico nelle scuole pubbliche statali, è stabilizzato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2010-2011, nella provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto, *part time* al cinquanta per cento, dei corrispondenti ruoli organici. La stabilizzazione è disposta previo superamento di un'apposita procedura concorsuale, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della stabilizzazione si tiene conto dell'anzianità maturata nella scuola di attuale servizio ed i relativi contratti continuano ad essere prorogati sino al completamento del procedimento concorsuale predetto, mentre a far data completamento del procedimento concorsuale predetto, mentre a far data dall'intervenuta stabilizzazione i dirigenti scola-

stici non potranno più sottoscrivere alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Alla relativa spesa, stimata in 19 milioni di euro annui, si fa fronte con una corrispondente quota di risorse tratta dai finanziamenti destinati alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.4

BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 sono così modificati: gli Istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte. Gli istituti tecnici e professionali capofila di poli formativi che si sono costituiti in fondazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 nelle regioni privi dei piani territoriali è attribuita la denominazione Istituto Tecnico Superiore con l'indicazione del settore di riferimento di polo ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007. All'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 viene aggiunto il seguente sesto comma:

"Il finanziamento per il triennio 2007/2009 viene assegnato anche alle regioni privi dei piani di cui all'articolo 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che nella regione vi opera almeno un Istituto Tecnico Superiore o una sezione staccata dello stesso. A partire da subito non ha più efficacia il comma primo dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008"».

7.5

GIAMBRONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

mento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.8

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'ultimo periodo le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

7.9

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (CO-BASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.10

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

7.11

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, possono presentare istanza entro il 31 marzo 2010 e sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia di graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010-2011».

7.12

Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, DIVINA, PITTONI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239 le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 aprile 2010"».

7.34

FIRRARELLO, SARRO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante: "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il finanziamento per il triennio 2007-2009 viene prorogato al 31 dicembre 2010. Tale finanziamento viene assegnato alle regioni in cui sono state costituite fondazioni, ai sensi del presente decreto, che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'interno. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpiano gli Istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila dei poli formativi".».

7.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga di termini di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: "30 ottobre 2008" con le seguenti: "30 giugno 2010";

b) alla lettera a), sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" con le seguenti: "al 30 giugno 2010";

c) alle lettere b), c), d) sostituire le parole: "31 gennaio 2006" con le seguenti: "30 giugno 2010";

d) alla lettera d-bis) sostituire le parole: "30 giugno 2007" con le seguenti: "30 giugno 2010"».

7.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga di termini di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Il termine di cui al comma 1-bis, dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prorogato al 30 giugno 2010».

Art. 8.**8.45**

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di piani di gestione delle autorità di bacino nazionali,».

8.46

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di autorizzazione ad assumere per l'ISPRA,».

8.2

BATTAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2010» aggiungere le seguenti: «Nel triennio 2010-2012 l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.23

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

8.27

AUGELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, dopo le parole: "31 dicembre 2010" aggiungere le seguenti: "Nel triennio 2010-2012 l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative"».

8.15

CECCANTI, MERCATALI, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.49

CECCANTI, MERCATALI, VITA, DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative».

8.16

MAZZUCONI, FERRANTE, DELLA SETA

*Sopprimere il comma 3.***8.47**

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 13,» aggiungere le seguenti: «in materia di tariffa integrata ambientale,».

8.40

SALTAMARTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.24

VITALI, SANNA

Al comma 3, sostituire le parole «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.19

GRANAIOLA, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.30

BONFRISCO

Al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.4

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.12

BARBOLINI, BAIO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare, in misura proporzionale, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in quattro periodi d'imposta, a decorrere dalle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2010.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-*quater*.

3-quater. Al comma 11, lettera *a)*, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento"».

8.13

BAIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

8.26

VITALI, CECCANTI, BARBOLINI, MERCATALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - (*Riscossione*). - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, previste dall'ordinamento vigente.";

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78».

8.38

PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro sette anni».

8.39

PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: "entro cinque anni" con le seguenti: "entro sei anni"».

8.17

FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 4.

8.48

PASTORE

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,» aggiungere le seguenti: «in materia di applicazione di valori limite all'emissione di composti organici volatili».

8.28

ALLEGRI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei anni" e le parole: "sei mesi prima" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi prima"».

8.31

SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono tenuti all'iscrizione all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa».

8.32

SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscos-

sione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei gestori, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, devono adeguarsi alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per le annualità successive».

8.33

MENARDI, FASANO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, o alla necessità di segretezza o riservatezza dei procedimenti ai fini della lotta alla criminalità organizzata o alla contraffazione di prodotto, il contratto possa essere affidato unicamente ad operatori economici determinati"».

8.3

SARRO, NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazione, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono eliminate le parole: "dei beni ambientali e paesistici".

4-ter. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:

"27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze"».

8.41

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I poteri e le competenze attribuiti al Commissario delegato di cui dell'O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489, e successive modificazioni, sono prorogate per la gestione ordinaria delle opere e degli interventi fino al completamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Al finanziamento delle predette funzioni si provvede a valere sulla gestione contabile già attribuita al Commissario delegato. I provvedimenti emessi dal Commissario delegato di cui alla medesima O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono adottati nell'ambito di poteri di verifica della compatibilità tra interesse generale tutelato, di natura ambientale e paesaggistico, e l'intervento progettato e realizzato, anche derogando rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le autorizzazioni concesse dal Commissario delegato per la realizzazione delle strutture nell'ambito delle attività di cui all'O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, stante le ragioni di pubblica utilità delle stesse, costituiscono titolo autorizzativo anche in luogo delle autorizzazioni di cui (agli articoli 146, e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché agli articoli 10 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di quelle di competenza degli enti locali nel cui territorio sono localizzate le strutture realizzate».

8.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di compensare possibili fluttuazioni del mercato dei Certificati verdi a seguito delle novità normative introdotte prima dall'ar-

ticolo 27, commi 18 e 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e poi dall'articolo 7, comma 2-*bis* della legge n. 166 del 2009 il termine contenuto nel decreto Ministero sviluppo economico 18 dicembre 2008 all'articolo 15, commi 1 e 2 relativo al periodo transitorio per il riacquisto annuale dei Certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, è esteso alle produzioni riferite fino a tutto il 2013 con le medesime modalità.

4-*ter*. Ai fini di poter accedere al meccanismo transitorio di cui al precedente comma negli stessi modi e tempi previsti per gli altri operatori e di evitare la penalizzazione degli investimenti già avviati, i soggetti titolari del diritto di allungamento del periodo di incentivazione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, possono, su richiesta del medesimo, vedere riconosciuta per la equivalente quantità i Certificati verdi non ottenuti a causa delle fermate disposte dalle competenti Autorità. Tale possibilità è subordinata alla certificazione della ricostruzione delle mancate produzioni sulla base di meccanismi certi individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

8.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole: "31 dicembre 2009" con le seguenti: "31 dicembre 2011"».

Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

8.5

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis* Le vittime del disastro del 1° ottobre 2009 che ha colpito la città di Messina nelle sue frazioni di Giampileri, Altolia e Molino, nonché i Comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Briga, siano esse persone offese o danneggiate, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, limi-

tatamente ai procedimenti civili e penali connessi e collegati a detto disastro».

8.9

MURA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: "concessi" aggiungere le seguenti: ", sull'intera produzione," ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "alla data del 31 dicembre 2008. La limitazione riferita alla parte organica dei rifiuti, prevista dal successivo comma 137, non si applica ai finanziamenti e agli incentivi previsti nel primo periodo del presente comma. La procedura di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per quanto compatibile con le previsioni del presente articolo."».

8.34

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

8.35

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

4-ter. All'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»

8.36

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010"».

8.37

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 1° gennaio 2011».

8.10

VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

8.11

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

8.20

PERTOLDI, SANNA, ADAMO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *gazzetta ufficiale* della repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.»

8.21

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, della legge agosto 2009, n. 102 le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"».

8.25

VITALI, SANNA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento"».

8.22

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.

b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.

d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici".».

8.14

BERTUZZI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per il solo anno 2010, i comuni della provincia di Ferrara possono utilizzare le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, inutilizzabili per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per spese correnti e spese in conto capitale necessarie a far fronte alle gravi emergenze climatiche che hanno colpito il loro territorio nel mese di gennaio 2010.

4-ter. Al comma 11, lettera *a)*, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

8.1

D'ALÌ, SARO, CAMBER, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.

4-ter. Il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato al 31 Dicembre 2010».

8.18

MERCATALI, FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del D.M. 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "di cui all'articolo 7 tutti gli impianti" aggiungere le seguenti parole: "per i quali vengono conclusi i lavori ed è richiesto l'allacciamento alla rete entro il 31 dicembre 2010, nonché quelli..."

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 25 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,29 per cento"».

8.42

BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

8.43

BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

8.44

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "10 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011"».

8.0.1

ALICATA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le Regioni e gli Enti Locali, così come definiti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.

2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di Euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»

Art. 9.**9.73**

PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «fondo di garanzia» aggiungere le seguenti: «per le piccole e medie imprese».

9.47

MASSIDA, DELOGU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

9.21

BAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

9.74

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» aggiungere le seguenti: «in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche».

9.8

PARDI, DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «30 giugno 2010».

9.40

MUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

9.64

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: "Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6".

3-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese

medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

9.9

LANNUTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 345-*quater* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di decesso del sottoscrittore della polizza, si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. decorrente dalla data del decesso del sottoscrittore».

9.49

SAIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. al comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 265, come modificato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro il più lungo termine, nel limite di dieci anni, eventualmente previsto contrattualmente per la rinuncia alla prescrizione da parte dell'impresa di assicurazione". Al comma 345-*octies* del medesimo articolo 1, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite da "1° gennaio 2009". Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari, che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.51

FLERES

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2010-2011-2012 non si applicano alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e agli enti morali, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari».

9.54

ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per l'anno 2010 sono confermati gli interventi previsti dall'articolo 24, comma 4, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; a tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis* si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010».

9.50

STANCANELLI, FLERES, FIRRARELLO, DI STEFANO, TOFANI, PASTORE, D'ALÌ

Sopprimere il comma 4.

9.12

D'ALIA

Sopprimere il comma 4.

9.10

MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

9.22

BIANCO, BONINO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Sopprimere il comma 4.

9.35

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

9.62

PASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti di cui ai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (in materia di zone franche urbane) decorre dal 1° marzo 2010».

9.5

ASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea

C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 199b, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010».

9.20

IL RELATORE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

lettera a), numero 1), dopo la parola: «parametrato» sopprimere la seguente: «a»;

lettera a), numero 2), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate»;

dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 341-bis le parole: "delle agevolazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del contributo"».

9.36

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 4 dopo le parole: «di cui al predetto comma 341» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle lettere c) e d)» indi, sopprimere i numeri 1 e 2 lettera a) e la lettera b).

9.23

SANNA, BIANCO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «del contributo di cui al predetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 341, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010, in aggiunta alle risorse finanziarie individuate con la predetta deli-

bera CIPE n. 14 del 2009. Il termine per la presentazione delle istanze decorre dal 1 marzo 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento"».

9.26

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole da: « conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006» fino alla fine del comma con le seguenti: « Per le medesime finalità sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

9.41

MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

c) al comma 1-bis le parole: "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.63

CURSI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per uguale termine i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i singoli casi destinatari di revoca dei contributi concessi e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del procedimento

finale il quale può decidere anche con le modalità di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241.

All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2010".

All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g. u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2010"».

9.52

LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 43, comma 7-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011».

9.55

CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il termine di applicazione, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, delle disposizioni relative all'obbligo di effettuare una sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anormali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, sui prodotti semilavorati metallici di importazione, cui sono tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano l'attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, di cui all'articolo 157, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, modificato dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, è differito al 7 ottobre 2010.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica e l'individuazione dei pro-

dotti semilavorati metallici di importazione da sottoporre a controllo, di cui al comma 1».

9.56

CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Fatti salvi gli adempimenti già effettuati in attuazione dell'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il completamento della procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definito entro il 30 giugno 2010.»

9.57

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le operazioni di denaturazione del bioetanolo per l'anno 2009, facente parte del programma triennale di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinato alla produzione di etere etilterbutilico (ETBE) o ad essere immesso in consumo come carburante e per il quale la norma medesima dispone una riduzione dell'aliquota di accisa, possono essere effettuate fino al 30 giugno 2010, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 5 agosto 2009, n. 128.»

9.59

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

4-ter. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.».

9.61

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'art. 8, comma f) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo la parola: "alimentato" è inserita la seguente: "anche"; dopo la parola: "fornito" sono inserite le seguenti: "per la quota parte riconducibile a biomasse e/o geotermia"».

9.60

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. All'art. 29, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola "alimentate", inserire la seguente: "anche"»; dopo la parola: "impegnata" inserire le seguenti: "per la quota parte riconducibile a biomasse e/o geotermia"».

9.58

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas è destinato

ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas sono riassegnate, anche nell'esercizio successivo, all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori".

9.53

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo Il settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

9.42

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.».

9.43

BOSCHETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.

4-ter. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, ed il Consorzio è conseguentemente soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione.

4-quater. decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4-ter determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo.

4-quinquies. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 4-ter sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione di tali funzioni e comunque istituisce a tal fine

un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante della medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4-*ter*, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4-*sexies*. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

9.44

LATRONICO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.45

LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per il medesimo anno. n Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.46

LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.39

COSTA, SAIA, PICHETTO FRATIN, AUGELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (G.U. 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

9.1

TOFANI, ALLEGRINI, AUGELLO, BARELLI, CIARRAPICO, CICOLANI, CURSI, CUTRUFO, DE ANGELIS, DE LILLO, DINI, FAZZONE, GRAMAZIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 165, secondo periodo, le parole: "Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: ", Lazio, Sardegna e Sicilia"».

9.65

SARO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dell'articolo 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni";

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i benefici di cui al decreto, legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni";

c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato nazionale permanente per il Microcredito svolge funzioni di assistenza e monitoraggio dell'impiego delle risorse attribuite secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8».

9.48

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti la determinazione per l'anno 2009 del fatturato per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti ai fini del versamento del diritto annuale, nonché la relativa compensazione delle conseguenti minori entrate per il sistema camerale nel limite di 1,5 milioni di euro, sono prorogate anche relativamente all'anno 2010. Al fine di semplificare i relativi adempimenti anche per le imprese che non hanno ancora usufruito di tale agevolazione per l'anno 2009, le modalità di applicazione di tale disposizione e la deduzione di accise da dedurre dal fatturato sono determinate anche in termini forfettari o per fasce di fatturato

con decreto del Ministro dello sviluppo economico. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.66

SALTAMARTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

9.67

SARO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010"»;

c) al comma 1-bis le parole: "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420"; sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.68

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate"».

9.69

PISCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalla seguenti: "1° gennaio 2014".

All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalla seguenti: "1° gennaio 2014"».

9.70

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

"9. La EXPO 2015 S.p.A, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi

a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati"».

9.75

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 7 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, per gli enti di cui al comma 3 lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali"».

9.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010"»;

c) al comma 1-bis le parole: "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420"; sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.71

BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abitativi edilizi rilasciati o comunque formati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

4-ter. Sino al 31 dicembre 2001 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

9.72

FIRRARELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le iniziative agevolate finanziate a valere sul decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

9.4

NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.6

BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ulteriormente modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinare entro il 31 dicembre 2010"».

9.11

DI NARDO, MASCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento per l'anno 2010.

9.37

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, rela-

tivo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.38

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.13

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

9.14

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-

articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010"»;

c) al comma 1-bis le parole: "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420"; sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.15

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli interventi edilizi di all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per la ottimizzazione degli effetti e la possibile ricollocazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, è riaperto, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.16

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è

estesa, per il triennio-2010-2012, agli investimenti effettuati per la sostituzione di macchine di pressocolata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, mediante l'acquisto di apparecchiature di nuova tecnologia e fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.17

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per l'acquisto di macchine di pressocolata di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, in sostituzione di macchine di presso colata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, è riconosciuto, per l'anno 2010, un contributo pari al 25 per cento del prezzo di listino. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione».

9.18

VALLARDI, BODEGA, CAGNIN, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2007, n. 45, senza l'applicazione della riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei dodici mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa».

9.19

Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

c) al comma 1-bis le parole: "30 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2010";

e) al comma 1-*bis*, lettere b), c) e d), le parole: "31 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2008";

f) al comma 1-*bis*, lettera d-*bis*), le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

g) al comma 1-*quinqües*, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.27

CHITI, MERCATALI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per l'ottimizzazione degli effetti e la possibile rilocalizzazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2011».

9.28

LEGNINI, MERCATALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, continuano ad applicarsi a favore dei soggetti pubblici fino al 31 dicembre 2011, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-*quater*.

4-*quater*. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,29 per cento".

9.30

SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e dopo le parole: "31 dicembre 2009" sono inserite le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna".

4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.31

RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2010, al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico nazionale, è istituita presso il Ministero del turismo la Scuola superiore di alta formazione per il turismo. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con appositi decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità per la costituzione e l'organizzazione della Scuola superiore di alta formazione per il turismo, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, in coerenza con la normativa comunitaria e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utiliz-

zando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.32

RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

4-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

9.33

RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

«1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva

fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.«».

4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

9.34

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.29

MERCATALI, CECCANTI, BARBOLINI, LEGNINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico e presentato al gestore della rete la richiesta di connessione alla rete elettrica.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 25.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,29 per cento".

9.24

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

4-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.25

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI, CHIURAZZI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2011.

4-ter. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: "Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2010. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria».

4-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-quinquies. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

9.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle zone terremotate del Molise e di Foggia)

1. Le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane, sono estese nei confronti dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinati le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 1.

3. L'applicazione della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»,

9.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

9.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i segretari comunali e provinciali in possesso dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo permangono in servizio, oltre i limiti di età per essi previsti, sino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato, qualora raggiungano i predetti requisiti nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del mandato».

9.0.5

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

9.0.6

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Cinque per mille)

1. All'articolo 63 bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1 le parole: "per l'anno 2009, con rife-

rimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009"».

9.0.7

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis.

(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010"».

9.0.8

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo bieticolo-saccarifero)

1. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata, per l'anno 2010, dell'importo di 27,336 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 27,336 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 27,336 milioni di euro».

9.0.11

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

9.0.12

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 45 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.0.13

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle opere previste dal Piano Irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.0.15

PASTORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è prorogato al 30 giugno 2010.

2. A far data dal 1° luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.

3. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.

4. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

9.0.16

ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di qualifica di restauratore dei beni culturali)

All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, apportate le seguenti modifiche: "al comma 1, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2010"; al comma 1-bis, lettera d), le parole: "31 gennaio 2006", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

9.0.17

ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche)

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. Conseguentemente, si riconferma il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse».

9.0.18

LATRONICO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010. A far data dal 1° luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.

2. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.

3. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

9.0.19

AUGELLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini esecuzione sfratti)

È prorogata al 31/12/2010 la sospensione dell'esecuzione per gli sfratti per finita locazione riguardanti immobili adibiti all'uso abitativo. Ne possono fruire gli inquilini con "reddito annuo lordo complessivo familiare" inferiore a 27 mila euro e che non siano possessori di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica ai nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.

La sospensione opera nei seguenti Comuni:

- 1) Comuni capoluogo di provincia
- 2) Comuni ad alta tensione abitativa (delibera Cipe n. 87/03).

La sospensione dell'esecuzione ha luogo in concreto a seguito della presentazione alla Cancelleria del Giudice procedente o all'Ufficiale giudiziario procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti. Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore, oltre all'Istat e agli oneri accessori, un canone aumentato del 20 per cento, che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale maggior danno, e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria stabilita dal Giudice.

Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il

quale può proporsi opposizione al Tribunale collegiale. Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre

tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il quale è consentita opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all'inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di necessità sopraggiunte dell'abitazione.

Durante la sospensione dell'esecuzione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della Delibera Cipe n. 87/03».

9.0.9

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Promozione internazionale prodotti agroalimentari)

1. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agro alimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti è autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 10 milioni di euro».

9.0.14

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2 comma 49, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, le parole: "al 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 240,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120,2 milioni per l'anno 2010 e a 240,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

9.0.10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, BODEGA, RIZZI, PITTONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10% in presenza di tre o più figli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10.**10.1**

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole «legge 22 dicembre 1990, n. 441», con la seguente: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

10.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «n. 441» con le seguenti: «n. 401 ».

10.0.20

GRANAIOLA, MARCUCCI, CECCANTI, MERCATALI, BALDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini relativi alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca)

1. Il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza medesima, decorre dal mese di gennaio 2011.

3. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, relativo alla sospensione delle rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari fi-

nanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.1

LAURO, PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

10.0.2

PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di estensione dei benefici di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole: "entro il 15 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010", e le parole: "e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono soppresse;

b) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo devono presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

10.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.4

FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro" sono sostituite con le pa-

role: "dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro"».

10.0.5

FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi)

1. Il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010».

10.0.6

DIVINA, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sui prodotti alimentari tradizionali)

1. I prodotti alimentari confezionati artigianalmente, cosiddetti: "tradizionali" ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173 devono riportare sulla confezione un'etichetta con la seguente avvertenza: "prodotto secondo tradizione in deroga agli standard europei sull'igiene dei prodotti alimentari".

2. In caso di prodotti da vendere sfusi o al taglio, la medesima avvertenza deve risultare sui recipienti che li contengono o nei comparti dove sono esposti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo della etichetta di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'apposizione della stessa».

10.0.46

PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti di ricerca, nonché con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore tra il 29 aprile 2008 e il 31 ottobre 2009. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di riordino con regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, adottati ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 30 giugno 2010."».

2. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo, concernente il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di regolamento di riordino di enti ed organismi pubblici statali è soppresso.

3. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari"».

10.0.47

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'art. 3, comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le parole da: "nel limite" a "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"».

10.0.31

IZZO, CORONELLA, SARRO, DE ANGELIS, NESPOLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 6, comma 6 della Legge 6 febbraio 2009, n. 6, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti" è aggiunto il seguente periodo: "I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta"».

10.0.34

BONFRISCO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di prorogare le attività avviate con il contributo di cui all'art. 31, comma 3-*bis*, della legge 22 novembre 2007, n. 222, è autorizzata la spesa di un milione di Euro, per l'anno 2010, in favore dell'Ente Nazionale Sordi – Onlus. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

10.0.35

BONFRISCO, CANTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di prorogare le attività delle linee di ascolto e di remittenza gestite dall'ente morale: "SOS-Telefono azzurro", a tutela dei minori vittime di situazioni di disagio, emergenza, abuso o maltrattamento, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per il 2010. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

10.0.36

GIORDANO, CASELLI, Nicola DI GIROLAMO, DI GIACOMO, CALABRÒ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dello gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui al-

l'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aumentato a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.»

10.0.37

FERRARA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 10 dicembre 2009 n. 179, sono integrate con quelle previste nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 recante: "approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" e nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante: "regolamento per l'esercizio della professione di chimico"».

10.0.38

COMPAGNA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle finalità di cui all'Elenco 1, all'ottavo riquadro le parole: "articolo 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 72" sono sostituite dalle seguenti: "Legge 28 luglio 2004, n. 193"».

10.0.39

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Finanziamento Ente italiano montagna)

1. Per assicurare il funzionamento dell'Ente italiano montagna (EIM) è assegnato, al pertinente capitolo 2115, u.p.b. 21.3.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2010 il cui onere è posto a carico delle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, u.p.b. 3.3.6, capitolo 7236 come determinate alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

10.0.40

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Finanziamento Ente italiano montagna)

All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.41

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Fondo Comuni confinanti)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e successive modificazioni, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti parole: "nonché con la Confederazione Elvetica"».

10.0.42

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Incremento dei sovracani idroelettrici a favore dei Comuni e dei Consorzi dei bacini imbriferi montani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

10.0.43

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Sovracanoni idroelettrici a favore dei Comuni e dei Consorzi dei bacini imbriferi montani)

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso", sono soppresse».

10.0.44

ZANETTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

(Norme in materia di centrali cogenerative)

1. Le disposizioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge del 23 luglio 2009, n. 99, sono riconosciute, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico e tale evenienza sarà considerata come »modifica dell'impianto«, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m*) del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59».

10.0.48

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria e per l'importo di 43.017.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

10.0.8

Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: "Art. 97, comma 1, dopo le parole: ' il Comune e la provincia hanno ', sono inserite le seguenti: ' la facoltà di avvalersi di '' ».

10.0.9

VALLARDI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo Pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.

2. L'onere a carico del Fondo di rotazione, è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006».

10.0.10

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rimodulazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

1. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della sesta rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, qualora non già pagato, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

3. Gli Organismi Pagatori provvedono con immediatezza al pagamento integrale del premio p AC 2009 ai produttori lattieri, anche in presenza di debiti relativi al prelievo quote latte iscritti nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

10.0.11

RIZZI, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Raccolta e commercializzazione funghi epigei spontanei)

1. In assenza di apposita disciplina regionale i comuni della regione Sardegna possono regolamentare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale 23, agosto 1993, n. 352».

10.0.12

RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, MAURO, LEONI, MONTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'"accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, Legge 147/97)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50 per cento dei fondi disponibili nel Fondo di Riserva di cui alla legge n. 147 1997 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi.

2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un "bonus" *una tantum*, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a

favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1 gennaio 2002.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2009, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorire lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il rimborso dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea Svizzera».

10.0.13

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare)

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2004 l'inca-

rico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, da ultimo già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2010.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.14

Massimo GARAVAGLIA, DIVINA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Riforma del contratto di soccida semplice)

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, comma 3 del codice di procedura penale.

2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.

3. In caso di epizoozia degli animali, la quota degli indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

4. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

5. Si presuomono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

7. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 1;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso».

10.0.15

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti i commi:

"2-bis. La rimodulazione delle risorse e delle dotazioni inerenti le opere essenziali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere modificata su proposta della Società di gestione EXPO 2015 s.p.a., previa comunicazione al Commissario straordinario delegato del Governo di cui all'art. 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 aprile 2009, tenendo conto delle esigenze concrete emerse nell'ambito del Tavolo Lombardia, nel rispetto degli importi complessivi dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e del finanziamento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come ripartito dai decreti del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e 7 aprile 2009. Le proposte di variazione al programma degli interventi sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se le opere non rientrano nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora le opere rientrino nel programma delle infrastrutture strategiche, all'approvazione delle modifiche delle assegnazioni delle risorse e delle dotazioni si provvede con deliberazione del CIPE, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative ad ogni singolo intervento.

2-ter. Fermo restando il finanziamento integrale delle opere, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore, può essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa Società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato"».

10.0.16

PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763, compresi quelli realizzati ai sensi del decreto legislativo CPS 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali ed adottativi; collaterali ed affini sino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto Speciale e della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli Enti proprietari, leggi di finanziamento e le date di costruzione: a tali predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex Egas e dall'ex Ente Nazionale Trevenezie. Per la determinazione delle condizioni di vendita, compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995 n. 415, convertito con modificazioni della legge 29 novembre 1995 n. 507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzati

per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da Amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 comma 15 della legge 244 del 24 dicembre 2007".

"3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati o utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o siano state svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione di scopi statutari ed anche degli enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani e fiumani-dalmati, di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001 n. 72 e successive modificazioni, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale avente personalità giuridica, a cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a Statuto Speciale, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e agli altri Enti Locali le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione"».

10.0.17

MONTI, PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: " Per i procedimenti di gara avviati nelle more dell'individuazione degli ambiti territoriali minimi entro il predetto termine del 31 dicembre 2012, gli Enti locali possono procedere al definitivo affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della gara di cui trattasi"».

10.0.18

MURA, PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Gestione dei libri genealogici)

1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.»

10.0.19

Massimo GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazione dei laboratori e dell'utilizzo di materiali strutturali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2010, è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capoverso, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.».

10.0.21

LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli articoli 55-bis e 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti dall'articolo 69 del presente decreto, si applicano a tutti i procedimenti disciplinari per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del presente decreto"».

10.0.22

LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i lavori catastali, topo grafici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano";

b) dopo il comma 1, dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Tutte le competenze che formano oggetto della professione di perito agrario sono anche riferite al settore dei boschi e delle foreste e alle aziende boschive e forestali";

c) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, ed è composto di quindici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni";

d) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la designazione dei membri del consiglio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti quindici candidati, espressione di specifici ambiti territoriali individuati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale"».

10.0.23

NEROZZI, ROILO, DELLA MONICA, BAIO, VITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per l'anticipazione dei crediti di lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di garanzia per l'anticipazione dei crediti di lavoro", con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, di seguito denominato Fondo, con lo scopo di anticipare, an-

che parzialmente, i crediti maturati dai lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa nel pagamento delle retribuzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo si sostituisce al lavoratore nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati a titolo di anticipazione del credito.

3. Al Fondo possono accedere a domanda, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, i lavoratori delle imprese oggetto di specifici accordi governativi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che abbiano maturato crediti di lavoro per un ammontare corrispondente ad almeno quattro mensilità alla data di presentazione della domanda.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e le modalità di accesso al Fondo.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo alla società Stretto di Messina Spa di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnato, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1».

10.0.24

GRANAIOLA, BALDINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio)

1. È assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio la somma di 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse precedentemente assegnate, e destinata:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per

il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera *a*), è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

3. L'elargizione di cui al comma 1, lettera *b*), è disposta anche a favore dei cittadini di Viareggio che in conseguenza del disastro, abbiano subito danni a proprietà mobili o immobili anche qualora essi non siano residenti nella zona colpita.

4. Il Commissario di cui al comma 1 adotta i provvedimenti di elargizione e di finanziamento di cui alla presente legge sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera *b*).

5. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali altre società che utilizzano la rete stessa.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8

8. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".

10.0.25

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termine finale per la compilazione e la pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli)

1. Fino alla data del 31 maggio 2010 sono compilati e pubblicati gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 set-

tembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 valevoli per l'anno 2009. A decorrere dal periodo di paga gennaio 2010 sono abrogate le disposizioni relative alle modalità di accredito contributivo per i soli operai agricoli a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e relativo decreto interministeriale di attuazione 2 giugno 1982, le disposizioni relative all'accertamento di giornate nel settore agricolo a mezzo degli elenchi anagrafici ci annuali dei compartecipanti familiari e piccoli coloni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 11 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché la formazione degli elenchi principali e suppletivi per gli anni 1995 e precedenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 20 del decreto legge n. 510 del 1996, sopra citato.

2. A decorrere dal periodo di paga gennaio 2010 l'accertamento al fini previdenziali, assistenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, avviene sulla base delle dichiarazioni di manodopera occupata di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, inviate dai datori di lavoro all'INPS, che provvede a dare opportuna pubblicità, con modalità telematiche».

10.0.26

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Proroga termine in materia di integrazione logistica
nel settore del welfare)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 30 aprile 2010. In tale ambito le amministrazioni riconoscono alle amministrazioni conduttrici canoni agevolati con importi ridotti del 30% rispetto al valore minimo fissato dall'Osservatorio del mercato inunobiliare e comunicano i contratti di locazione all'Agenzia del Demanio».

10.0.27

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Continuità delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori portuali)

1. Fino al 31 dicembre 2010, al fine di assicurare la continuità dei benefici di carattere sociale di integrazione salariale già riconosciuti dalle pregresse leggi per gli anni 2006 e precedenti, nell'ambito delle risorse finanziarie già impegnate allo scopo, i trattamenti previsti per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono riconosciuti ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lettera *b*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorché le stesse siano state autorizzate ad effettuare operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».

10.0.28

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga finanziamento attività di formazione professionale dell'ISFOL)

1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.0.29

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 7.3, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il termine per il pagamento della sanzione di cui al comma 3 in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è fissato in novanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ed è subordinato al versamento di una somma aggiuntiva, pari ad euro 100 per ciascun lavoratore, destinata annualmente al potenziamento delle attività svolte dai Servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

10.0.30

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dotazione organica Istituto Affari sociali)

1. Nelle more dell'attuazione dei processi di riordino di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la dotazione organica dell'Istituto affari sociali vigente alla data del 29 settembre 2002 è prorogata al 30 novembre 2010. Entro il 31 dicembre 2010 l'Istituto affari sociali provvede all'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 gennaio 2010

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) *COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) *COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) *D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) *BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) *D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) *LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(738) *D'AMBROSIO ed altri.* – *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) *LI GOTTI ed altri.* – *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) *CENTARO ed altri.* – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) *D'ALIA.* – *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

(1912) *VALENTINO.* – *Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta*

– e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1912 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274 e 1287 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1440 e connessi, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il relatore LONGO (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1912, il quale reca modifiche agli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta. Si sofferma dapprima sulle modifiche apportate dall'articolo 1 all'articolo 192 del codice di rito. Più nel dettaglio il comma 3 prevede che le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato o dell'imputato in un procedimento connesso assumano valore probatorio o di indizio solo in presenza di specifici riscontri esterni. Il comma 3-*bis*, introdotto dalla disposizione in esame, sancisce l'inidoneità delle dichiarazioni sia pure di più soggetti imputati o coimputati ad assumere valenza probatoria o indiziante se non in presenza di specifici riscontri esterni. Dopo aver brevemente illustrato il comma 3-*ter*, il quale prevede il divieto di considerare attendibili dichiarazioni solo parzialmente riscontrabili e non appaganti, riferisce sull'articolo 2 del provvedimento, il quale riformula i commi 3 e 7 dell'articolo 195 del codice di procedura penale, al fine di assicurare inequivocabile certezza in ordine alla cosiddetta dichiarazione *de relato*.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1912 a quello dei disegni di legge nn. 1440 e connessi, i quali recano tutti modifiche alla disciplina del processo penale.

La Commissione conviene sulla proposta di congiunzione, testé formulata.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede il rinvio della trattazione dei disegni di legge in titolo, tenuto conto che entrambe i rami del Parlamento stanno esaminando provvedimenti che incidono significativamente

sulla giustizia anche penale, fra cui segnala il decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Il presidente CENTARO (*PdL*), nel rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sollecita i componenti della Commissione, che non siano già intervenuti, a iscriversi, quanto prima, in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 gennaio 2009.

Il presidente CENTARO avverte che sono stati presentati quattro emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Ricorda peraltro che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Stante l'assenza del senatore Mugnai, unico firmatario delle proposte, tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CENTARO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura informativa. Conviene la Commissione. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'efficienza della spesa del sistema giudiziario

Il presidente CENTARO propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, incaricato di predisporre il programma dei lavori dell'indagine conoscitiva in titolo e di individuare gli eventuali soggetti da

audire. Del Comitato ristretto sono immediatamente chiamati a far parte i senatori Maritati, Li Gotti, Burgaretta Aparo e D'Alia. Invita inoltre i restanti Gruppi a procedere quanto prima alla designazione dei rispettivi rappresentanti in sede di Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 804, 841**

Art. 1.

1.1

MUGNAI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano».

Art. 2.

2.1

MUGNAI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Quando la richiesta di costruzione della squadra investigativa comune proviene dalla competente autorità di uno stato è trasmessa al Procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente».

2.2

MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato».

Art. 3.**3.1**

MUGNAI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il direttore della squadra;».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 26 gennaio 2010

76^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Alberto FILIPPI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore PEDICA (*IdV*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, riguardante l'Accordo di Sede tra Italia e Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET.

Ricorda in premessa che l'Italia ha aderito dal 2003 all'Accordo istitutivo del Network internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica (ICRANET), sorto nel 1985 per iniziativa dei premi Nobel per la fisica Riccardo Giacconi ed Abdus Salam, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale. Aderiscono all'intesa anche Armenia, Brasile e Città del Vaticano, sedi di importanti centri di osservazione astrofisica. L'Accordo istitutivo, ratificato con la legge 10 febbraio 2005, n. 31, oltre a qualificare l'ICRANET, «organizzazione internazionale indipendente», dispone che la sede del network sia a Pescara.

L'Accordo in esame integra la cornice normativa, assicurando una serie di agevolazioni – già concesse dall'Italia, quale *Host Country*, ad altri organismi delle Nazioni Unite che hanno sede nel nostro Paese – ad un'istituzione scientifica internazionalmente riconosciuta come struttura di eccellenza.

Nei contenuti, l'articolo 2 stabilisce che il Governo italiano riconosce la personalità giuridica all'ICRANET, e quindi la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni e di stare in giudizio.

Ai sensi dell'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, già individuato da una Convenzione allegata all'Accordo di sede. In base a tale Convenzione, la città ha concesso in comodato gratuito una sede di circa 1.200 metri quadrati, ristrutturata e munita delle più avanzate tecnologie multimediali. Le spese di manutenzione straordinaria della sede sono a carico del Comune, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sono sostenute dal Network.

L'articolo 4 prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a evitare che i locali possano essere utilizzati come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'extradizione in un altro Paese. L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali siano immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie; l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione a danni causati da veicoli, imbarcazioni o aeroplani di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a violazioni del codice stradale, nautico o aeronautico come pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale.

L'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale; è previsto altresì il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano. L'articolo 7 reca la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni provocati dalle proprie attività in Italia; si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento al Governo italiano per i danni prodotti a terzi e l'organismo si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività.

È prevista altresì, all'articolo 9, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato ovvero agli enti locali, relative a beni o redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo; è stabilita la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e di servizi di importo «rilevante», cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale (oggi pari a circa 258 euro) per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia. È altresì prevista l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET.

Ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità, unicamente per garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, al personale.

L'articolo 12 riconosce il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane, in qualsiasi altra località in Italia. L'articolo 13 disciplina i privilegi e le immunità concesse al personale che partecipa a tali riunioni, ovvero convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica e il secondo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 440.000 euro all'anno a decorrere dal 2010. Detti oneri sono essenzialmente correlati alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sui privilegi e immunità spettanti al personale.

Rileva peraltro che la copertura finanziaria del provvedimento risulta a valere sui fondi stanziati in relazione alla Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione. Si tratta della medesima modalità di copertura prevista anche dal disegno di legge n. 1881 recante il Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Francia sulle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia. Rappresenta quindi il rischio che il combinato disposto dei due provvedimenti si traduca nel sostanziale azzeramento delle citate disponibilità. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea che impegni espressamente il Governo a far fronte agli obblighi assunti nelle sedi internazionali sul contrasto alla desertificazione.

Auspica peraltro che l'adozione dell'Accordo in esame possa produrre positivi effetti sull'intero territorio abruzzese, già provato dal recente drammatico terremoto e si traduca in un sostegno alla ricerca e allo sviluppo dell'industria italiana.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) chiede chiarimenti sull'attività dell'ICRANET, sui Paesi aderenti e sull'idoneità o meno dell'Accordo a produrre effetti in termini di indotto nell'area di Pescara.

Il relatore PEDICA (*IdV*) ribadisce che gli Stati aderenti all'intesa sono Italia, Armenia, Brasile e Città del Vaticano.

Il sottosegretario Stefania CRAXI informa che l'ICRANET svolge attività di raccordo tra i laboratori di ricerca e di supporto alle iniziative di riferimento.

Reputa l'accordo in esame di grande rilevanza e precisa che la copertura finanziaria a valere sui fondi connessi all'attuazione della Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione non andranno ad intaccare l'espletamento dei programmi già deliberati e in corso di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, di ampio ed eterogeneo contenuto, il quale reca disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Ricorda che la Commissione è chiamata pertanto a rendere parere alla Commissione affari costituzionali per i profili di competenza. A tal fine, segnala in particolare le seguenti norme.

L'articolo 2, al comma 1, consente all'Italia, in ottemperanza a quanto pattuito in sede NATO al vertice di Varsavia, di proseguire fino al 31 dicembre 2010 le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan, con la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International.

Il comma 2 del medesimo articolo, in tema di proroga degli accordi di collaborazione in campo radiotelevisivo, dispone, in previsione della ratifica dell'accordo internazionale con la Repubblica di San Marino, la proroga della disposizione già contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dall'apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.

L'articolo 3, al comma 1, in materia di contrasto al terrorismo internazionale, dispone la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un pubblico esercizio ove sono a disposizione dei clienti apparecchi terminali utilizzabili anche per le comunicazioni telematiche (cosiddetti *internet point*). Alla licenza sono collegate le disposizioni in materia di controlli previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché quelle in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.

Infine, l'articolo 10, in materia di istituti di cultura all'estero, senza oneri aggiuntivi per l'erario, dispone la proroga degli incarichi di Direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. La proroga si rende necessaria per assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell'ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l'attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo. Per rendere effettiva la proroga si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroghi al limite di età previsto dalla legislazione vigente.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge.

Interviene il sottosegretario Stefania CRAXI richiama, con particolare riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, l'opportunità di un prolungamento dell'incarico dei direttori degli istituti di cultura all'estero in scadenza soprattutto in relazione a quelle realtà territoriali, come ad esempio Tokyo, in cui sono già avviati eventi di grande rilievo, avvalendosi delle competenze ed esperienze già maturate.

La senatrice MARINARO (PD) esprime una valutazione negativa di ordine generale sul provvedimento nel suo complesso, sintomatico della difficoltà del Governo a far fronte nei tempi stabiliti alle attività da svolgere.

Con specifico riferimento alla proroga degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, ritiene che lo strumento adottato, di inserimento di una specifica disposizione nell'ambito di una legge di proroga *omnibus*, risulti improprio, trattandosi di operazioni di ordinario avvicendamento di ruoli, impregiudicata restando ogni valutazione sulla preparazione dei designati.

Ricorda che la propria parte politica da tempo sollecita uno strumento legislativo di riassetto complessivo del sistema di rappresentanza culturale dell'Italia all'estero, a tutela dell'immagine nazionale nel mondo ma anche in un'ottica di valorizzazione del Parlamento.

Il sottosegretario Stefania CRAXI conferma che presso il Ministero degli affari esteri si stanno esaminando ipotesi e modalità di riforma del sistema degli istituti di cultura italiani all'estero.

Il relatore BETTAMIO (PdL) fa presente, rispetto ai rilievi svolti dalla senatrice Marinaro, come solo l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, relativo agli *internet point* possa considerarsi causato da ritardi amministrativi.

Per quanto riguarda, invece, la disposizione sugli istituti di cultura all'estero, sottolinea l'esigenza di assicurare una continuità di gestione rispetto ad importanti iniziative già in corso di svolgimento in vari contesti territoriali.

La proroga delle intese con la Repubblica di San Marino è stata adottata su richiesta della controparte, mentre il prolungamento della convenzione sulla diffusione della comunicazione sulle azioni in Afghanistan si ricollega a quanto pattuito in sede NATO.

Il senatore MICHELONI (PD) esprime il proprio fermo dissenso sui contenuti dell'articolo 10 del disegno di legge. Si tratta, infatti, ancora una volta, di un intervento settoriale e privo di ampio respiro sulla materia degli istituti italiani di cultura. Il riferimento svolto dalla rappresentante del

Governo alla realtà giapponese non giustifica una proroga che si ripercuote anche su numerosi altri istituti.

Ritiene che l'avvicendamento dei vertici degli istituti produca effetti migliori rispetto ad incarichi prolungati e giudica in ogni caso la misura criticabile in una congiuntura, quale quella attuale, che vede in discussione un articolato piano di riassetto della rete degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri. Formula, incidentalmente, una richiesta di chiarimenti al Rappresentante del Governo in ordine alla ventilata ipotesi di adozione di un provvedimento di incremento degli indennizzi spettanti al personale diplomatico impegnato all'estero.

Preannuncia a nome del proprio Gruppo parlamentare il voto di astensione.

Il sottosegretario Stefania CRAXI si riserva di fornire al senatore Micheloni i chiarimenti richiesti.

Il senatore PEDICA (*IdV*) esprime una valutazione fortemente critica sull'intero provvedimento in esame, preannuncia, pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore Bettamio.

Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 175)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Amoruso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna ricorda in premessa che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione Finanze sullo schema di decreto in titolo, recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Richiama che il provvedimento trova fondamento in quanto disposto dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

In particolare, il Trattato ha assunto un'importanza fondamentale nei rapporti tra i due Paesi, segnando il definitivo superamento delle problematiche risalenti al periodo coloniale e giunte sino ad oggi. In tale ambito, la disposizione di cui all'articolo 4 stabilisce la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che, avendo subito la confisca dei beni in Libia a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto indennizzi ai sensi delle pre-

cedenti leggi riguardanti beni perduti in Libia (comma 1). Il pagamento degli indennizzi deve avvenire nei limiti delle risorse all'uopo stanziato, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, per un totale di 150 milioni di euro. È altresì previsto che, su domanda degli interessati, le pratiche già respinte per carenza di documentazione siano riesaminate dalla competente Commissione interministeriale, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante (comma 3).

La disposizione rimette la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo, nei limiti della dotazione dell'apposito fondo, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari (comma 5).

Pertanto, il decreto attuativo è stato predisposto una volta scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di indennizzo e riesame, al fine di poter determinare il coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1, basandosi su una analisi dei dati definitivi relativi al valore, in termini di indennizzi già corrisposti, delle domande pervenute e alla incidenza percentuale delle richieste di riesame.

Lo schema di decreto in esame, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009, stabilisce quindi la misura dell'indennizzo da corrispondere, calcolato mediante moltiplicazione per un coefficiente di rivalutazione delle somme erogate a titolo di indennizzo in base alla vigente legislazione (articolo 1); i requisiti delle istanze di indennizzo e i criteri in base ai quali l'Amministrazione procede all'istruttoria delle istanze (articolo 2); i requisiti delle istanze di indennizzo con richiesta di riesame, le modalità del procedimento di riesame e l'indennizzo da corrispondersi ad esito del riesame (articolo 3); i presupposti per la redistribuzione delle eventuali risorse residue (articolo 4).

Sottolinea inoltre come, in generale, la problematica degli indennizzi agli italiani costretti ad espatriare dai territori in cui vivevano rivesta particolare rilievo e che la Commissione Finanze del Senato ha avviato nei mesi scorsi l'esame in sede referente di taluni disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti provvedimenti a favore degli esuli dalle altre ex colonie italiane in Africa e, segnatamente, Somalia, Etiopia ed Eritrea.

Ciò premesso propone che la Commissione esprima osservazioni favorevoli sullo schema di atto del Governo in esame.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ricorda che in sede di esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia tra Italia e Libia il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a riferire alle Camere sull'attuazione del Trattato; auspica, quindi, che tale informativa possa essere svolta tempestivamente.

Il sottosegretario Stefania CRAXI fa presente che la tematica degli esuli non attiene strettamente all'attuazione del Trattato tra Italia e Libia; quanto all'informativa di carattere generale sollecitata dal senatore Livi

Bacci, assicura la disponibilità del Governo. Rispetto allo schema di decreto in esame, rileva che si tratta di un atto da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai contenuti del quale il Ministero degli affari esteri si associa.

La senatrice MARINARO (PD) pur nella consapevolezza che lo schema di decreto in esame non esaurisce l'ambito di applicazione del Trattato tra Italia e Libia, esprime una valutazione positiva dello stesso. Reputa infatti condivisibile l'avvio di un percorso di attuazione degli impegni reciprocamente assunti tra i due Stati. Sollecita a sua volta, anche a nome del proprio Gruppo, il tempestivo svolgimento di un'informativa da parte del Governo sull'attuazione del Trattato medesimo.

Il senatore PEDICA (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole ricordando, peraltro, in ogni caso, come la problematica dei rapporti tra Italia e Libia rivesta particolare delicatezza e come il Governo abbia dovuto assumere un ingente impegno finanziario onde pervenire alla stipula del Trattato di amicizia.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli alla 6^a Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1881) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI (LNP) avverte che la 5^a Commissione ha espresso sull'articolo 3 del disegno di legge un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Illustra quindi, in sostituzione del relatore designato, l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato al presente resoconto), finalizzato a recepire tale parere.

Il senatore PEDICA (IdV) fa presente come la propria parte politica esprima una valutazione positiva sui contenuti del provvedimento che risolve la problematica del trattamento dei lavoratori nelle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia.

Ribadisce peraltro come la copertura finanziaria individuata dal provvedimento a valere sugli stanziamenti destinati alla lotta alla desertificazione, nello stesso modo già previsto dal disegno di legge n. 1960 testé esaminato, rischi di compromettere la sufficienza di detti fondi.

Sollecita pertanto l'attenzione del Governo sul punto, affinché possano essere portati a termine gli impegni connessi alla ratifica della convenzione ONU alla desertificazione, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Stefania CRAXI assicura che il Governo italiano farà fronte agli impegni già assunti sulla lotta alla desertificazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Nessa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la modifica testé approvata.

La proposta, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

(1460) MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1498) GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

(1546) RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero

(1557) PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il senatore MICHELONI (PD) formula una richiesta di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per giovedì 28 gennaio alle ore 16, a mercoledì 3 febbraio alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1881**Art. 3.****3.1**

Alberto FILIPPI

All'articolo 3, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente: «1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 gennaio 2010

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, la Commissione di merito ha recepito tutte le condizioni poste dal parere della Commissione bilancio del 15 dicembre 2009 relative ai profili di copertura sul testo ad eccezione della condizione posta sull'articolo 3 comma 2 – relativa al concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – riguardo alla quale occorre una valutazione sul reinserimento, posto che il comma 2 è stato riformulato in altro testo. Segnala inoltre che la Commissione di merito ha approvato due emendamenti su cui la Commissione bilancio aveva espresso un parere di semplice contrarietà e che nel testo all'esame dell'Assemblea sono stati trasposti nell'articolo 2, comma 1 nella lettera h), (emendamento 2.14) e nell'articolo 10, comma 1, lettera d), (emendamento 10.9 (testo 2)). Non vi sono altre osservazioni sul testo. In relazione agli emendamenti ricorda che la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.21, 5.24, 5.204 (analogo all'emendamento

5.26) e 10.0.214 di analogo tenore all'emendamento 10.0.2 (testo 2) ripresentate all'Assemblea. In ordine ai nuovi andamenti presentati all'Assemblea sembrano comportare maggiori oneri le proposte 5.201, 5.202 e 5.203 mentre occorre valutare a tale riguardo la proposta 5.200. Fa presente inoltre che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla neutralità finanziaria della proposta 10.203 in ordine all'utilizzo del ricettario. Osserva la necessità di valutare la congruità della clausola di invarianza relativa alla proposta 10.0.200 nonché i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 10.0.208. Infine, in relazione alla proposta 12.200 ritiene necessario acquisire conferma dal Governo che l'aumento del vincolo a 150 milioni non comprometta le finalità ulteriori del Fondo. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO fa presente che sarebbe opportuno reintrodurre il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'articolo 3 comma 2. Propone poi di confermare il parere di semplice contrarietà sulle parti del testo segnalate dal relatore. Conferma poi l'avviso contrario del Governo sulle proposte segnalate in quanto la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara di condividere l'avviso contrario sulle proposte 5.201, 5.202 e 5.203 in quanto ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Non rileva profili critici in riferimento alla proposta 5.200, mentre rileva l'onerosità dell'emendamento 10.203. Conferma la congruità della clausola di invarianza relativa alla proposta 10.0.200. Specifica che non vi sono osservazioni sulla proposta 10.0.208 mentre esprime avviso contrario sull'emendamento 12.200 in quanto suscettibile di compromettere le finalità del fondo previsto all'articolo 12.

Il relatore VACCARI (*LNP*), in relazione all'emendamento 5.201, non condivide l'avviso contrario del Governo, posto che l'emendamento mira ad esplicitare che le Regioni hanno la facoltà di prevedere anche strutture dipartimentali. Trattandosi di una facoltà non deriva un onere diretto per la finanza pubblica, in quanto le Regioni attueranno la norma in relazione alle risorse disponibili. Analogamente, non condivide le argomentazioni del Governo sulla proposta 10.203 in quanto la norma non agisce sul numero di farmaci convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, bensì sui soggetti autorizzati a prescrivere i farmaci. In entrambi i casi ritiene più opportuno esprimere un avviso di contrarietà semplice.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione all'emendamento 5.201, fa presente che esso determina l'istituzione di strutture dipartimentali in luogo di una rete di coordinamento tra tutte le Regioni. Ritiene quindi che l'avviso del Governo sia invece corretto. In relazione all'emendamento 10.203 fa presente che esso allarga la platea di coloro che possono prescrivere farmaci e ciò determina un potenziale incremento della spesa farmaceutica.

Il senatore FLERES (*PdL*) dichiara di non condividere l'argomentazione testé sostenuta dal senatore Morando.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), con riferimento all'emendamento 10.203, ritiene che appare plausibile ipotizzare un incremento della spesa farmaceutica.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che la proposta 5.201 non prevede soltanto la facoltà di una struttura dipartimentale ma prevede anche figure professionali tipizzate che determineranno necessariamente maggiori oneri. Dichiara poi di ritenere fondate le argomentazioni alla base del parere contrario del Governo sulla proposta 10.203. Propone infine di esprimere parere di contrarietà semplice sulla proposta 5.200.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "Ministero della salute," inserire le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 1, lettera h), e sull'articolo 10, comma 1, lettera d).

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 5.21, 5.24, 5.204, 10.0.214, 5.201, 5.202, 5.203, 10.203 e 12.200 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, infine, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.200».

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il sottosegretario CASERO dà lettura di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, depositando altresì una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede che il Governo chiarisca la titolarità giuridica della proprietà del termovalorizzatore di Acerra al mo-

mento attuale, risultando tale chiarimento il presupposto dell'esame specifico dei profili del testo.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato come allo stato attuale la proprietà del termovalorizzatore sembra da ricondurre alla società FIBE S.p.A., sottolinea comunque l'opportunità di chiarimenti da parte del Governo su tale profilo.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sul testo in altra seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 gennaio 2010

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(413) COSTA. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(465) GIOVANARDI. – *Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

(508) BARBOLINI ed altri. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo 2009.

Il presidente BALDASSARRI comunica alla Commissione che l'incarico di relatore sui disegni di legge in titolo sarà assunto dal senatore Mura, in sostituzione del senatore Vaccari che ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore BARBOLINI (PD) pone la questione della mancata presenza del rappresentante del Governo all'odierna seduta della Commissione, rilevando in termini critici che ciò impedisce di avere risposta ai quesiti riguardanti la quantificazione della copertura degli oneri finanziari dei disegni di legge sugli indennizzi alle imprese creditrici della Libia.

Il presidente BALDASSARRI assicura la presenza del rappresentante del Governo per la giornata di domani, anche eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, in modo da offrire alla Commissione gli elementi

informativi sollecitati dal senatore Barbolini, nonché per esaminare anche le questioni attinenti agli altri disegni di legge in corso di esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il senatore MURA (*LNP*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto ministeriale in titolo, facendo presente che l'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, riguardante la ratifica dell'accordo tra Italia e Libia del 30 agosto 2008, prevede la corresponsione di un ulteriore indennizzo a beneficio dei soggetti colpiti dai provvedimenti emanati dalle autorità libiche e successivamente indennizzati ai sensi delle leggi previgenti. Segnala che il provvedimento in discussione prevede inoltre la possibilità di un riesame delle pratiche già respinte per carenza di documentazione e che esso è stato predisposto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di indennizzo e di riesame, in modo da consentire la determinazione del coefficiente di cui all'articolo 1 sulla base dei dati definitivi sul valore complessivo degli indennizzi già erogati, delle domande pervenute e dell'incidenza delle richieste di riesame.

Passando all'esame del contenuto normativo, precisa che l'articolo 1 fissa nello 0,30 per cento il coefficiente di rivalutazione degli indennizzi ottenuti sulla base della normativa previgente, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, e che l'articolo 2 fa riferimento al termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui al citato articolo 4 della legge n. 7 del 2009, specificando che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza è comunque necessaria la precedente tempestiva presentazione della domanda di indennizzo ai sensi delle leggi previdenti (osserva infatti che il già richiamato articolo 4 non dispone alcuna riapertura dei termini di decadenza, in quanto volto a richiedere la conferma delle domande già presentate, nonché a consentire il riesame delle istanze già respinte a causa di carenze nella documentazione presentata e non già di intempestività o inammissibilità). In relazione al comma 2, specifica che l'esame delle domande avverrà in base all'ordine di arrivo al Ministero dell'economia e delle finanze, lasciando a tale amministrazione la facoltà di trattare contestualmente istanze diverse relative al medesimo fascicolo o ad altri fascicoli collegati, purché ciò consenta una maggiore speditezza complessiva.

L'articolo 3, comma 1, prevede che in caso di domanda di riesame di pratiche già respinte per carenza di documentazione il fascicolo relativo sia inoltrato alla commissione interministeriale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 114 del 2007. A tale proposito specifica che l'istanza di riesame deve presentare i medesimi requisiti previsti per la domanda di indennizzo e che il riesame è subordinato alla presentazione di documenti o elementi probatori integrativi. Il successivo comma 2 riguarda le istanze di riesame di pratiche già respinte per carenza di documentazione prive di nuovi elementi di valutazione, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per la trasmissione delle necessarie integrazioni. Al termine del procedimento di riesame, l'amministrazione provvede a comunicare agli aventi diritto l'indennizzo riconosciuto, tenendo conto dell'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1.

Fa infine presente che l'articolo 4 prevede la redistribuzione fra gli aventi diritto delle eventuali risorse residue, purché sufficienti a garantire un aumento del coefficiente stabilito di almeno lo 0,05 per cento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), intervenendo nella discussione generale rimarca che i componenti del gruppo del Partito democratico hanno deciso di contribuire al raggiungimento del numero legale prescritto per l'esame dell'atto del Governo in titolo nell'ottica di non ritardare l'emanazione definitiva del provvedimento in questione, rispetto al quale specifica che la propria parte politica non ha obiezioni di merito da muovere.

Tuttavia, ribadisce che la presenza del rappresentante del Governo sarebbe stata fondamentale per poter comprendere i criteri in base ai quali è stata decisa la rivalutazione degli indennizzi già corrisposti in favore solo di alcune categorie di soggetti danneggiati dai provvedimenti assunti dalle autorità libiche. Segnala infatti che le associazioni di categoria hanno preso posizione rispetto alle misure che il Governo si appresta a varare esprimendo critiche e riserve sui criteri di scelta adottati e sull'esiguità delle risorse messe in campo, che peraltro potranno essere erogate soltanto a partire dal 2010.

Sotto il profilo squisitamente politico, rileva negativamente che l'imminente adozione del decreto ministeriale in esame rende inaccettabile la mancanza di iniziative da parte del Governo, a oltre un anno di distanza dalla stipula del Trattato di amicizia e collaborazione con la Libia, al fine di individuare le risorse necessarie per la piena corresponsione degli indennizzi spettanti alle imprese interessate, nonostante gli impegni espressamente sanciti nel Trattato stesso. Tale situazione risulta oltremodo intollerabile a fronte del provvedimento sottoposto all'esame della Commissione, il quale, sia pure nella limitatezza delle risorse stanziare, offre sostegno finanziario soltanto a una parte dei soggetti danneggiati dagli atti a suo tempo adottati dal Governo di Tripoli.

Richiama dunque il Governo alla responsabilità politica di riferire in Commissione sui profili finanziari della vicenda descritta, anticipando la disponibilità del proprio Gruppo a concordare una modifica della garanzia a carico dello Stato italiano, anche riducendone l'entità rispetto alla misura prevista nei disegni di legge esaminati dalla Commissione, che sia comunque di piena soddisfazione delle aspettative delle imprese creditrici.

Ribadisce infine la disponibilità ad agevolare la celere espressione del parere anche se sottolinea che l'atteggiamento di voto della propria parte politica dipenderà dalle risposte fornite dal Governo.

Il senatore COSTA (*PdL*) manifesta apprezzamento per l'adozione del decreto ministeriale in titolo, nella consapevolezza che il problema del ristoro economico dei concittadini che hanno perduto beni in Libia è ormai presente da diverse legislature nell'agenda parlamentare della Commissione. Aggiunge che la tardiva e parziale soluzione della questione è imputabile anche alle tradizionali difficoltà nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, anche se la conclusione del Trattato – da ascrivere a merito del Governo in carica – ha inaugurato una nuova fase nelle relazioni italo-libiche, osservando che sarà necessario sfruttare tale clima positivo per offrire effettiva tutela alle ragioni dei cittadini e degli imprenditori italiani interessati a risolvere il contenzioso che li ha visti finora penalizzati.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) concorda con i rilievi espressi dall'opposizione sulla necessità della presenza del Governo: premesso che la propria parte politica valuta con favore il provvedimento in esame, osserva che la Commissione dovrebbe poter interloquire con l'Esecutivo per verificare se sussistono le condizioni per ampliare la misura in cui gli indennizzi possono essere rivalutati, considerata l'esiguità delle risorse previste dall'atto del Governo in titolo.

Tiene quindi a rimarcare che l'opposizione ha garantito per l'ennesima volta il numero legale per i lavori della Commissione e richiama i componenti della maggioranza a un comportamento più responsabile, in segno di rispetto per una corretta dialettica parlamentare, anche considerato che, a parti invertite, nella precedente legislatura l'allora opposizione di centrodestra non aveva assunto un atteggiamento altrettanto disponibile e collaborativo.

La senatrice LEDDI (*PD*) preannuncia che intende chiedere al Governo notizie e informazioni sui lavori e sulle attività che le aziende italiane sono chiamate a effettuare in Libia sulla base del Trattato di amicizia e collaborazione, con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti per opere pubbliche.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ribadito che il rappresentante del Governo sarà presente nella seduta di domani, registra positivamente il fatto che tutte le parti politiche concordano nel valutare con favore la scelta di prevedere una rivalutazione degli indennizzi già corrisposti per i beni perduti in Libia; aggiunge comunque che riterrebbe opportuno da parte del relatore e del Governo tener conto della presa di posizione di una delle associazioni di categoria, che ha espresso riserve, oltre che sull'esiguità degli indennizzi, anche e soprattutto sui criteri e le modalità di erogazione delle somme previste.

Nell'analisi dell'evoluzione dei rapporti tra i due Paesi, sottolinea che la stipula del Trattato rappresenta un punto fermo e un indubbio successo politico dell'attuale Governo. Dopo aver richiamato il volume complessivo degli indennizzi richiesti dalle imprese italiane e l'entità dei crediti che il Governo libico si è impegnato a riconoscere, afferma che la questione più importante consiste nel decidere, attraverso il confronto con il Governo, se vi sono le possibilità per individuare una copertura finanziaria per la differenza tra tali importi, sempre che si tratti di crediti per i quali sussiste una effettiva prova documentale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e avverte che la proposta di parere del relatore sarà esaminata e votata nella seduta di domani, mercoledì 27 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Su richiesta del senatore BARBOLINI (PD), il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta delle ore 15 di domani, mercoledì 27 gennaio, è posticipata alle 15,30 e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà inizio alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 gennaio 2010

117^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (n. 168)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il relatore SANCIU (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, relativo all'atto del Governo n. 164 e, successivamente, uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, relativo all'atto di Governo n. 168 (entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore tengono conto dei contributi dei vari organismi rappresentativi auditi in merito alla disciplina in questione, esprimendo altresì apprezzamento sia per il lavoro posto in essere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in fase di elaborazione dei provvedimenti di riordino in esame, sia per la proficua opera svolta dal relatore, finalizzata alla predisposizione di schemi di osservazioni puntuali e articolati.

Il senatore MONTANI (*LNP*) esprime un giudizio pienamente favorevole su entrambi gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore, sottolineando il carattere esaustivo e puntuale degli stessi.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) evidenzia che gli obiettivi sottesi ai provvedimenti in esame risultano significativi e condivisibili, essendo orientati nella prospettiva della semplificazione delle normative attinenti all'attività agricola.

Gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore sono il frutto di un lavoro proficuo ed articolato, attraverso il quale sono stati analizzati i vari profili attinenti agli atti in esame, tenendo conto anche degli importanti apporti forniti dagli organismi rappresentativi auditi in merito alla materia di cui trattasi.

L'oratore esprime infine un giudizio pienamente favorevole su entrambi gli schemi di osservazioni illustrati dal relatore.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) sottolinea in senso critico il mancato coinvolgimento degli organismi rappresentativi, da parte del Ministero, nella fase prodromica all'emanazione degli schemi di decreto in esame, evidenziando che l'eccessiva fretta dell'Esecutivo in fase di elaborazione ha determinato nel caso in specie risultati per nulla soddisfacenti, sia sotto il profilo della chiarezza normativa che sotto il profilo della semplificazione.

Anche le dichiarazioni rese dal ministro Zaia agli organi di stampa, atte a sottolineare gli effetti positivi per gli operatori del settore derivanti dai provvedimenti di riordino in esame, risultano infondate e non condivisibili, atteso che gli schemi di decreto in esame risultano poco chiari e di difficile lettura.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime un giudizio negativo sugli atti in esame, prospettando una valutazione fortemente critica in ordine all'approccio metodologico seguito nel caso di specie dall'Esecutivo, che ha proceduto all'elaborazione del testo senza un previo coinvolgimento degli organismi rappresentativi del settore agricolo. Evidenzia inoltre che lo schema di decreto legislativo in titolo disciplina profili non rientranti nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega.

Le affermazioni del ministro Zaia, volte a prospettare un risparmio di tempo per gli operatori del settore a seguito dell'entrata in vigore della normativa di riordino in questione, risultano infondate, atteso che i provvedimenti in esame non operano un'adeguata semplificazione del quadro normativo attinente alla materia agricola, che resta quindi complesso e poco comprensibile in fase interpretativa.

La senatrice Pignendoli illustra infine uno schema di osservazioni contrarie in ordine all'atto del Governo n. 164 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il sottosegretario BUONFIGLIO esprime apprezzamento per la proficua opera di approfondimento effettuata dal relatore, che ha portato all'elaborazione da parte dello stesso di due schemi di osservazioni precisi ed articolati.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che si procederà alla votazione separata degli schemi di osservazioni, proposti dal relatore, con riferimento rispettivamente all'atto del Governo n. 164 e all'atto del Governo n. 168.

Previa verifica del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi illustrato dal relatore, relativamente all'atto del Governo n. 164.

La Commissione approva. Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di osservazioni contrarie, a firma della senatrice Pignedoli, relativo all'atto del Governo n. 164.

Successivamente, previa verifica del numero legale, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, elaborato dal relatore Sanciu in relazione all'atto del Governo n. 168.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 dicembre 2009.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso è stata preannunciata la fissazione, alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, di un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti inerenti al nuovo testo unificato adottato dalla Commissione.

Propone pertanto di fissare il predetto termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 29 settembre scorso), fissandolo in particolare per le ore 20 di giovedì 4 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

La 9ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che l'obiettivo della semplificazione risulta in generale condivisibile, attesa la complessità della normazione agricola ravvisabile in taluni ambiti, suscettibile di determinare un costo ulteriore per gli operatori del settore, che devono giornalmente confrontarsi con tali discipline, poco chiare e la cui interpretazione richiede spesso il supporto di esperti;

considerato che l'intendimento sotteso al provvedimento in questione è quello di prospettare un organico riordino della materia agricola;

considerato che eventuali necessità di correzioni per errori formali e materiali possono essere superate attraverso l'adozione dei decreti correttivi e integrativi previsti dalla legge di delega, oltre che dall'utilizzo di una norma transitoria che disciplini la successione delle norme nel tempo, anche per i problemi derivanti dalla non contestuale entrata in vigore delle norme di rango primario e quelle di rango secondario,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) relativamente all'articolo 1, si evidenzia che il requisito per la configurabilità della qualifica di coltivatore diretto – ossia un terzo della forza lavorativa propria – non risulta pienamente armonico rispetto al presupposto della prevalenza del lavoro proprio, citato nell'ambito dell'articolo 2083 del codice civile, in riferimento alla figura del piccolo imprenditore;

2) al comma 1 dell'articolo 1 si prospetta l'opportunità di sopprimere la seguente dizione: «e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale»;

3) relativamente all'articolo 1, comma 1, si sottolinea l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «il fondo», le seguenti: «o che esercita la selvicoltura»;

4) con riferimento all'articolo 2 si valuti l'opportunità di inserire una specifica disposizione relativa alla produzione di energia idroelettrica derivante dall'acqua in uscita dagli impianti di acquacoltura, soprattutto se ubicati in zone montane e collinari;

5) l'articolo 4 considera come soggetti equiparati all'imprenditore agricolo talune figure che, nella legislazione vigente, sono considerati a tutti gli effetti imprenditori agricoli professionali. Si ritiene preferibile ripristinare il testo dell'articolo 1, comma 1094 della legge n. 296 del 2006;

6) al comma 2 dell'articolo 6, primo periodo, è opportuno sopprimere le seguenti parole: «ad ogni effetto» nonché sostituire il secondo pe-

riodo con il seguente: «L'INPS svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei suddetti requisiti»;

7) relativamente all'articolo 8, si rileva che il comma 3 dello stesso attribuisce alle Regioni il potere di accertare «il possesso dei requisiti di professionalità», mentre il comma 2 dell'articolo 6 attribuisce alle Regioni il compito di accertare «il possesso dei requisiti di cui al comma 1». Occorre pertanto coordinare le due predette formulazioni, anche al fine di evitare qualsivoglia dubbio interpretativo;

8) l'articolo 9, relativo ai requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili, fa riferimento alla qualifica di «esercente attività agricola professionale», concetto non pienamente chiaro e suscettibile di dubbi interpretativi. È necessario pertanto ripristinare la disposizione vigente, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 99 del 2004, che fa riferimento alla «qualifica di imprenditore agricolo professionale»;

9) al comma 2 dell'articolo 9 le parole: «dal terzo comma» andrebbero sostituite con le seguenti: «dal secondo comma»;

10) relativamente al comma 3 dell'articolo 9 è opportuno aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «ai sensi del comma 2 dell'articolo 6»;

11) al comma 4 dell'articolo 12 si propone di sopprimere il secondo periodo;

12) con riferimento al comma 12 dell'articolo 13, si evidenzia che la disposizione in esso contenuta non fissa una data certa per l'ottemperanza degli obblighi posti in capo all'Agenzia del demanio in materia di affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

13) al comma 13 dell'articolo 13 appare opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tali contratti di affitto si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 41». È conseguentemente opportuno sopprimere il primo periodo del comma 14;

14) all'articolo 16, è opportuno sostituire la dizione: «abitazioni rurali» con la seguente: «fabbricati rurali»;

15) nell'articolo 19 non è prevista la complessiva equiparazione tra imprenditore ittico, imprenditore agricolo e imprese di acquacoltura, contenuta invece nell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2001;

16) sempre all'articolo 19, si propone di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. È imprenditore ittico chi esercita in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o raccolta e commercializzazione di organismi acquatici in ambiente marini, salmastri o dolci, nonché le attività connesse di cui all'art. 20.

2. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore ittico, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività di cui al precedente comma 1, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi me-

dianche l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.»

17) all'articolo 19, si propone di sopprimere il comma 3;

18) con riferimento all'articolo 26, comma 2, si valuti l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo;

19) all'articolo 31, commi 2 e 3, vengono inserite disposizioni in materia di agriturismo, giustificate da esigenze di sistema, come è precisato nella nota n. 109. Si osserva che, nel caso in questione, vengono disciplinate in maniera non omogenea attività sostanzialmente analoghe;

20) con riferimento ai danni prodotti dalla fauna selvatica, di cui all'articolo 38, si valuti l'opportunità di citare anche i danni derivanti all'acquacoltura – in quanto attività agricola – dall'impatto delle specie ittiofaghe;

21) in relazione all'articolo 39 sarebbe opportuna una definizione di redditività che superi le definizioni rinvenibili in maniera disomogenea nei Piani regionali di sviluppo rurale, anche in considerazione della circostanza che i profili in questione rivestono una natura di tipo fiscale, rientrando in quanto tali nell'ambito della competenza esclusiva statale;

22) all'articolo 40, comma 3, il rinvio all'articolo 846 del codice civile è erroneo, atteso che lo stesso è stato abrogato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

23) all'articolo 41, comma 1, si prospetta l'opportunità di inserire dopo le parole: «terreni agricoli» le seguenti: «effettuato anche dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'esercizio dell'attività fondiaria»;

24) all'articolo 41, comma 1, è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce violazione degli obblighi l'alienazione dei terreni o la concessione in godimento degli stessi a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.»;

25) all'articolo 42, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: «ed entro i limiti della superficie minima indivisibile prevista per esso»;

26) all'articolo 44 è opportuno aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º luglio 2002, n. 743»;

27) all'articolo 46, dopo il comma 11, si propone di aggiungere il seguente: «12. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto l'interessato deve risultare da almeno un anno iscritto come coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile»;

28) sempre relativamente all'articolo 46 si sottolinea che nello stesso viene operata la sostituzione del riferimento all'«imponibile fonidia-

rio», contenuto nell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, con quello al «reddito dominicale». Si ritiene preferibile adottare il requisito del «reddito dominicale», previsto dalla vigente normativa;

29) all'articolo 49, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;

30) all'articolo 50, comma 1, si sottolinea l'esigenza di inserire dopo le parole: «avere esercitato» le seguenti: «, anche a titolo di affitto,»;

31) all'articolo 50, comma 2, si propone di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza di accordo tra le parti, il canone dovuto agli altri coeredi deve tener conto, in ogni caso, del valore dei canoni applicati nella Provincia dove è ubicato il fondo per colture e terreni dello stesso tipo di quello oggetto dell'affitto di cui al presente articolo»;

32) all'articolo 51, comma 1, lettera *d*), è preferibile sostituire le parole: «all'INPS-Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)» con le seguenti: «nella gestione previdenziale»;

33) con riferimento all'articolo 53, si rileva che il fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà contadina di cui all'articolo 16 della legge n. 590 del 1965, istituito per la concessione dei mutui indicati dall'articolo 53 e seguenti, non è più operativo, poiché gli interventi creditizi di carattere statale per l'acquisto dei terreni sono esclusivamente quelli relativi ad ISMEA;

34) all'articolo 63, sopprimere il comma 3. Si precisa che il tasso di interesse, per gli interventi fondiari di ISMEA, viene determinato autonomamente dall'Istituto con apposita delibera del consiglio di amministrazione;

35) all'articolo 67, al comma 2, si propone di sostituire le parole: «imprenditori agricoli a titolo principale» con le seguenti: «imprenditori agricoli professionali»;

36) all'articolo 69, comma 1, è preferibile sopprimere le seguenti parole: «o regionale»;

37) all'articolo 69, comma 3, è opportuno inserire dopo le parole: «a livello nazionale» le seguenti: «presenti nel CNEL»;

38) all'articolo 74, comma 1, si richiama la legge n. 10 del 1977 che è stata abrogata dal Testo unico in materia edilizia. Occorre poi sostituire le parole, ovunque ricorrano, anche nella rubrica: «concessione edilizia» con le seguenti: «permesso di costruire»;

39) l'articolo 76 circoscrive inopportuna l'ambito applicativo della disposizione in questione ai soli contratti agrari conclusi con coltivatori diretti, mentre l'articolo 41 della legge n. 203 del 1982 non contiene tale limitazione. Quindi, al comma 1, si propone di aggiungere dopo le parole: «coltivatori diretti» le seguenti: «o imprenditori agricoli professionali»;

40) all'articolo 85, comma 3, si propone di sostituire le seguenti parole: «di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 e dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567» con le seguenti: «di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del presente decreto legislativo»;

41) all'articolo 87, commi 8 e 11, di propone di sostituire – anche nella rubrica – le parole: «casa rurale» con le seguenti: «fabbricato rurale»;

42) all'articolo 88, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 8;

43) il richiamo contenuto nell'articolo 90 alle procedure previste dall'articolo 1637 – che tratta dell'accollo di casi fortuiti – non è corretto e pertinente;

44) all'articolo 98, comma 4, dopo le parole: «imprenditore agricolo professionale» è preferibile inserire le seguenti: «o coltivatore diretto»;

45) con riferimento all'articolo 99, si rileva che non esiste nel codice civile una sezione intitolata: «Disposizioni generali dell'affitto di cose produttive»;

46) con riferimento all'articolo 105, si fa presente che le aree demaniali marittime concesse ad uso acquacoltura a soggetti diversi dalle società cooperative, sono assoggettate a canoni demaniali marittimi sensibilmente diversi rispetto a quelli delle predette società, con conseguente disparità di trattamento tra figure soggettive esercitanti la medesima attività;

47) all'articolo 105, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 92» e, dopo la parole: «gole-nali» inserire le seguenti: «e i terreni gravati da uso civico»;

48) all'articolo 123, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *aaa*).

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI
PROPOSTO DALLA SENATRICE PIGNEDOLI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164**

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che, nell'analizzare lo schema in titolo non ha ravvisato efficaci elementi di semplificazione così come annunciati dal Governo, in quanto l'impianto del riordino proposto dal Ministro, pur avendo accorpato utilmente più provvedimenti, è ben lungi dallo snellire l'intricato quadro legislativo della materia agricola. L'approssimazione con cui si è proceduto rischia, peraltro, di compromettere la complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente così come disposto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005);

rilevato che l'impianto, se non adeguatamente riformulato sulla base dei rilievi e delle forti perplessità che si sono addensate sul testo, di seguito segnalate, e alla luce dell'unanime giudizio fortemente critico espresso dai rappresentanti delle principali categorie del comparto audite in questa Commissione;

evidenziato che lo schema di decreto legislativo non appare coerente con i criteri di delega contenuti nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che, avente carattere multidisciplinare non strettamente agricolo, aveva finalità esclusivamente di riordino e di assetto della disciplina, specie con riferimento alla legislazione antecedente al primo gennaio 1970;

valutati i seguenti aspetti di carattere generale:

– la legge n. 59 del 1997 (articolo 20) prevede la necessità di un'autorizzazione legislativa nell'ambito della legge annuale di semplificazione in merito alla facoltà di affiancare al decreto di riassetto un testo unico regolamentare, mentre, nel caso specifico dell'atto governo in esame, si è operato in assenza di detta autorizzazione;

– non sono stati resi noti i pareri vincolanti del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni;

– non risulta esserci un adeguato termine per l'esame dello schema di decreto legislativo;

– le organizzazioni di settore non sono state coinvolte nella fase preparatoria del provvedimento né è stato richiesto il loro parere;

– il provvedimento in alcuni casi sembra essere orientato ad una vera e propria riformulazione della normativa di settore più che ad un riordino della stessa, mentre in altri casi si registrano un ampliamento o un

restringimento arbitrario dell'ambito soggettivo della norma (riferimenti generici e non specifici, soggetti non coincidenti, e altro);

– l'elenco delle disposizioni che vengono abrogate contiene anche disposizioni precedentemente abrogate e, inoltre, le note del testo risultano talvolta non esatte nella riproduzione dello stesso;

– la sostituzione del termine «azienda agricola» con «impresa agricola» non risulta sempre coerente;

– i riferimenti alla disciplina comunitaria sono spesso privi di indicazioni legislative specifiche;

considerati i seguenti aspetti di carattere tecnico:

– all'articolo 1 la definizione di «coltivatore diretto» appare ancora non del tutto definita, per cui si chiede di esaminare le varie formulazioni esistenti al fine di arrivare a una definizione più completa;

– all'articolo 4 si richiede di rivalutare la scelta della equiparazione delle categorie dei soggetti elencati dall'articolo in questione con l'imprenditore agricolo e di ripristinare la vigente formulazione prevista dalle norme attuali che invece parlano di «assimilazione»;

– si propone altresì l'inserimento di specifiche indicazioni che prevedano l'estensione di quanto stabilito per le cooperative agro-forestali anche ai consorzi forestali, in particolare: all'articolo 4 comma 1 lettera *d*); all'articolo 21, comma 4, nel quale, dopo le parole «associazioni agrarie», occorre inserire le parole: «e forestali»; all'articolo 22 che occorre estendere anche ai consorzi forestali. Si precisa che i consorzi forestali sono forme di aggregazione di proprietari, pubblici e privati che spesso comprendono anche imprese di utilizzazione e prima trasformazione. Essi inoltre, gestiscono e conducono direttamente il bosco e possono realizzare direttamente interventi selvicolturali, esercitando tra l'altro, una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, parrebbe, quindi illogico non estendere ai consorzi forestali alcune facilitazioni che invece ora sono concesse ai consorzi agroforestali che generalmente non gestiscono superfici forestali proprie e svolgono principalmente attività di servizio in conto terzi;

– all'articolo 7, al comma 2 si fa riferimento al titolo V del libro V del codice civile relativo alle società escludendo le cooperative previste nel titolo VI, per cui si richiede una integrazione del medesimo articolo;

– all'articolo 14, la disciplina indicata per attività agrituristiche di tipo ricreativo culturale sembra invadere pericolosamente il campo delle fattorie didattiche, che in diverse regioni sono state individuate come attività che possono essere svolte dalle aziende agricole in genere senza essere agrituristiche;

– all'articolo 15, al comma 8 si richiede di salvaguardare le competenze in materia di igiene e sanità delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

– all'articolo 23, con particolare riferimento al comma 5, non appare chiaro quale sia la *ratio* della norma essendo probabile che la dispo-

sizione sia antecedente al decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha esteso questa possibilità a tutti i tipi di prodotti agricoli;

– all'articolo 26, si richiede la trattazione dell'argomento in un apposito titolo, in quanto la materia andrebbe meglio trattata avendo presenti le attuali fonti comunitarie e la concreta derivazione nazionale che determinano il superamento delle disposizioni qui riportate;

– all'articolo 27, la formulazione attuale della norma appare incoerente con la vigente normativa comunitaria, con particolare riferimento al sistema integrato gestione e controllo;

– all'articolo 28, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma generale che riprenda la definizione del fascicolo aziendale normato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Sarebbe inoltre opportuno verificare se le forme di semplificazione proposte siano ancora attuali ovvero se risulti ammissibile che una domanda presentata in un determinato anno valga anche per gli anni successivi. Si segnala che questa semplificazione ha comportato molti problemi. Si propone di inserire tale comma: «1. Per i fini di semplificazione e armonizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 173 del 1998 i soggetti che esercitano attività agricola o che intendono presentare domanda di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, costituiscono un fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale è il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, accompagnato dalla documentazione giuridica probante le informazioni dichiarate. Nel fascicolo aziendale possono essere depositate le domande di aiuto presentate per via telematica e i titoli di produzione detenuti.» e, all'inizio del comma 1, si propone di inserire le seguenti parole: «i soggetti titolari di un fascicolo aziendale aggiornano le informazioni depositate prima di inoltrare nuove istanze di aiuto»;

– l'intero titolo III risulta del tutto disarticolato e poco coerente, riferito a norme tra loro completamente disomogenee, che perseguono finalità diverse e che vanno dalla enunciazione degli obiettivi di tutela dello spazio rurale (articoli 30 e 31 che sono norme di finalità), all'architettura rurale, alla definizione di colture transgeniche, ai danni alle produzioni agricole (fondo regionale);

– all'articolo 30, il comma 2 prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali tutelino le produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT, le aree agricole ad agricoltura biologica, le zone aventi specifico interesse agrituristico, mentre il comma 3 prevede che, come disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 la tutela di cui al comma 2 sia realizzata in particolare con: la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (competenza regionale) e l'adozione dei piani territoriali di coordinamento (competenza provinciale). Con riferimento alla norma si segnala come l'ambito della parte IV del suddetto decreto legislativo non sia stato rinvenuto in alcun riferimento a queste due tipologie di strumenti;

– all'articolo 39, riguardante il compendio unico, si segnala che il regolamento CE 1257/1999 non è più in vigore, per cui è necessario fare

riferimento all'attuale regolamento CE 1698/2005, che però è ispirato ad altri principi, tra i quali non c'è più il livello minimo di redditività;

– all'articolo 49, si richiede la soppressione del comma 2 di nuova formulazione;

– all'articolo 51, al comma 1, lettera c), si propone la riduzione da sei a cinque del numero di anni dell'impegno a coltivare o condurre il fondo, in linea con gli obblighi finora imposti dalla normativa per la piccola proprietà contadina (articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001);

– all'articolo 105, il comma 2 appare contraddittorio laddove prevede la possibilità per l'ente proprietario di recedere dalla concessione allorquando il terreno demaniale o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale l'indisponibilità è posta. Siffatta formulazione dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere l'obbligo per l'ente proprietario di recedere con atto di natura vincolata corrispondente al carattere necessario della destinazione del bene demaniale o indisponibile;

tutto ciò premesso e considerato,

formula osservazioni contrarie.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 1, comma 1, si propone di sostituire le parole: «derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche quale attività connessa dell'imprenditore agricolo» con le seguenti: «derivante dalle attività»;

2) con riferimento all'articolo 2, comma 1, si ritiene preferibile sostituire la parola: «cambio» con la parola: «ricambio»;

3) all'articolo 2, comma 2 è opportuno sopprimere il secondo periodo;

4) si ravvisa una incongruenza tra la dizione contenuta nella rubrica dell'articolo 3 (percorsi informativi) e la dizione contenuta al comma 1 dello stesso articolo (percorsi formativi);

5) l'articolo 5 andrebbe integrato con le disposizioni contenute nell'articolo 4 comma 2, nell'articolo 5 comma 1 secondo periodo, nell'articolo 5 comma 3 e nell'articolo 5 comma 6, della legge n. 96 del 2006;

6) all'articolo 6, si propone di sopprimere il comma 4;

7) all'articolo 7, è preferibile sopprimere il comma 4;

8) con riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di sopprimere, dopo le parole: «filiera del sistema ittico», le seguenti: «e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate». Sempre relativamente all'articolo 11, occorre dopo le parole: «contratti di filiera» sopprimere le parole: «e di distretto»;

9) si propone di sostituire l'articolo 12 con il contenuto di cui alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 relative alla disciplina amministrativa della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli. Inoltre, si pone in evidenza che l'attuale comma 2 dell'articolo 12 restringe alla sola vendita effettuata sul fondo la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente senza dover rispettare alcun orario. Al contrario, il citato articolo 4 dispone la deroga generale alla disciplina del commercio per qualsiasi forma di vendita diretta dei prodotti agricoli effettuata dagli imprenditori agricoli. Da sottolineare, infine, l'incomprensibile riferimento alla ASL quale amministrazione competente a ricevere la comunicazione di inizio attività;

10) all'articolo 13, si propone di sopprimere il comma 3, già riprodotto integralmente dall'articolo 12, comma 6. Inoltre, tale comma con-

tiene un errato richiamo all'articolo 15 del decreto legislativo di riordino relativo alle attività agrituristiche;

11) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, è preferibile inserire, dopo la parola: «funzioni», le seguenti: «di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

12) all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «artigianato» si propone di inserire le seguenti: «e agricoltura»;

13) l'articolo 18 riprende l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha introdotto un tipo di contratto, ossia il contratto di collaborazione. Si riscontra che l'articolo 123, comma 1, lettera *pp*) dello schema di decreto legislativo di riordino prospetta l'abrogazione di tale norma. Occorre recuperare la suddetta norma nello schema di decreto legislativo poiché non può essere un decreto del Presidente della Repubblica a disciplinare un nuovo tipo contrattuale;

14) con riferimento all'articolo 19, comma 1, si propone di aggiungere dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» le seguenti: «ivi compresi i consorzi di bonifica»;

15) il comma 1 dell'articolo 21 contiene un errato riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo di riordino, relativo all'anagrafe delle imprese agricole;

16) all'articolo 21, comma 4, si propone di sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2006»;

17) il comma 1 dell'articolo 22 contiene un errato riferimento all'articolo 26 dello schema di decreto legislativo di riordino;

18) all'articolo 25, comma 1, si propone di sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2008»;

19) all'articolo 27, comma 1, si cita l'articolo 4 della legge n. 590 del 1965, che l'articolo 123 dello schema di decreto legislativo di riordino intende espressamente abrogare. Lo stesso dicasi per il richiamo fatto alla legge n. 454 del 1961;

20) l'articolo 31, comma 2, in materia di assicurazione contro le avversità atmosferiche, prevede un contributo dello Stato per contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate. Occorre innalzare la predetta soglia del 20 per cento al 30 per cento, atteso che la normativa comunitaria prefigura la predetta soglia e che lo stesso articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 si adegua a tale disciplina comunitaria;

21) con riferimento all'articolo 31, comma 5, si ritiene necessario aggiungere dopo le parole: «e loro consorzi», le seguenti parole: «specificamente autorizzate per lo svolgimento dell'attività assicurativa agevolata dalla rispettiva regione o provincia autonoma». Tale precisazione si rende necessaria anche alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 gennaio 2010

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saggia e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Direttore generale della Banca Monte dei Paschi di Siena, dottor Antonio Vigni, accompagnato dal dottor David Rossi, responsabile area comunicazione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1930) Deputati REGUZZONI ed altri. – *Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*, approvato dalla Camera dei deputati

(299) STIFFONI. – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «Totally in Italy»*

(731) SANGALLI ed altri. – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani*

(1308) BONFRISCO e CASOLI. – *Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera*

(1801) BUTTI. – *Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il presidente CURSI ricorda che nella scorsa seduta era emersa l'opportunità di effettuare degli approfondimenti e di acquisire utili elementi informativi anche mediante lo svolgimento di audizioni informali dei diversi soggetti interessati. Propone, pertanto, la costituzione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, di un Comitato ristretto (anche quale sede per lo svolgimento delle predette audizioni) composto, oltre

che dal relatore, senatore Paravia, da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla costituzione del predetto Comitato.

Il presidente CURSI invita pertanto i Gruppi a far pervenire le designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Esame. Parere favorevole.)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, con cui si provvede, tra l'altro, all'avvio della fase post-emergenziale in Abruzzo ed alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania.

Per quanto di competenza della Commissione industria, rileva quanto si riferisce agli aspetti di quantificazione del termovalorizzatore di Acerra, nell'ambito della procedura di trasferimento di cui agli articoli 4, 6 e 7.

L'articolo 6 attribuisce infatti all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di determinare, entro il 30 gennaio 2010, il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sulla base di criteri elaborati dalla stessa Agenzia nel Rapporto del 2007 dal titolo *Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani*. Il valore dell'impianto è quantificato dall'ENEA ed è riconosciuto al concessionario dell'impianto all'atto del trasferimento di proprietà dell'impianto stesso previsto dal successivo articolo 7.

Ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (cosiddetta «legge sviluppo») ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla – ENEA – dell'ente da sopprimere), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia.

Rileva che il predetto articolo 6, nel citare espressamente i criteri dello studio ENEA del 2007 ed il riferimento al parametro operativo costituito dal carico termico, prefigura una definizione del valore basata essenzialmente sull'estrapolazione all'impianto di Acerra della curva che re-

lazione al parametro costituito dal carico termico i costi di investimento degli impianti di termovalorizzazione, tenendo conto delle ulteriori realizzazioni ad oggi intervenute.

Richiamandosi ad una nota tecnica trasmessa alla Presidenza della Commissione dagli Uffici del Ministero dello sviluppo economico, rileva come l'ENEA abbia evidenziato l'opportunità di integrare l'attività con una stima analitica – a livello di singole sezioni dell'impianto di Acerra nella sua attuale configurazione – sia dei costi diretti (acquisto e sistemazione dell'area, realizzazione delle opere civili, elettromeccaniche, infrastrutturali, unità ausiliarie ecc.), che indiretti (ottenimento di autorizzazioni, progettazione, supervisione, spese generali, avviamento, oneri finanziari, ecc.).

A seguito degli accordi intervenuti, l'ENEA ha informato che elaborerà, pertanto, entro la prima settimana di febbraio, un documento rispondente al dettato del citato articolo 6 e, al fine di coniugare quest'ultimo con le pratiche ingegneristiche di norma adottate in tema di stima del valore degli impianti, un ulteriore documento di approfondimento nei 60 giorni successivi.

Conclusivamente, in mancanza di osservazioni di un qualche rilievo, il relatore propone di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di affidare all'ENEA, mediante il decreto-legge in esame, il compito di valutare il termovalorizzatore di Acerra, in quanto il procedimento estimativo richiesto dovrà tenere conto di una molteplicità di fattori di cui la componente elettrica costituisce solo una parte. Si sofferma, quindi, sulle modalità previste per la cessione dell'impianto ed evidenzia la necessità di tutelare, nella fase del processo estimativo, l'interesse pubblico.

Dopo che il senatore GARRAFFA (*PD*) ha richiesto alcuni chiarimenti in merito ai compiti assegnati dal provvedimento d'urgenza all'ENEA, e dopo che il senatore ASTORE (*Misto*) ha preannunciato invece la propria astensione sulla proposta di parere favorevole, in ragione dell'alta considerazione che nutre verso gli esperti e i tecnici dell'ENEA, la relatrice VICARI (*PdL*) fornisce ulteriori elementi informativi e ricorda che già il decreto legislativo n. 257 del 2003 aveva previsto che l'attività dell'ENEA non fosse limitata alla ricerca e all'innovazione tecnologica, ma consistesse anche nello svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il Presidente CURSI pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Direttore generale di Monte dei Paschi di Siena

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 dicembre 2009.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Antonio Vigni, ringraziandolo per la sua presenza all'odierna seduta della Commissione e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor VIGNI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e fornisce alcuni dati sull'evoluzione del mercato del credito nell'ultimo anno e mezzo e sul sostegno fornito dal Gruppo MPS alla realtà delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori chimico, manifatturiero e meccanico. Dà inoltre conto dell'attività svolta a favore dei distretti industriali e dell'erogazione di mutui nei confronti delle famiglie alle quali il Gruppo ha voluto dedicare speciali offerte di accesso al credito. Nel descrivere l'assetto del mercato industriale italiano, che conferma la necessità di una particolare attenzione nella gestione del rischio di credito, assicura che il Gruppo MPS si impegnerà a rafforzare le strutture a sostegno dell'economia reale e a rendere più efficiente l'utilizzo delle competenze e dell'*expertise* maturato.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti circa gli impieghi del Gruppo MPS a favore delle piccole e medie imprese, il finanziamento dei progetti di distretto, nonché alcuni dati circa il recupero di crediti.

Il senatore CASOLI (*PdL*) sottolinea come molti istituti di credito abbiano, a seguito della crisi, mutato fortemente atteggiamento nei confronti delle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni radicate sul territorio.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ricorda come il sistema delle PMI italiane è fortemente sottocapitalizzato e si sofferma sulle condizioni del si-

stema bancario italiano, chiedendo alcuni chiarimenti in merito ai meccanismi previsti dall'Accordo di Basilea 2.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) osserva come molti finanziamenti erogati alle imprese per favorirne l'internazionalizzazione vengono successivamente dirottati dalle imprese stesse verso altri obiettivi.

Il dottor VIGNI, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, si sofferma sui rapporti dell'istituto di credito con il territorio, sulle perdite derivanti dal mancato pagamento dei crediti vantati dal Gruppo, sulle novità introdotte da Basilea 2 e sul problema dei ritardati pagamenti. Evidenzia, da ultimo, come negli ultimi mesi la domanda di credito da parte delle famiglie sia notevolmente cresciuta.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Vigni per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (n. 177)

(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla Commissione industria con riserva dal Presidente del Senato in attesa dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Lo schema di decreto attua la delega conferita con l'articolo 53 della legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) e consentirà una riforma complessiva delle Camere di commercio le cui ultime modifiche legislative risalgono al 1993.

La riforma in esame prevede un importante rafforzamento della capacità di azione delle Camere di commercio per la promozione e lo sviluppo delle economie locali e risulterà particolarmente utile non solo in questa fase di prima ripresa economica ma, soprattutto, per rendere più competitivo il Sistema Italia al fine di meglio affrontare le sfide dell'internazionalizzazione dei mercati.

Lo schema di decreto introduce diversi elementi di semplificazione privilegiando i principi di efficienza e sussidiarietà e garantendo così l'ammodernamento delle Camere di commercio caratterizzate da una presenza molto ramificata sul territorio, con oltre 130 aziende speciali e più di 1500 partecipazioni in società miste, molte delle quali impegnate nella gestione di rilevanti reti infrastrutturali.

La delega legislativa viene attuata mediante la tecnica della novella al testo della legge n. 580 del 1993 che aveva riordinato le Camere di commercio (articolo 1).

Lo schema di decreto, dopo aver richiamato il principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione, definisce il concetto di «sistema camerale» e stabilisce che l'istituzione di nuove Camere di commercio, nel caso in cui sorgano delle nuove province, possa avvenire con decreto ministeriale, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, solo qualora venga garantita l'iscrizione di almeno 40.000 imprese assicurando un sufficiente equilibrio economico-finanziario.

Il Presidente precisa, altresì, che per le Camere di commercio di dimensioni ridotte (al cui interno vi siano meno di 40.000 imprese iscritte nell'apposito registro), alcuni compiti e funzioni possano essere svolti in forma associata. Tra questi segnala la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per al risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, nonché la vigilanza e il controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e sul rilascio di certificati d'origine.

Lo schema di decreto stabilisce che le Camere di commercio possano costituire anche aziende speciali in forma associata, mentre viene specificata la potestà regolamentare delle Camere di commercio stesse. Particolarmente significativa, inoltre, risulta la norma che mira ad assicurare condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali delle Camere di commercio.

Per quanto attiene all'attività di vigilanza, precisa che quest'ultima deve avvenire sull'attività amministrativo-contabile e sul funzionamento degli organi e si stabilisce che lo scioglimento dei consigli camerali è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, che la dispone per gravi motivi di ordine pubblico o nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge.

Lo schema di decreto prevede l'obbligatorietà dell'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali a cui è affidato il monitoraggio delle singole economie locali. Viene altresì assicurata all'Unioncamere la personalità di diritto pubblico e viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo con la presenza di altri sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dello sviluppo economico e tre dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

Diverse altre norme sono dedicate al Consiglio che, tra l'altro, determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia.

Precisa che il Consiglio camerale, nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, rimane validamente costituito e funzionante, purché risultino in carica almeno i due terzi del totale dei consiglieri. Vengono introdotte alcune nuove ipotesi di incompatibilità per la carica di consigliere, con particolare riguardo a coloro che già ricoprono l'incarico di componente

presso il Consiglio di un'altra Camera di commercio o ricoprono la carica di assessore regionale.

Con riferimento al finanziamento delle Camere di commercio, viene inserita una sorta di clausola di Patto di stabilità, mentre viene maggiormente qualificata la figura del Segretario generale della Camera di commercio, per il quale sono introdotti criteri di maggiore selettività e percorsi di formazione continua.

Passando alle disposizioni di cui all'articolo 2, segnala che esso contiene delle disposizioni di coordinamento che definiscono i termini per l'adozione dei provvedimenti di natura regolamentare previsti dal decreto legislativo stesso, mentre l'articolo 3 detta la disciplina transitoria per gli organi camerali già insediati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 4, infine, contiene una clausola di invarianza di spesa, precisando che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente Corsi rileva, infine, come non sia ancora intervenuta l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. L'assenza di tale atto, pertanto, non ha consentito al Presidente del Senato di sciogliere, ad oggi, l'assegnazione con riserva del provvedimento. In considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere da parte della 10^a Commissione, propone di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 gennaio 2010

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(119) LIVI BACCI ed altri. – *Istituzione del Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani*

(598) GIULIANO. – *Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LONGO (*PdL*) illustra congiuntamente i disegni di legge. Si sofferma innanzitutto sull'atto Senato n. 119, che prevede l'istituzione del Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani; beneficiari sono i nati sul territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009 ed i minori di otto anni alla stessa data, nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008. Ad ogni beneficiario del Fondo viene intestato un conto individuale vincolato, alimentato dallo Stato con un contributo annuo, integrato da donativi di familiari o di altri privati. Per i minori nati anteriormente al 1° gennaio 2001 non beneficiari del Fondo, si prevede la possibilità di concorrere all'assegnazione di un Prestito di autonomia. Il relatore si sofferma quindi particolarmente sulle modalità di finanziamento del Fondo e sulle caratteristiche del Prestito di autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del disegno di legge, nonché sulle modalità di copertura finanziaria dell'iniziativa. Passa poi al disegno di legge n. 598, che reputa più essenziale e meno impegnativo sotto il profilo finanziario, evidenziandone la diversità di impostazione, atteso che il contributo ivi previsto viene accordato unicamente ai nuovi nati da genitore italiano, ovvero adottati da genitore italiano. Dopo aver dato conto delle singole disposizioni dell'iniziativa legislativa, il relatore ne propone l'adozione come testo base, fatte salve integrazioni e modificazioni finalizzate a renderne più agevole l'attuazione.

La senatrice GHEDINI (PD) chiede un rinvio del dibattito sui provvedimenti, che a suo avviso non può prescindere da audizioni di parti sociali, enti ed istituti che abbiano specificamente approfondito la materia.

Il presidente GIULIANO, premesso che la scelta di vincolare al principio dello *ius sanguinis* la concessione del libretto di risparmio di cui al disegno di legge n. 598, a sua firma, lungi dall'aver carattere politico ideologico, è anzi finalizzata a garantire la concreta attuabilità della misura, nutre dubbi in ordine alla possibilità di individuare soggetti da chiamare in audizione sul tema, che involge piuttosto considerazioni di ordine politico.

Dopo ulteriori interventi del senatore TREU (PD) (ipotizza l'eventualità di ascoltare rappresentanti delle associazioni familiari) e del relatore LONGO (PdL), il PRESIDENTE concorda sulla opportunità di una riflessione sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il presidente relatore GIULIANO (PdL), il quale sottolinea preliminarmente che esso nasce dall'esigenza di predisporre misure urgenti di immediata operatività in relazione diverse fattispecie emergenziali. Da una parte, la necessità di interventi straordinari a seguito del sisma in Abruzzo dello scorso aprile; dall'altra, in relazione alla cessazione dello stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, l'esigenza di assicurare il subentro degli enti ordinariamente competenti (regione e province) nelle attività fino ad oggi espletate dalle strutture di amministrazione straordinaria che hanno svolto le attività occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti, in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, ripristinando in Campania adeguate condizioni igienico-sanitarie e provvedendo alla realizzazione, al completamento e alla gestione tecnico-amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, nonché al coordinamento dell'azione amministrativo-finanziaria connessa all'emergenza rifiuti.

Si sofferma quindi sulla competenza specifica della Commissione lavoro, ravvisabile al comma 2 dell'articolo 13. L'articolo in questione, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti relativi al personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti, stabilisce, al comma 1, che il consorzio unico di bacino

delle province di Napoli e Caserta definisca la propria dotazione organica. Per gli eventuali esuberi, il comma 2 dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (n. 203 del 2008). Viene comunque ribadita l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento in esame, i suddetti esuberi sarebbero stimabili in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30.000.000 euro.

Tanto considerato, il Presidente relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1956.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 gennaio 2010

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (n. 54)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso il 19 gennaio 2010.

Il presidente TOMASSINI, nel dichiarare aperta la discussione, informa la Commissione di aver incontrato venerdì scorso in via informale, così come concordato, il professor Lorenzelli, candidato alla nomina a presidente dell'IRCCS Gaslini di Genova. Nel ricordare che tale incontro era aperto alla partecipazione di tutti i commissari – sebbene poi di fatto nessuno ha avuto la possibilità di prendervi parte – sottolinea come il candidato abbia riportato la propria esperienza come Commissario straordinario di tale Istituto, rivelandosi una personalità di alto valore scientifico in virtù degli incarichi ricoperti, come medico e come rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma. Alla luce degli elementi raccolti in tale incontro, ritiene di condividere l'orientamento favorevole alla proposta di nomina, già espresso dalla relatrice Rizzotti.

La senatrice PORETTI (PD) evidenzia come sulla base di informazioni da lei stessa desunte via *internet*, è risultato che il professor Lorenzelli è consigliere presso il Comune di Genova, in qualità di Capogruppo dell'UDC. Inoltre, dal 2005 ricopre il ruolo di Commissario straordinario dello stesso Istituto Gaslini, incarico che in pratica si è protratto fino ad oggi. Proprio questa circostanza, avrebbe dovuto indurre, in primo luogo il Governo, a mettere la Commissione nelle condizioni di avere maggiori ragguagli sull'esperienza svolta dal professor Lorenzelli come commissario straordinario. Sarebbe stato quindi utile conoscere quali obiettivi si era

dato, quali ostacoli abbia incontrato, nonché i risultati conseguiti. Solo alla luce di tali informazioni si sarebbe potuto comprendere se il soggetto è davvero idoneo o meno ad esercitare le funzioni di presidente dell'Istituto Gaslini.

Il senatore COSENTINO (*PD*) chiede se il fatto che il candidato ricopra un incarico politico presso il comune di Genova sia stato uno degli argomenti trattati durante l'incontro avuto dal Presidente Tomassini.

Il presidente TOMASSINI, dopo avere ricordato che accade di frequente che il soggetto che già ricopre la carica di commissario straordinario venga poi candidato al ruolo di Presidente – circostanza che, ricorda essersi verificata proprio in una precedente nomina che riguardava l'Istituto Gaslini – sottolinea come, da quanto avuto modo di ricavare dell'incontro avuto, il professor Lorenzelli abbia operato secondo gli indirizzi a lui dati dalla Regione Liguria, mentre la circostanza che tale soggetto ha un incarico politico presso il comune di Genova è emersa sulla base di quanto dichiarato in precedenza dalla senatrice Poretti.

Peraltro, all'interno dello stesso Istituto Gaslini sono state raccolte voci favorevoli sulla competenza e la professionalità del candidato, dato di una certa rilevanza poiché gli IRCCS sono strutture caratterizzate da una gestione complessa. Nella fattispecie, peraltro, per quanto riguarda l'Istituto Gaslini si sono avuti indubbi progressi per quanto concerne il miglioramento delle funzioni sanitarie.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione ed avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di esprimere parere favorevole.

La senatrice BASSOLI (*PD*), a nome dei senatori del Gruppo del Partito democratico, annuncia un voto di astensione poiché sarebbe stato necessario accompagnare la proposta di nomina con più specifici elementi informativi da parte del Governo e della Regione.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, esprime il proprio voto contrario soprattutto per il metodo utilizzato nell'avanzare tale candidatura, poiché sarebbe stato necessario verificare in che modo il professor Lorenzelli abbia assolto l'incarico di Commissario straordinario presso il medesimo Istituto. In tal senso, il Governo avrebbe dovuto presentare maggiori informazioni circa gli obiettivi e i risultati raggiunti durante il regime commissariale in quanto solo questi dati avrebbero permesso di verificare l'idoneità del soggetto proposto.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori: BASSOLI (*PD*), BIANCONI (*PdL*), BIONDELLI (*PD*), BOSONE (*PD*), CALABRÒ (*PdL*), CHIAROMONTE (*PD*), COSENTINO (*PD*), D'AMBRO-

SIO LETTIERI (*PdL*), DE LILLO (*PdL*), DI GIACOMO (*PdL*), FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), GHIGO (*PdL*), GRAMAZIO (*PdL*), Ignazio MARINO (*PD*), MASSIDDA (*PdL*), PORETTI (*PD*), RIZZI (*LNP*), RIZZOTTI (*PdL*), SACCOMANNO (*PdL*) e TOMASSINI (*PdL*)

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Lorenzelli è approvata con 11 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(56) TOMASSINI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario*

(95) Marco FILIPPI ed altri. – *Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione*

(511) PORETTI e PERDUCA. – *Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti allo schema di testo unificato proposto dal relatore, assunto quale testo base, e che gli stessi sono pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) annuncia il ritiro della proposta emendativa 1.2 di cui è firmatario.

Dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa alle proposte emendative relative all'articolo 2.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene per illustrare l'emendamento 2.1, sottolineando la necessità che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie i progetti di costruzione di cimiteri predisposti dai comuni continuino ad essere assoggettati al parere dell'Azienda sanitaria locale.

Dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 2, nonché tutti gli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 3, si passa alle proposte emendative relative all'articolo 4.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dà conto del complesso degli emendamenti di cui è firmataria, soffermandosi in particolare sulla proposta 4.3 concernente l'utilizzo della zona di rispetto cimiteriale a esclusivo beneficio di aree a verde ovvero servizi connessi all'attività cimiteriale, nonché

sull'emendamento 4.8, volto a impedire la possibilità che siano realizzate cappelle cimiteriali private al di fuori dei perimetri cimiteriali. Illustra quindi i contenuti dell'emendamento 4.11 concernente le opere di realizzazione di cimiteri e impianti di cremazione, per i quali appare necessario che sulla relative procedure di approvazione sia acquisito un parere espresso da parte dell'Autorità sanitaria locale, in luogo del mero silenzio assenso.

Dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, si passa all'articolo 5.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dà conto della proposta 5.11, volta a introdurre norme più restrittive in merito al trasporto di resti mortali.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire per illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 e le proposte presentate all'articolo 6, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice BASSOLI (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti di cui è firmataria, con particolare riferimento alla proposta 8.3, osservando come l'adeguamento alla normativa internazionale possa risultare assai arduo per le imprese funebri di ridotte dimensioni operanti nei piccoli centri abitati; richiama quindi le finalità dell'emendamento 8.13, segnalando l'esigenza che i soggetti autorizzati all'esercizio di pompe funebri non possano gestire ulteriori attività funeraria all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private convenzionate. Illustra infine l'emendamento 8.17, segnalando la necessità che l'adeguamento alla normativa vigente a livello internazionale sia garantita mediante un apposito decreto del Ministero della salute, tenuto conto delle peculiarità che attengono alle imprese funerarie di ridotte dimensioni, paventando il rischio che l'obbligo di adeguamento possa generare concentrazioni monopolistiche distorsive della concorrenza.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) dà conto dell'emendamento 8.11, richiamando l'esigenza che le strutture sanitarie pubbliche e private si dotino di una regolamentazione volta a prevedere specifiche sanzioni amministrative e disciplinari in caso di condotte illecite da parte del personale dipendente operante nell'ambito dei servizi di obitorio.

Date per illustrate le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8, nonché l'unico emendamento relativo all'articolo 9, si passa alle proposte presentate all'articolo 10.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra l'emendamento 10.19, sottolineando l'esigenza di equiparare i requisiti previsti per la cremazione con quelli relativi alla dispersione delle ceneri, con particolare riferimento

alla volontà espressa dal coniuge o dal convivente, al fine di ricavare la volontà da parte del defunto, in mancanza di altra espressione della stessa.

La senatrice BASSOLI (*PD*) illustra l'emendamento 10.20 di cui è firmataria, soppressivo della disposizione che propone la possibilità di disporre la trasformazione delle ceneri, posto che la delicatezza della materia avrebbe reso necessario un maggiore approfondimento nel corso dell'esame delle iniziative legislative in titolo.

La senatrice PORETTI (*PD*) annuncia il ritiro della propria firma in merito all'emendamento 10.20, testé illustrato, posto che, anche alla luce dei contributi scritti acquisiti da parte di imprese che si occupano di trasformazione delle ceneri – iniziativa di cui è stata peraltro promotrice – ritiene necessario che tale tema debba trovare una maggiore diffusione e consapevolezza nella società civile.

Il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame per l'illustrazione dei restanti emendamenti ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 56, 511, 95**

Art. 1.

1.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) rispetto delle tradizioni religiose e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i defunti, nonché del rilascio di autorizzazioni di competenza dello stato civile;

c) pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

d) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione».

1.2

CALABRÒ

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, delle tradizioni religiose e dei diversi usi funerari propri di ogni comunità, riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria.

1.3

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), rispetto delle convinzioni religiose, culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti.

1.4

MOLINARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

Art. 2.**2.1**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

RIZZI

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «è permessa», sono inserite le seguenti: «in qualsiasi momento».

2.3

RIZZI

Al comma 1, lettera b), prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può in ogni caso autorizzare l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal presente comma, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro».

Art. 3.**3.1**

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'approvazione da parte della regione degli ambiti territoriali ottimali per i crematori, è come ottimale l'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria locale».

3.2

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fino all'approvazione da parte della regione del piano di individuazione degli ambiti territoriali, viene considerato come ottimale l'ambito territoriale di ciascun comune».

3.3

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I cimiteri ed i crematori sono opere pubbliche dei comuni, in forma singola o associata, per la cui realizzazione e gestione, oltre la gestione in economia diretta, si applicano le norme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed in-

tegrazioni, e quelle sulla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. I cimiteri particolari ed i crematori esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, restano di proprietà di chi ne possa provare la titolarità. Essi sono sotto la sorveglianza dell'Autorità comunale e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente».

3.4

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblici o privati», inserire le seguenti: «, questi ultimi nei modi previsti dagli articoli 143 e 153 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,».

3.5

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 3, lettera b), sostituire le parole: «enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione» con le seguenti: «associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno tra i propri fini la cremazione».

3.6

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 337» sopprimere il comma 4.

3.7

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», comma 4, dopo le parole: «sottoscrizione di garanzia» inserire le seguenti: «e alla conseguente prestazione».

3.8

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono servizi cimiteriali istituzionali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura. Esulano dai servizi cimiteriali istituzionali le operazioni di tumulazione-chiusura del loculo, inumazione, estumulazione, traslazione ed esumazione nelle tombe e nei loculi privati. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.».

3.9

BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 337», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività funebre come individuata all'articolo 341-bis e l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero sono incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, intendendo per questi ultimi il servizio congiunto di esecuzione all'interno del cimitero di operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura.».

Art. 4.**4.1**

SOLIANI, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 3, sostituire le parole: «da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro» con le seguenti: «da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 100.000 euro».

4.2

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», ai commi 4 e 6 sostituire le parole: «50 metri» con le parole: «100 metri».

4.3

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno della zona di rispetto cimiteriale, il consiglio comunale può deliberare la realizzazione esclusivamente di aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.».

4.4

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 340», comma 1 sono soppresse le parole da: «per la tumulazione» a: «comma 8, e».

4.5

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 8.

4.6

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:

«10. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private familiari sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 200 metri dal perimetro della costruzione e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario.»

4.7

PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 10, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

4.8

SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 11.

4.9

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 11, aggiungere dopo la parola: «edifici», ovunque ricorre, la seguente: «pubblici».

4.10

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Questi cimiteri di urne possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione dei propri soci e la conservazione delle loro ceneri;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati».

4.11

BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 338», sopprimere il comma 13.

Art. 5.**5.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie). – 1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Articolo 339. – 1. Costituisce trasporto di salma, intesa come il cadavere prima dell'accertamento medico-necroscopico della morte, il suo trasferimento da parte di esercente l'attività funebre dal luogo di decesso al deposito osservazione, all'obitorio, alla sala del commiato attrezzata per l'osservazione, all'abitazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute

e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel contenitore in grado di non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna a chi è titolato all'osservazione o al deposito.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento da parte di esercente l'attività funebre dal luogo di decesso al luogo di deposito, osservazione, commiato o di onoranze, al cimitero, al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nella bara, il prelievo di quest'ultima, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura, della cremazione o degli ulteriori incumbenti.

3. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

4. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere gestiti da operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le sale del commiato non possono fornire il servizio mortuario o quello obitoriale spettanti alle strutture sanitarie di ricovero e cura o al comune. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio dalla presente legge. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Il trasporto di salma è permesso previa certificazione del medico intervenuto a constatare la morte, che identificata la salma, certifica che il relativo trasferimento, in funzione della destinazione, si possa svolgere senza pericoli per la salute pubblica e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Di tale permesso di trasporto è data notizia all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, a quello del comune di destinazione e alla azienda sanitaria territorialmente competente. Nel caso di morte dovuta a reato o si abbia sospetto che lo sia, o nella impossibilità di identificazione della salma, il trasporto è effettuato all'obitorio, previo nulla osta della competente Autorità giudiziaria.

6. Il trasporto al di fuori dal cimitero di cadaveri di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero. Tali autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme statali.

7. L'addetto al trasporto di una salma o di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

8. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro"».

5.2

RIZZI

Al comma 1, al capoverso «Articolo 339», al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Ai fini della presente legge, si definisce salma, il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. Ai fini della presente legge, si definisce cadavere la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo».

5.3

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», comma 1, al primo periodo dopo le parole: «l'abitazione del defunto», sono inserite le seguenti: «o di un familiare».

5.4

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli affidamenti delle gestioni del servizio mortuario ed obitoriale, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che risultino in contrasto con quanto previsto al presente comma, proseguono fino a naturale scadenza nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) siano stati disposti in esito a procedura ad evidenza pubblica;
- 2) siano stati disposti in favore di aziende speciali degli enti locali, ovvero di società a capitale interamente pubblico sulle quali gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

3) siano stati disposti in favore di società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente disciplina in materia;

4) l'affidamento della gestione del servizio mortuario o obitoriale sia stato disposto presso o congiuntamente al servizio comunale di deposito/osservazione salme».

5.5

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 3, lettera b), dopo le parole: «competente per il luogo», sono inserite le parole: «di partenza e».

5.6

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339», al comma 4, secondo periodo, le parole: «al luogo di decesso» sono soppresse e le parole: «del comune di destinazione» sono sostituite dalle parole: «del comune di decesso». Sono altresì soppresse le parole: «che sarà inviato tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione».

5.7

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 5, dopo le parole: «il trasporto» sono aggiunte le parole: «di salma».

5.8

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il trasporto di cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «Qualsiasi trasporto di cadavere».

5.9

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «o la corrispondente autorità» sono aggiunte le seguenti: «diplomatica o consolare presente in Italia».

5.10

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 6, è aggiunto il seguente ultimo periodo: «L'identità del cadavere é attestata dal soggetto dell'impresa funebre che esegue la chiusura del feretro».

5.11

BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue a cura del gestore del cimitero di partenza o, su incarico di quest'ultimo, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri mediante un mezzo che garantisca condizioni di impermeabilità del vano di carico e sia nascosta la vista del contenuto all'esterno, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica».

5.12

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» al comma 7, dopo le parole: «si esegue», sono aggiunte le seguenti «a cura di soggetti esercenti l'attività funebre.».

5.13

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 339» sopprimere il comma 9.

5.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Introduzione degli articoli 339-bis e 339-ter
del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. Dopo l'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 339-bis. – 1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività di pompe funebri regolarmente autorizzato.

Articolo 339-ter. – 1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione".».

Conseguentemente gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

Art. 6.**6.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 340», comma 1, sono soppresse le parole da: «per la tumulazione» a: «comma 8, e».

6.2

BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 340», al comma 2, sostituire le parole: «da 3.000 a 9.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 a 15.000 euro».

Art. 8.**8.1**

BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: «le seguenti prestazioni», inserire le seguenti: «se richieste dai familiari del defunto e dagli aventi titolo:».

8.2

BAIO

Al comma 1, al capoverso «Articolo 341-bis», comma 1, lettera b) dopo le parole: «funebri», aggiungere le seguenti: «anche in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 12 aprile 2007,».

8.3

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra le quali» inserire le seguenti: «per i comuni con popolazione residente superiore a centomila abitanti».

8.4

SOLIANI, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera a), dopo le parole: «UNI EN 15017:2006», aggiungere le seguenti: «standard da raggiungere secondo i tempi e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio nazionale per le attività funerarie,».

8.5

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «idonea alla trattazione degli affari amministrativi» con le seguenti: «idonea allo svolgimento dell'attività».

8.6

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: «di personale stabilmente occupato» fino a: «altro soggetto» con le seguenti: «di personale occupato, con minimo di 3 addetti, in base alla normativa vigente in materia di lavoro assunto direttamente dal richiedente l'autorizzazione o da altro soggetto».

8.7

CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte» con le parole: «di requisiti formativi obbligatori e minimali definiti dall'Organo tecnico di cui all'articolo 17, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, valevoli per l'intero territorio nazionale».

8.8

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire le parole: «con un minimo di 8 addetti necrofori e 2 auto funebri» con le seguenti: «con un minimo di 4 addetti necrofori e 1 auto funebre».

8.9

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.10

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», sopprimere il comma 6.

8.11

BIONDELLI, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le strutture sanitarie pubbliche e private, che

svolgono il servizio di obitorio o di servizio mortuario, devono adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante norme attuative, ivi comprese le sanzioni amministrative e disciplinari previste per il personale dipendente nei casi di inadempimento».

8.12

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», sopprimere il comma 8.

8.13

Ignazio MARINO, BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

8.14

GUSTAVINO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

8.15

CALABRÒ

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», al comma 10 sostituire le parole: «in caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi» con le seguenti: «in caso di recidiva è sospeso per mesi sei».

8.16

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Articolo 341-bis», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. I soggetti giuridici autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria».

8.17

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere del Consiglio nazionale per le attività funerarie, i tempi e le modalità per l'adeguamento dell'attività di pompe funebri alla normativa UNI EN 15017:2066 di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie, introdotto dalla presente legge».

Art. 9.**9.1**

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, Ignazio MARINO,
CHIAROMONTE, BIONDELLI

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.**10.1**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.2

MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o la provincia autonoma».

10.3

MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «o provinciali».

10.4

SOLIANI, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, PORETTI, Ignazio MARINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il forno» con le seguenti: «il personale del gestore del».

10.5

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, SOLIANI, PORETTI, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'urna al cimitero,» inserire le seguenti: «la dispersione delle ceneri,».

10.6

SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, PORETTI, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

10.7

PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l'ufficio comunale competente annota nel registro» con le seguenti: «l'ufficio comunale competente del luogo di conservazione annota nel registro».

10.8

BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: «le necessarie» inserire le seguenti: «autorizzazioni e».

Conseguentemente, alla lettera m), sopprimere le parole: «e in generale non necessita di apposita autorizzazione».

10.9

BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, sopprimere la lettera h).

10.10

BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, sopprimere la lettera i).

10.11

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera i) dopo le parole: «non è soggetta a specifica tariffa», sono aggiunte le seguenti: «né ad imposta di bollo».

10.12

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, lettera m), terzo periodo, le parole: «su richiesta del comune di destinazione», sono soppresse; al termine del medesimo periodo, dopo le parole: «in lingua italiana e in lingua francese», sono aggiunte le seguenti: «se destinate all'estero».

10.13

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIONDELLI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, lettera m), sopprimere l'ultimo periodo.

10.14

RIZZI

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», al comma 1, lettera m), all'ultimo periodo, le parole: «la libera circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «il trasporto».

10.15

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità».

L'articolo 15 è soppresso.

10.16

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità».

10.17

RIZZI

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui avviene la dispersione o del Comune di residenza dell'affidatario».

10.18

RIZZI

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», al comma 4, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficiale dello stato civile».

10.19

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), c) e d)».

10.20

SOLIANI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», sopprimere il comma 6.

10.21

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-bis», al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.22

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, capoverso: «Articolo 3-quinquies», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10.23

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Articolo 3-quinquies», comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Detta rimozione deve essere effettuata da personale esercente professione sanitaria o personale infermieristico».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 26 gennaio 2010

148^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno o emendamenti al disegno di legge in titolo alla loro illustrazione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 4.4 che risponde all'esigenza, ravvisata con riferimento a diverse disposizioni del decreto-legge in esame, di coordinare le competenze dello Stato con quelle di regioni ed enti locali.

Il senatore FERRANTE (*PD*) illustra l'emendamento 7.2 il quale, senza individuare puntualmente l'ente territoriale a cui sarà trasferito il termovalorizzatore di Acerra, mira a limitare la possibilità di trasferimento dello stesso termovalorizzatore ad un numero più ristretto di soggetti, escludendo dal novero i soggetti privati, in considerazione della eccessiva genericità dell'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 7.9, che ridetermina la percentuale prevista dal comma 8 dell'articolo 7, e l'emenda-

mento 8.3, che prevede l'impegno del costruttore a garanzia dell'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative all'impianto di termovalorizzazione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 9.3, che prevede che la società ASIA S.p.A. provveda al conferimento ed al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio della provincia di Napoli previ accordi con la competente amministrazione provinciale.

Il relatore, presidente D'ALÌ, fa presente che l'emendamento 9.2 mira a risolvere lo stesso problema di cui si fa carico l'emendamento testè illustrato dal senatore Della Seta.

Il senatore FERRANTE (*PD*) illustra l'emendamento 11.8, che corregge l'erroneo riferimento all'articolo 50 del Testo Unico degli enti locali presente nel testo del provvedimento.

Il presidente D'ALÌ illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 11 in qualità di relatore sottolineandone la finalità tesa ad una maggiore precisazione della disciplina dei compiti rispettivamente dello Stato e degli enti locali. Con riferimento all'emendamento 11.58 fa presente che rimane ancora aperta la questione relativa alla copertura finanziaria che tale emendamento comporta.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 11.18 e 11.30.

Il senatore FERRANTE (*PD*) illustra l'emendamento 12.4, che prevede la possibilità di compensazione tra debiti e crediti dei comuni nei confronti dello Stato.

Il sottosegretario BERTOLASO illustra l'emendamento 14.20, che interessa il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della Protezione civile, e l'emendamento 14.0.1, che riguarda invece questioni attinenti al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I senatori FERRANTE (*PD*) e DE LUCA (*PD*) intervengono incidentalmente ritenendo improprio il contenuto dell'emendamento 14.0.1, che fa riferimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito di un decreto-legge che tratta questioni di protezione civile.

Il relatore, presidente D'ALÌ, illustra l'emendamento 14.0.2, che interessa il personale dei Vigili del fuoco.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 15.11, espressivo del comma 3 dell'articolo 15, che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 15.15, che riguarda la strutturazione del sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Il senatore ASTORE (*Misto*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che intendono introdurre alcuni correttivi volti a migliorare l'assetto organizzativo e funzionale della Protezione civile. Manifesta quindi la sua contrarietà alla costituzione di una società per azioni sottolineando la necessità di prevedere una disciplina eccezionale per far fronte alle situazioni di urgenza immediata conseguenti alle calamità naturali e di stabilire, una volta per tutte, criteri oggettivi per determinare la priorità degli interventi da realizzare nella fase successiva all'emergenza ed il numero dei soggetti che di tali interventi sono destinatari.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti all'articolo 16 di cui è primo firmatario osservando che l'articolo in questione contiene l'aspetto più delicato di tutto il decreto-legge. Egli ritiene che lo strumento della società per azioni – se inevitabile – debba essere compatibile con l'assetto istituzionale e le finalità delle attività della Protezione civile. Se da un lato è evidente che tali attività non possano essere vincolate da lacci burocratici, poiché il verificarsi di calamità naturali richiede una capacità di reazione ed una immediatezza di interventi straordinari, è pur vero che la semplificazione delle procedure non può valicare i confini delle garanzie costituzionali. Occorre pertanto circoscrivere con attenzione il perimetro nell'ambito del quale la società per azioni può muoversi. La società costituenda deve avere pertanto ad oggetto non le funzioni strumentali del Dipartimento della Protezione civile – che sono inalienabili – ma lo svolgimento di attività e compiti operativi con il collegamento esclusivo della stessa società al Dipartimento e l'indicazione tassativa dei compiti, nel rispetto delle competenze delle regioni. Si prevede inoltre che lo statuto ed il contratto di servizio tra il Dipartimento della Protezione civile e la società da esso interamente partecipata siano sottoposti ad un parere delle Commissioni parlamentari competenti e che la società non possa assumere alcun tipo di partecipazione azionaria. Altre proposte emendative sottopongono al parere parlamentare le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione della S.p.A. e disciplinano i criteri di nomina di tali componenti. Altri emendamenti mirano ad evitare il rischio che la società possa occuparsi di compiti impropri rispetto alla sua missione istituzionale.

Il senatore FERRANTE (*PD*) illustra gli emendamenti all'articolo 16 di cui è primo firmatario, le cui finalità sono analoghe a quelle degli emendamenti a prima firma del senatore Della Seta. In particolare l'emendamento 16.32 si prefigge di evitare che, attraverso lo schermo della società per azioni, possano essere gestite le procedure relative agli appalti connessi alla gestione dei grandi eventi e sottolinea poi la necessità di qualificare le attività svolte dalla stessa società in via esclusiva rispetto al Dipartimento della Protezione civile.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 17 che, tra tutte le disposizioni recate dal decreto-legge in esame, appare la più immotivata. Osserva preliminarmente che le condizioni di dissesto idrogeologico del Paese ricevono una qualificazione emergenziale allo scopo di sottrarre alle procedure ordinarie i fondi all'uopo reperiti. Tali fondi dovrebbero essere gestiti da tre commissari straordinari competenti per macro-aree posti sotto il coordinamento di un nuovo ispettorato generale appositamente creato nella struttura del Ministero dell'ambiente. Risulta evidente che l'attività dei commissari straordinari male si coniuga con la supervisione di un ispettore generale e con le competenze in materia di difesa del suolo attualmente in capo alla competente direzione generale. L'articolo 17 non tiene conto, peraltro, del ruolo svolto dalle autorità di bacino, le quali rappresentano il punto di incontro tra le politiche territoriali, e sembra avere come unica finalità la nomina di tre nuovi dirigenti in seno al nuovo ispettorato. Paventa quindi l'insorgere di un rilevante contenzioso di fronte alla Corte costituzionale con la conseguente incertezza normativa, ed afferma che le risorse per il dissesto idrogeologico non possono essere considerate come un tesoretto nella esclusiva disponibilità del Ministro dell'ambiente.

Illustra poi l'emendamento 17.17, che reca disposizioni per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni di Toscana, Liguria, Emilia e parte della provincia di Viterbo.

Il senatore MOLINARI (*PD*) illustra l'emendamento 17.5, che inserisce una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 17.

Il sottosegretario BERTOLASO illustra l'emendamento 17.0.8, che introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione del cosiddetto «piano carceri», e l'emendamento 17.0.9, finalizzato alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione del piano anzidetto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere se la procedura per la localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture carcerarie possa comportare la realizzazione di tali strutture all'interno di aree protette.

Il sottosegretario BERTOLASO ritiene che si possa escludere con certezza tale preoccupazione.

Dati per illustrati gli ordini del giorno ed i restanti emendamenti, il presidente D'ALÌ rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1956

(al testo del decreto-legge)

G/1956/13/1

DI NARDO

La 13^a Commissione, in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»,

considerato che:

il terzo comma dell'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede che i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali,

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede applicativa della disposizione in oggetto, l'acquisizione del consenso delle amministrazioni interessate.

G/1956/13/2

FLERES, ALICATA

La 13^a Commissione, in sede di discussione dell'A.S. 1956, recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge richiamato, al comma 1 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile;

già dal 13 gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di stato di emergenza per predisporre e partecipare con tempestività agli interventi di aiuto alla Repubblica di Haiti colpita dal violento sisma;

dal 14 gennaio 2010 nell'isola di Haiti è al lavoro l'*advanced team* italiano composto da personale del Dipartimento della protezione civile, della Croce Rossa italiana e della Difesa inviato dal Governo,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di ridurre temporaneamente il *jackpot* e le vincite del lotto, del superenalotto, del totocalcio e degli altri giochi, al fine di destinare le somme così raggiunte agli aiuti per le popolazioni di Haiti colpite dal violento terremoto dei giorni scorsi.

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» con le seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009».

1.1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze».

1.2

FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare

la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

1.1001

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009», inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009».

1.3

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, hanno diritto alla sospensione o al differimento per un periodo non superiore a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvo i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate.

2-ter. Gli adempimenti di cui al comma 2-bis scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di 24 rate di pari importo.

1.4

LUSI, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».

1.5

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa sulle spese sostenute nella fase di emergenza. L'informativa è trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e a conclusione dell'emergenza».

1.6

D'ALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.7

DE LUCA, DELLA SETA, LEGNINI, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.8

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.9

ALICATA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione all'emergenza causata dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila procede, al fine di ridurre i costi di funzionamento dell'ente e dell'azienda partecipata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla incorporazione di funzioni, attività e personale dipendente dell'Azienda speciale e suo Ente strumentale, "Agenzia per lo sviluppo". L'incorporazione non comporterà oneri aggiuntivi per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila».

Art. 2.**2.1000**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e sostituire le parole «del relativo impianto» con le seguenti: «il relativo impianto».

Art. 3.**3.1**

RANUCCI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» inserire le seguenti: «, ai crediti di lavoro,».

3.2

INCOSTANTE, ADAMO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sopprimere il comma 5.

3.3

D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 gennaio 2011» con le seguenti: «31 giugno 2010».

3.4

D'ALIA

Al comma 5, le parole da: «i debiti insoluti,» fino a: «rivalutazione monetaria» sono soppresse.

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In fase di prima attuazione, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008».

4.3

FLUTTERO

Al comma 2, dopo la parola: «avvia», aggiungere le seguenti parole: «, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali».

4.4

INCOSTANTE, DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, dopo la parola: «avvia» aggiungere le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali.».

4.1000

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato alla emergenza rifiuti» con le seguenti: "di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della peculiarità dell'impiego e tenuto conto della oggettiva difficoltà di definire il quadro dell'impegno straordinario per l'assolvimento delle particolari competenze attribuite al personale militare assegnato alle unità di cui all'articolo 2, nonché al personale militare di cui all'articolo 5, è riconosciuta un'indennità straordinaria operativa mensile individuale da determinare con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile, in relazione alle specifiche professionalità, e comunque nella misura massima corrispondente a duecento ore di lavoro straordinario. Gli oneri connessi al presente comma, previsti nel limite massimo complessivo di spesa mensile pari a 400.000 euro, trovano integrale copertura nelle risorse di cui all'articolo 2, comma 2».

5.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo 5, inserire, il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di eli-soccorso";

c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383.";

d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative *Search and rescue* (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-ter è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una commissione paritetica ENAC-CNSAS".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

3. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 è integrato a decorrere dall'anno 2010 di euro 250.000.

4. All'onere di cui al precedente comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004».

Art. 6.**6.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto», sopprimere il segno di interpunzione «,».

6.1

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del carico termico» con le seguenti: «della produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e dell'energia termica annua espressa in KW termici».

Art. 7.**7.1**

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Campania, è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione stessa o ad altro ente pubblico territoriale, e sono individuate le risorse finanziarie: necessarie all'acquisizione dell'impianto».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con la Regione stessa», sopprimere le seguenti: «o ad altro ente pubblico anche non territoriale».

7.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile».

7.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «due».

7.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «Al Dipartimento», aggiungere le seguenti: «della Protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» aggiungere il seguente periodo: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2».

7.6

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» aggiungere le seguenti: «del termovalorizzatore».

7.1001

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «degli scarichi idrici», inserire le seguenti: «l'impianto».

7.7

D'ALIA

Al comma 7 sostituire le parole: «al carico termico» con le seguenti: «alla produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e all'energia termica annua espressa in KW termici».

7.8

IL GOVERNO

Al comma 8, la parola: «definitivo» è soppressa.

7.9RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI,
MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «del 25 per cento».

7.1002

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «prevista della normativa», con le seguenti: «prevista dalla normativa».

7.1003

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «assolvimento alla», con le seguenti: «assolvimento della».

Art. 8.**8.1**

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 1, dopo le parole: «all'esito positivo del collaudo definitivo» aggiungere le seguenti: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento», aggiungere la seguente: «già».

8.3

RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative all'impianto.».

8.4

D'ALIA

Al comma 4 sostituire le parole: «del carico termico» con le seguenti: «della produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e dell'energia termica annua espressa in KW termici».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «servizi, di vigilanza dinamica antincendio» inserire le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2009, n. 3768, in quanto compatibile».

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008» con le seguenti: «Sino all'approvazione di apposito piano industriale da parte della provincia di Napoli, anche per il tramite della società provinciale,» e sopprimere l'ultimo periodo.

9.3

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» con le seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale,».

9.4

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «di categoria».

Art. 10.**10.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «è eseguita», con le seguenti: «sono eseguite».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute».

10.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», le parole: «alla collaudazione» con le seguenti: «al collaudo», dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008» e sopprimere le parole: «a regime».

10.1001

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 1», inserire le seguenti: «del decreto-legge n. 90 del 2008».

10.3

SAIA, FLUTTERO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. È consentito autorizzare sotto categorie di discariche per rifiuti pericolosi, dedicate a specifiche filiere, dove caso per caso, anche a seguito di opportuna analisi di rischio, è possibile applicare limiti di concentrazione per DOC, TOC e TDS diversi da quelli validi per le discariche di rifiuti pericolosi generiche».

10.4

SAIA, FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «tranne che per quei rifiuti per i quali sono autorizzate specifiche discariche di filiera che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate».

10.5

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

10.6

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 3 dopo le parole: «compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore e sentite la regione Campania e le provincie interessate.».

10.1002

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di protezione civile» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».

10.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

10.8

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole. «, fino al 31 dicembre 2010» con le seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011».

10.9

ANDRIA, DE LUCA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008».

10.10

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia

di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giuliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal presidente della regione Campania».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disciplina sanzionatoria)

1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

2. Per la durata stabilita al precedente comma 1, continua ad applicarsi, ai fini della individuazione dell'Autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

Art. 11.

11.1

DI NARDO

Sopprimere l'articolo.

11.2

VILLARI

Il comma 1 dell'articolo 11 è soppresso.

11.3

DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.4

VILLARI

Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: «sono attribuite,» aggiungere le seguenti: «in caso di palese ed accertata inadempienza da parte dei comuni,».

11.5

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le competenze dei comuni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

11.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: « articoli 42, 48» sopprimere le seguenti: «e 50».

11.7

VILLARI

Al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «e 50» sono soppresse.

11.8DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI, BAIIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

11.9

FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

11.10INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI,
FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze dei comuni fissate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.11

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «n. 267» aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le competenze dei Comuni già individuate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006,».

11.12

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole. «n. 267» aggiungere le seguenti: «fatte salve le competenze dei comuni già individuate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.13

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia.».

11.14

FLUTTERO

Al comma 1, sostituire la parola: «anche» con la parola: «prioritariamente.».

11.15

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti da organizzarsi» sopprimere la parola: «anche» e sostituirla con la parola: «prioritariamente.».

11.16

INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente.».

11.17

DI NARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente».

11.18

VILLARI, RANUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai comuni delle isole del Golfo di Napoli».

11.19

CORONELLA

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«2. Le società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, gestiscono i siti e le aree inerenti il ciclo dei rifiuti e gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ricadenti nei rispettivi territori provinciali. I comuni affidano il servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009.».

11.20

INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti» inserire le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito, che eserciteranno le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;».

11.21

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito che eserciterà le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.22

FLUTTERO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti», inserire le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito che eserciterà le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.23

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «le amministrazioni territoriali competenti,» con le seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» con le seguenti: «delle relative società» e le parole: «possono subentrare» con le seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. In fase di prima attuazione, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata, continuano ad essere gestite dai comuni in via diretta o indiretta."».

11.1000

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «in cui sono subentrati», con le seguenti: «in cui sono subentrate».

11.24

FLUTTERO

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale».

11.25

D'ALIA

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale».

11.26

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso gara, e non si darà comunque luogo a nessun subentro nel caso in cui

le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.27

VILLARI

Al comma 2 dell'articolo 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 152 del 2006, attraverso gara e comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nello stesso Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.28

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scelta dei soggetti gestori è effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.29

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi i compiti e le funzioni dei comuni che hanno rispettato gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione vigente ed in tal caso non opera il subentro di cui al presente articolo.».

11.30

VILLARI, RANUCCI

Dopo il comma 2, dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.».

11.31

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007, e contestualmente ne danno notizia al Prefetto, il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle amministrazioni comunali.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.32

FLUTTERO

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle Province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti

delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007 e contestualmente ne da notizia al prefetto il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.33

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007 e contestualmente ne da notizia al prefetto il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.34

MONTI, LEONI, CAGNIN

Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per la annualità 2010 i comuni della regione Campania versano alle province o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso

di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province o per esse alle società provinciali quale corrispettivo dei servizi loro affidati il prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di un apposito Commissario *ad acta*. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le società provinciali agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) ed attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi a fronte delle annualità 2011 e successive. Per l'esercizio delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione delle suddette entrate le società provinciali potranno avvalersi, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, subentrando, fino alla scadenza degli stessi, in eventuali contratti già in essere al 31 dicembre 2010 tra le amministrazioni comunali ed i medesimi soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997».

11.35

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 5-bis,» e dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2010, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito ruolo comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.

5-ter. I soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un'unica cartella esattoriale riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali, ed entro e non oltre quindici giorni dall'incasso provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero

alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza».

11.36

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,» inserire le seguenti: «limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale citata».

11.37

VILLARI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,», inserire le seguenti: «limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della citata legge regionale,».

11.38

DI NARDO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi della legge regionale vigente».

11.39

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «Le dette società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine».

11.40

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

11.41

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.42

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni» con le seguenti: «per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma possono accedere alle informazioni in possesso dei comuni».

11.43

VILLARI

Al comma 4 le parole: «accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma possono accedere alle informazioni in possesso dei comuni».

11.44

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «ai contratti di locazione» aggiungere le seguenti: «, anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia tributaria.»

11.45

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4», con le seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,».

11.46

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di mancata rimozione di rifiuti».

11.47

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A fronte del mancato recupero ai sensi del comma 3 di eventuali importi evasi, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma».

11.48

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

11.49

DI NARDO

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti esistenti forme di ristoro e

compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa regionale vigente».

11.50

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base di criteri di flessibilità di cui all'articolo 10, comma 1-bis, della legge regionale della Campania n. 4 del 2007».

11.51

FLUTTERO

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti esistenti forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità di cui all'articolo 10, comma 1-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4».

11.53

VILLARI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni sedi degli impianti sono previste forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4».

11.52

DE LUCA, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonifi-

care, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa con i comuni stessi».

11.54

DI NARDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite forme di ristoro e compartecipazione, da definirsi d'intesa con la regione, le province e i comuni interessati, anche al fine di compensare l'effetto delle misure di cui al presente articolo».

11.1001

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «relativa titolarità», sopprimere il segno di interpunzione: «,».

11.55

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «di Santa Maria Capua Vetere, di Battipaglia, di Casalduni e Pianodardine».

11.56

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «alle competenti società provinciali» con le seguenti: «ai soggetti subentranti».

11.1002

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «risorse alla scopo», con le seguenti: «risorse allo scopo».

11.57

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

11.58

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 1,50» con le seguenti: «euro 4».

11.0.1

FLUTTERO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accordo di programma)

1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO₂, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente promuove un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 29, con soggetti pubblici aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tra-

mite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei consorzi stessi».

12.2

FLUTTERO

Al comma 2 dopo le parole: «sono recuperate» inserire le seguenti: «prioritariamente mediante compensazione del minor gettito per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale, i minori trasferimenti erogati per i risparmi della politica, i contributi arretrati per le spese sostenute dai Comuni per gli uffici giudiziari e in mancanza».

12.3

VILLARI

Al comma 2 dell'articolo 12, dopo la fine, del secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato relativi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziari. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello stato».

12.4

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato relativi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziari. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello Stato».

Art. 13.**13.1**

CORONELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il personale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, addetto alle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è trasferito alle ditte che subentrano, quali affidatarie del servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009, nelle predette attività, secondo il criterio del passaggio di cantiere previsto dal CCNL di categoria. A tal fine, i relativi bandi di gara devono precisare il numero degli addetti oggetto del predetto passaggio».

13.2

DE LUCA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire le parole: « il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta,» con le seguenti parole: «, i consorzi delle province di Napoli e di Caserta,».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «definiscono», e al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il consorzio» con le parole: «I consorzi».

13.3

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il Consorzio provvede» inserire le seguenti: «con procedure concorsuali».

13.4

DE LUCA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE

Ai commi 1 e 3 sopprimere le parole: «alla data del 31 dicembre 2001».

13.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Art. 14.**14.1**

DI NARDO

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

14.2

GASBARRI, ZANDA, ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 1.

14.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,»; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo

dei dirigenti di prima fascia e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico».

14.5

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato ad avviare procedure» sopprimere la seguente: «straordinarie».

14.6

GASBARRI, ZANDA, BAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 2 e».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «valorizzazione delle esperienze» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere le parole: «nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2» e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, sopprimere le parole: «, 2,».

14.7

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di qualifica dirigenziale».

14.8

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di qualifica dirigenziale».

14.700

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "qualifica dirigenziale", inserire le seguenti: "con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008".

Conseguentemente al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ", ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere".

14.1000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006».

14.9

DI NARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152».

14.10

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto

dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152».

14.11

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 2.

14.12

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modalità valutative» inserire la seguente: «concorsuali».

14.13

DI NARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche speciali».

14.14

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche speciali».

14.15

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 2, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,» inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali,».

14.16

DI NARDO

Al comma 2, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

14.17

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza» con le seguenti: «conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.18

DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: « professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza» con le seguenti: «conoscenza acquisita nel Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.19

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 3.

14.1001

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009», con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del 2009».

14.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.

3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale transitato nella tabella B ai sensi del presente comma si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 90 del 2008.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005 nell'area e posizione economica di appartenenza».

14.21

BIANCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "personale di protezione civile", aggiungere le seguenti: "assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del de-

creto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e con il personale"».

14.22

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 4.

14.23

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 5.

14.24

FLERES, ALICATA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, a qualunque forma normativa di comando, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo all'entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni».

14.25

FLERES, ALICATA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

14.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le seguenti parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri". Al comma 4 del medesimo articolo 74 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo". Al conseguente onere, quantificato in euro 2,2 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come ride-terminato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

14.0.2

IL RELATORE

Al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per indennità di trasferimento)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dal 1° giugno 2010, una quota parte, pari ad euro 871.709 per il 2010 e ad euro 1.539.075 a decorrere dall'anno 2011, delle risorse stanziati dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, preordinate a migliorare la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, così destinate:

a) assunzione di n. 7 unità nella qualifica di direttore antincendi dagli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

b) assunzione di n. 5 atleti da destinare al Gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 145 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) reclutamento di n. 31 orchestrali, di cui un direttore di banda musicale da assumere nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrate, in sede di prima attuazione, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini del reclutamento del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di prima attuazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'assunzione avviene tramite procedura di selezione straordinaria riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, ivi compreso il personale di cui al comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, che alla data del 31 dicembre 2009, sia impiegato nella banda musicale dei Vigili del fuoco e che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio nell'ultimo quinquennio. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti i titoli di studio, i requisiti di accesso, l'individuazione degli strumenti musicali costituenti la banda musicale, nonché la durata e le modalità dello specifico corso di formazione. Ai fini della partecipazione alla selezione straordinaria si prescinde dal possesso del limite di età e dell'idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente. La graduatoria della procedura di selezione straordinaria resta vigente per due anni dalla data di approvazione della stessa.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della propria immagine. Il Ministero dell'interno, attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche avvalendosi di enti, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, già esistenti o da costituire, consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali di cui al presente comma, nel rispetto, ed in coerenza, con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento. Tale attività è realizzata anche in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 4 del presente articolo, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

6. Le disposizioni contenute nel comma 5 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

7. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono eliminate e le parole: ", e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco." sono sostituite

dalle seguenti: ". Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore dei predetti volontari delle Forze armate, continua ad applicarsi la percentuale di riserva del 45 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

8. In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i rapporti instaurati e gli atti adottati dalla fondazione Obiettivo Sicurezza Civile Onlus, costituita con atto notarile repertorio n. 5779, raccolta n. 3394, stipulato in data 27 novembre 2008, continuano ad essere validi.

9. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precisi compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico del Fondo di Protezione Civile, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione, nei territori colpiti».

Art. 15.

15.1

INCOSTANTE, ADAMO, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA

Sopprimere l'articolo.

15.2

ADAMO, INCOSTANTE, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA

Sopprimere il comma 1.

15.3

DI NARDO

Sopprimere il comma 1.

15.4

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in ambito europeo ed internazionale».

15.5

GASBARRI, ZANDA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'applicazione delle previsioni normative» fino alla fine del periodo.

15.6

INCOSTANTE, ADAMO, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008,» fino alla fine del periodo.

15.7

GASBARRI, ZANDA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti».

15.8

GASBARRI, ZANDA

Sopprimere il comma 2.

15.9

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'organizzazione delle strutture territoriali» con le seguenti: «di Servizio delle Componenti istituzionali territoriali e locali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

15.10

FLUTTERO

Sopprimere il comma 3.

15.11

GASBARRI, ZANDA, RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO

Sopprimere il comma 3.

15.12

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» con le seguenti: «qualora non siano state attivate le procedure per la costituzione dei collegi.».

15.13

GRILLO, ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» con le seguenti: «; resta tuttavia impregiudicata la validità dei procedimenti nei quali i collegi arbitrali siano già stati costituiti.».

15.14

GRILLO, ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» con le seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali già costituiti presso cui pendono i giudizi».

15.600

IL RELATORE

All'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "sessantatré" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"».

15.15

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La strutturazione del sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, nel rispetto delle competenze regionali. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata possono essere stabilite, sentiti la Conferenza Unificata Stato-Regioni e gli enti territoriali coinvolti».

15.16

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi di prevenzione di interesse nazionale sono definiti sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.».

15.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogate le seguenti parole: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e"».

15.17

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "'Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

3-ter. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta alla fine del comma il seguente periodo: "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse".

3-quater. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo le parole: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

15.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Formazione continua dei pubblici dipendenti)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, e presso gli enti pubblici nazionali, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dagli altri enti preposti per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna Amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».

15.0.2

ASTORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Stato di prima emergenza e potere di ordinanza)*. – 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di prima emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità

si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. In ogni caso, lo stato di prima emergenza non può eccedere la durata massima di due anni.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli articoli può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Le ordinanze di cui al presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"».

15.0.3

DI NARDO, PARDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, sopprimere la parole da: «quelli relativi ai grandi eventi», fino alla fine del periodo.

15.0.701

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. L'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente: "2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti".

2. L'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente: "3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale"».

Art. 16.

16.1

DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

16.2

INCOSTANTE, ADAMO, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

16.3

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

16.4

ASTORE

Sopprimere l'articolo.

16.5

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere l'articolo.

16.6

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 1.

16.7DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI, BAIO*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando le funzioni assegnate al medesimo dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Prote-

zione civile servizi S.p.A.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi».

16.8

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 1 dopo le parole: «agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «nel caso degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,».

16.9

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIÒ, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, sostituire le parole: «funzioni strumentali» *con le seguenti:* «attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.10

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 1, dopo le parole: «, con sede in Roma» *aggiungere le seguenti:* «, per l'espletamento di specifici compiti operativi».

16.11

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, ADAMO, INCOSTANTE, BAIÒ, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. – Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite dei suoi Uffici detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della protezione civile S.p.A. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) definizione delle aree di attività;
- b) definizione del piano industriale;

c) definizione delle strategie e dei programmi.

1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sotto il profilo strutturale.

1-quater. La Protezione civile S.p.A., società *in house*, svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile».

16.12

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 2.

16.13

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 3.

16.14

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

16.15

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3 dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,» aggiungere le seguenti: «e ferme restando le competenze del Dipartimento nazionale della protezione civile.».

16.16

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sostituire le parole: «ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «ha ad oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.17

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO

Al comma 3, sostituire le parole: «, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento,» con le seguenti: «, ha ad oggetto lo svolgimento di attività e compiti per il medesimo Dipartimento,».

16.18

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ha ad oggetto» inserire la seguente: «esclusivo».

16.19

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «lo svolgimento delle funzioni strumentali» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «lo svolgimento delle sole funzioni strumentali, con esclusione in ogni caso di quelle connesse ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

16.20

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «lo svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «lo svolgimento delle sole attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.21

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, ADAMO, INCOSTANTE, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sostituire le parole: «ivi compresa» con le seguenti: «OVVERO».

16.22

ADAMO, INCOSTANTE, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «risorse tecnologiche» inserire le seguenti: «per l'informazione e la comunicazione».

16.23

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e ferme restando» fino alla fine del periodo.

16.24

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 3, dopo le parole: «, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole «e delle regioni,».

16.902

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: "la progettazione" fino a: "Dipartimento della protezione civile" con le seguenti: "provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile".

16.25

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «la direzione lavori» aggiungere le seguenti: «di ricostruzione ed opere pubbliche d'emergenza».

16.26

GASBARRI, ZANDA

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché l'acquisizione di» con le seguenti: «ad esclusione dell'acquisizione».

16.27

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli» con la seguente: «quelli».

16.28

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile» aggiungere le seguenti: «e da esso individuati».

16.29

DI NARDO

Al comma 3, sopprimere le parole: «socio-economica-ambientale».

16.30

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225,», inserire le seguenti: «e ad esclusione di».

16.31

DI NARDO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «quelli relativi ai grandi eventi» fino alla fine del primo periodo.

16.32

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

16.33

FERRANTE, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» *con le seguenti:* «, con procedure di evidenza pubblica e di trasparenza ai sensi della normativa europea».

16.35

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «, i cui contenuti sono sottoposti al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato»,

16.34

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 3, dopo le parole: «I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio», *aggiungere le seguenti:* «che deve essere sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

16.36

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, è presentata al Parlamento una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle iniziative che si intendono intraprendere»,

16.37

DI NARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3)-bis. Il contratto di servizio di cui al comma precedente deve ispirarsi ai criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Esso è valido soltanto dopo l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che dovranno esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione del contratto stesso. In mancanza, la società non è operativa».

16.38

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 4.

16.901

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto.».

16.39

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 4, sopprimere la parola: «boschivi».

16.40

GASBARRI, ZANDA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con conseguente risoluzione del contratto in corso».

16.41

GASBARRI, ZANDA

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «previo congruo indennizzo del contraente originario».

16.900

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a nominare nell'ambito della società affidataria del servizio di gestione della flotta aerea un dirigente responsabile con i compiti di verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili, alla formazione del personale, ed alla destinazione delle risorse erogate dal Dipartimento della protezione civile. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico».

16.42

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

16.43

D'ALIA

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed».

16.44

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 5, sopprimere le parole: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed».

16.45

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 5, sopprimere le parole: «assumere partecipazioni,».

16.46

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «La società è tenuta ad avvalersi», fino alla fine del periodo.

16.47

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.» con le seguenti: «si avvale dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

16.48

DI NARDO

Al comma 5, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

16.49

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 6.

16.50

DI NARDO

Al comma 6, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere.».

16.51

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 6, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «e sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari nonché del Consiglio di Stato.».

16.52

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 6, dopo le parole: «è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

16.53

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 6, dopo le parole: «Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.» *con le seguenti:* «Con successivo decreto, da approvare con le medesime modalità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica»

16.54

GASBARRI, ZANDA

Al comma 6, dopo le parole: «per il primo periodo di durata in carica», *aggiungere le seguenti:* «Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il collegio sindacale è composto di cinque membri, tre effettivi, di cui due magistrati nominati dal Presidente della Corte dei Conti, e due supplenti. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, la nomina a membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è incompatibile con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo».

16.55

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 7.

16.56

D'ALIA

Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) la proprietà del capitale sociale deve essere costituita per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dal Ministero per le infrastrutture e per un terzo dal Ministero dell'ambiente;

b) è vietato esplicitamente cedere azioni o costituire su di essi diritti favore di terzi;

b-bis) la nomina del consiglio di amministrazione deve essere assegnata per un terzo al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un terzo al Ministro per le infrastrutture e i trasporti e per un terzo al Ministro dell'ambiente;».

16.57

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) che il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della società, richieda il parere parlamentare che è espresso, a maggioranza dei due terzi dei membri, dalle commissioni permanenti competenti delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. La richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico;

b-bis) che i membri del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, siano scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di cui alla lettera b) sono incompatibili con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura

dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

b-ter) che coloro che, con la procedura prevista alle lettere *b*) e *b-bis*), sono nominati membri del Consiglio di amministrazione di protezione civile S.p.A. siano tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio competente per la nomina: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b-bis*); 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui alla presente lettera, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti;

b-quater) che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica tre anni;

b-quinquies) che le indennità di carica siano determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;».

16.58

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «dell'intero Consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «all'interno del quale deve essere assicurata la presenza di un membro indicato dalla Corte dei Conti e di un membro indicato dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.59

DELLA SETA, ZANDA, GASBARRI, FERRANTE, INCOSTANTE, ADAMO, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «in maniera prevalente» con le seguenti: «in maniera esclusiva».

16.60

DI NARDO

Al comma 7, lettera e), sostituire la parole: «prevalente» con la seguente: «esclusiva».

16.61

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 8.

16.62

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «se non altrimenti determinato» fino alla fine del periodo.

16.63

D'ALIA

Al comma 8, sopprimere le parole da: «se non altrimenti determinato» fino alla fine del periodo.

16.64

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 9.

16.100

IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «Repubblica italiana», sopprimere il segno di interpunzione: «,».

16.65

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 10.

16.66

GASBARRI, ZANDA

Al comma 10, sostituire le parole da: «Il rapporto di lavoro» fino alle parole: «non regolamentare» con le seguenti: «Il reclutamento del personale della società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base di requisiti di competenza e professionalità. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

16.67

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il reclutamento del personale della Società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base di requisiti di competenza e professionalità».

16.68

GASBARRI, ZANDA

Al comma 10, al secondo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

16.69

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, INCOSTANTE, ADAMO, ROILO, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI

Al comma 10, dopo le parole: «di natura non regolamentare sono definite» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali.».

16.700

IL RELATORE

Al comma 10, al secondo periodo, dopo le parole: "sono definite" inserire le seguenti: ", in fase di prima applicazione," e aggiungere in fine il seguente periodo: "La società si avvale anche del personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tali fini applicabile anche al personale non dirigenziale".

16.70

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 10, sostituire le parole: «svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.71

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, ROILO, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI

Al comma 10, sostituire le parole: «presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società» con le seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, solo su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, è trasferito definitivamente alla Società».

16.72

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini della costituzione della protezione civile S.P.A., per il personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge n. 244 del 2007 in particolare per il personale già in servizio, compreso quello di ruolo, la cui permanenza è neces-

saria per l'espletamento delle peculiari funzioni di protezione civile anche a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

16.73

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

16.74

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 11.

16.75

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI

Sopprimere il comma 12.

16.0.1

ASTORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Stato di emergenza successivo e riconfigurazione della sua estensione territoriale e durata). – 1. Superato lo stato di prima emergenza di cui all'articolo 5 comma 1, e raccolti i dati tecnico-scientifici sugli effetti dannosi provocati dagli eventi a persone o a cose, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, elabora una proposta volta a riconfigurare o eventualmente a confermare la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, alla luce dei dati tecnico-scientifici raccolti. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. La proposta concernente lo stato di emergenza successivo è sottoposta al Consiglio dei ministri, che delibera sulla stessa secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 1. In ogni caso, lo stato di emergenza successivo non può eccedere la durata massima di tre anni. Per la programmazione, l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si procede comunque sentiti gli enti locali interessati.

2. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tenendo conto prioritariamente delle esigenze di assicurare il ripristino della funzionalità delle opere pubbliche più importanti e dei siti strategici nel territorio colpito dall'evento, la tutela del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei cittadini delle aree in questione, nonché degli altri diritti e interessi spettanti agli stessi, con particolare riferimento: a) agli interventi per il ristoro dei danni ai beni mobili e immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, assicurando in ogni caso la integrale copertura dei costi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni principali; b) alle agevolazioni fiscali e contributive necessarie in relazione agli effetti dannosi dell'evento e alla ripresa delle attività produttive e professionali; c) alle misure di sostegno all'occupazione; d) alle misure a favore delle imprese che abbiano subito conseguenze sfavorevoli dagli eventi calamitosi. Gli interventi a favore delle aree colpite sono individuati tenendo conto dei dati scientifici raccolti sulle caratteristiche dell'evento calamitoso, nonché dell'entità dei danni cagionati dallo stesso. Le deroghe alle normative sui lavori pubblici non possono eccedere la durata dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 e devono essere supportate dal riscontro di situazioni di urgenza, in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria e nazionale. Lo stato di emergenza successivo di cui al presente articolo deve comunque assicurare l'equità e l'omogeneità degli interventi in caso di calamità sul territorio, tenuto conto delle specificità di ciascun evento calamitoso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le ordinanze emanate nell'esercizio della predetta delega sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del pre-

sente articolo può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Il commissario delegato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri in cui viene dato conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La relazione è altresì trasmessa dal Governo alle Camere. Per la definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici e privati danneggiati e per la pianificazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici danneggiati, il commissario delegato può avvalersi di un soggetto attuatore, previo parere delle amministrazioni competenti. Gli interventi di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione devono comunque assicurare il pieno rispetto delle più avanzate norme tecniche di costruzione.

5. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può istituire un comitato di rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le iniziative utili per il superamento dello stato di emergenza successivo.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo in deroga alle leggi vigenti riportano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate, dando conto nella motivazione anche delle esigenze di cui al comma 2.

7. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le ordinanze di cui al presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

16.0.2

ASTORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

- b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ed altre istituzioni di ricerca;
 - f) la Croce rossa italiana;
 - g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - h) le organizzazioni di volontariato;
 - i) il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)"».
-

16.0.3

ASTORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso, la regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un programma, anche pluriennale, di interventi diretti a favorire la ripresa economica e produttiva nel territorio colpito dall'evento calamitoso"».

16.0.4

ASTORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. Informazioni alla popolazione*). - 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale definito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

5. Il sindaco garantisce, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265, un'adeguata informazione alla popolazione colpita dall'evento circa le situazioni di pericolo per calamità naturale, sia in fase di previsione e di prevenzione, sia in fase di emergenza e di ricostruzione"».

16.0.5

ASTORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente agli eventi caratterizzati da straordinarietà ed imprevedibilità e comunque ai grandi eventi non programmati da più di centottanta giorni. Per i grandi eventi che non hanno tali caratteristiche, la competenza del Dipartimento di protezione civile è in ogni caso limitata alla previsione o prevenzione dei rischi connessi all'evento medesimo, con esclusione della gestione ed organizzazione degli interventi conseguenti all'evento e della realizzazione di strutture"».

Art. 17.**17.1**

FERRANTE, DELLA SETA, GASBARRI, ZANDA, ROILO, LUMIA

Sopprimere l'articolo.
_____**17.2**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere l'articolo.
_____**17.3**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
_____**17.4**

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Dipartimento della protezione civile. per i profili di competenza,» con le seguenti: «il Dipartimento della protezione civile e le autorità di bacino per i profili di competenza,».
_____**17.5**

MOLINARI

*Al comma 1 al primo periodo, sopprimere le parole: «o delle province autonome».**Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province*

autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione».

17.6

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 1, sostituire la parola: «, avvalendosi,» con le seguenti parole: «, assicurando il pieno coordinamento con le attività ordinarie delle autorità di bacino, nonché la massima omogeneità con gli strumenti pianificatori adottati dalle stesse. I commissari possono avvalersi,».

17.7

DI NARDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «al termine dell'incarico» con le seguenti: «annualmente e comunque al termine dell'incarico».

17.8

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «al termine dell'incarico» con la seguente: «annualmente»

17.9

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei PAI e dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i comuni non possono rilasciare concessione edilizie. Nelle more dell'aggiornamento dei PAI sono sospese le concessioni edilizie di opere e manufatti privati che insistono in aree individuate dai soggetti competenti

come aree a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4), a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)».

17.10

DI NARDO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ivi incluso» fino alla fine del comma.

17.11

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ivi incluso un ispettorato generale» fino alla fine del comma.

17.12

FLERES, ALICATA

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali indicati nel presente comma, valutato in euro 650.000 a decorrere dal 2010 si provvede quanto ad euro 650.000 per il 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 334 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto ad euro 650.000 a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120».

17.13

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 2, ultimo periodo, le parole da: «individuate » a: «ovvero,» sono sostituite dalle seguenti: "da individuarsi tra quelle disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero,".

17.14

FLERES, ALICATA

Al comma 2, ultimo periodo, le parole da: «individuate» a «ovvero,» sono sostituite dalle seguenti: «da individuarsi tra quelle disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero,».

17.15

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità connesse all'attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle dighe, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che al personale proveniente dal soppresso Registro italiano dighe e inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono conservate esclusivamente le voci del trattamento economico fondamentale nonché di quello accessorio aventi carattere fisso e continuativo, da attribuire a titolo di assegno personale riassorbibile con tutti i futuri miglioramenti economici».

17.16

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi diretti a fare fronte alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale di cui al comma 1, una quota annua pari 200 milioni di euro delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale e destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui al comma 240, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è destinata al finanziamento di opere relative ad interventi urgenti per il riassetto territoriale realizzati dagli enti destinatari dei finanziamenti. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili ambientali».

17.17

CHITI, MARCUCCI, GRANAIOLO, BONINO, DELLA SETA, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, BARBOLINI, PINOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 31 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, quantificati in 550 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqies*.

2-*quater*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2-*quinqies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del de-

creto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010».

17.18

CHITI, MARCUCCI, GRANAIOLA, BONINO, DELLA SETA, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAILO, BARBOLINI, PINOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per gli interventi di riparazione e di messa in sicurezza relativi agli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 sono stanziati 700 milioni di euro per l'anno 2010. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, con propria ordinanza, stabilisce le modalità e i criteri di trasferimento di detti fondi alle regioni e agli enti territoriali interessati.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "92 per cento";
 - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "93 per cento";
 - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "92 per cento";
 - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "93 per cento"».
-

17.19

GRANAIOLA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. In considerazione della gravità dei danni provocati in provincia di Lucca dagli eventi alluvionali del dicembre 2009, sono stanziati per l'anno 2010 154 milioni di euro per gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale. I predetti prov-

vedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi alluvionali.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, quantificati in 154 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento"».

17.20

D'ALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le vittime del disastro del 1° ottobre 2009 che ha colpito la città di Messina nelle sue frazioni di Giampilieri, Altolia e Molino, nonché i comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Briga, siano esse persone offese o danneggiate, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, limitatamente ai procedimenti civili e penali connessi e collegati a detto disastro».

17.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del Codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del Codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di

acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.2

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di qualificazione professionale)

All'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titoli." sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private"».

17.0.3

FLERES, ALICATA, FLUTTERO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di qualificazione professionale)

All'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titoli." sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private"».

17.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Formazione degli operatori ambientali)

In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.5

FLERES, ALICATA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Formazione degli operatori ambientali)

In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di

gestione del ciclo rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.6

FLERES, ALICATA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dragaggio SIN)

1. All'articolo 5, comma 11-ter della legge n. 84 del 1994 dopo le parole: "su autorizzazione della regione territorialmente competente" sono aggiunte le parole: "o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale del 7 novembre 2008".

2. All'articolo 5, comma 11-quater della legge n. 84 del 1994, dopo le parole: "almeno equivalenti a" fino alle parole: "uguale a 1 m" inserire le parole: "quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s"».

17.0.7

LAURO, MALAN, FLUTTERO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni sui Commissari Straordinari)

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, le parole: ", ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al predetto articolo 4, comma 2, già emanati si intendono conseguentemente modificati».

17.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni sui Commissari Straordinari)

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, le parole: ", ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al predetto articolo 4, comma 2, già emanati si intendono conseguentemente modificati».

17.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari)

1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza

e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.

4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.

6. In deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».

17.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari)

1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-*quater*.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di cui all'articolo 17-*quater*. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

149^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il senatore FERRANTE (PD) osserva che l'avventurosa scelta del Governo in favore del nucleare di terza generazione appare un ritorno al passato, piuttosto che un'apertura al futuro, e risulta per di più inidonea ad incidere realmente sul terreno del *deficit* di approvvigionamento energetico. Difatti, l'energia elettrica pesa per meno di un quinto sul consumo totale di energia e nel caso italiano la realizzazione del programma nucleare annunciato dal Governo consentirebbe, nella migliore delle ipotesi, di produrre al massimo il 5 per cento del consumo totale di energia. Non a caso, del resto, negli Stati Uniti d'America, in Spagna, in Germania, in Gran Bretagna e persino in Francia i nuovi investimenti statali vengono interamente indirizzati verso le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. Dal provvedimento in esame risulta inequivocabilmente che lo Stato abdica a qualsiasi ruolo in ordine alla localizzazione degli impianti; una scelta questa che va ricollegata all'ambiguità e alla contraddittorietà di fondo dell'atteggiamento del centrodestra, che a livello nazionale invoca il ritorno al nucleare e che, però, a livello locale si mostra comprensivo e ricettivo rispetto all'ostilità dei cittadini per la realizzazione di centrali nucleari. Il centrodestra dovrebbe abbandonare ogni facile furbizia politica e farsi responsabilmente carico dell'esigenza irrinunciabile di affidare allo Stato, nel rispetto del ruolo e delle attribuzioni delle autonomie locali, l'individuazione dei siti nei quali saranno costruite le centrali nucleari.

Il testo in esame detta poi una disciplina assolutamente inadeguata in ordine al profilo cruciale della determinazione della copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali e per lo smaltimento delle scorie radioattive. Parimenti inadeguata risulta la normativa relativa alle misure di compensazione, dominata unicamente dalla fragile e temeraria speranza di potersi liberare del dovere di ricercare il consenso dei territori interessati.

Il senatore ASTORE (*Misto*) rileva che è inaccettabile che il Parlamento e le comunità locali siano tenuti all'oscuro delle scelte, secondo taluni già compiute e tenute segrete, relative alla localizzazione degli impianti nucleari. Il testo in esame mortifica gravemente il ruolo delle regioni comprimendone la competenza concorrente sancita dalla Costituzione e risulta per di più sorprendentemente anacronistico là dove ribadisce la scelta di destinare ingenti stanziamenti al nucleare di terza generazione, mentre tutti i maggiori Paesi occidentali da tempo puntano sulle fonti rinnovabili e sul risparmio energetico. Invita quindi il relatore a tener conto, in sede di redazione delle osservazioni, della necessità di prevedere che impianti nucleari non possano essere localizzati da una parte nelle regioni che già concorrono in maniera rilevante alla produzione di energia elettrica consumata in altre regioni, e dall'altra nelle aree ad alto rischio sismico e in quelle che hanno registrato calamità naturali negli ultimi dieci anni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), intervenendo ad integrazione delle considerazioni precedentemente svolte, sottolinea l'estrema ambiguità delle disposizioni dettate dall'articolo 11, comma 9, in ordine agli effetti derivanti dall'adozione del decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati ed in particolare del termine «titolarità», impiegato nella formulazione di tale comma.

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*) osserva che il termine «titolarità» figura non solo al comma 9 dell'articolo 11, ma anche alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 10, che annovera la titolarità del sito tra gli elementi di cui deve essere data contezza nell'istanza presentata dall'operatore interessato. A questo riguardo appare opportuno dare agli operatori la possibilità sia di individuare su area vasta i siti per la localizzazione degli impianti, sia di effettuare, attraverso occupazioni temporanee, le verifiche da allegare all'istanza.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottolinea la necessità di chiarire la portata giuridica del termine «titolarità» impiegato al comma 9 dell'articolo 11 e alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 10.

Si chiude la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 26 gennaio 2010

70ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 13,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente ESPOSITO avverte che, a seguito delle dimissioni del presidente Rutelli, si procederà alla votazione per l'elezione del Presidente.

Dopo aver ringraziato il presidente Rutelli, rivolge un saluto al deputato D'Alema, chiamato a sostituire il deputato Fiano, dimissionario.

Chiama quindi il deputato Roberto Cota a svolgere le funzioni di segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Il deputato D'ALEMA dichiara che non parteciperà alla votazione.

Risulta eletto, avendo riportato nove voti, il deputato D'Alema.

Il presidente ESPOSITO invita il deputato D'Alema ad assumere la presidenza.

Il presidente D'ALEMA, nel ringraziare i componenti del Comitato per la fiducia accordatagli, esprime apprezzamento per l'attività svolta come presidente dal senatore Rutelli. Ritiene che il Comitato debba continuare a svolgere le delicate funzioni ad esso attribuite dalla legge in piena continuità e in un rapporto di leale collaborazione con le altre istituzioni dello Stato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato, presenti tutti i componenti, all'unanimità delibera di svolgere una nuova seduta, da convocarsi per le ore 13,45, al fine di avviare l'esame delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in alcuni procedimenti in corso presso gli uffici giudiziari di Milano e Perugia.

La seduta termina alle ore 13,30.

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato delibera di avviare la procedura prevista dall'articolo 10-*bis* del Regolamento interno con riferimento alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in un procedimento in corso presso la Procura della Repubblica di Perugia.

Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009

Su proposta del presidente D'ALEMA, il Comitato delibera di avviare la procedura prevista dall'articolo 10-*bis* del Regolamento interno con riferimento alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma dell'opposizione del segreto di Stato in un procedimento in corso presso il tribunale di Milano.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 26 gennaio 2010

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, in materia di iniziative a favore dei minori haitiani

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le senatrici Laura ALLEGRINI (*PdL*) e Anna Maria SERAFINI (*PD*), le deputate Gabriella CARLUCCI, Amalia SCHIRRU (*PD*) e Sandra ZAMPA (*PD*).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del medico specialista in ginecologia e ostetricia, Luca Gianaroli, su questioni concernenti la tutela della salute dei nascituri

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Audizione informale della responsabile del Centro di infertilità e procreazione medica assistita del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, Eleonora Porcu, su questioni concernenti la tutela della salute dei nascituri

L'audizione informale si è svolta dalle ore 12,30 alle ore 13,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 26 gennaio 2010

42ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COLLI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori professor Domenico Dellaporta e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono il dottor Claudio Lenoci, direttore dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, la dottoressa Cleopatra Dombia-Henry, direttore dell'International Labour Standards Department, OIL Ginevra, e la dottoressa Catherine Brakenhielm Hansell, coordinatore per la sicurezza e la salute dell'International Labour Standards Department, OIL Ginevra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente COLLI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione di rappresentanti dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)

La presidente COLLI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che mira ad acquisire informazioni sulle più recenti politiche e linee guida dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul loro grado di recepimento in Italia, anche in confronto con gli altri Paesi.

Dopo una breve introduzione del dottor LENOCI, ha la parola la dottoressa DOUMBIA-HENRY, che svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione. Dopo aver illustrato sinteticamente l'attività dell'OIL in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso la fissazione di norme internazionali con gli strumenti delle convenzioni e delle raccomandazioni, si sofferma sulle azioni di monitoraggio svolte da un apposito comitato che verifica l'effettivo recepimento delle norme da parte dei vari Paesi.

In merito all'Italia, essa ha recepito la gran parte delle norme dell'OIL, soprattutto quelle contro i rischi lavorativi di tipo specifico, ma non ha purtroppo ancora ratificato due strumenti quadro di carattere essenziale: la Convenzione n. 155 del 1981 sulla sicurezza e salute sul lavoro ed il relativo Protocollo, nonché la Convenzione n. 187 del 2006, relativa al quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Interviene poi per svolgere e formulare quesiti ed osservazioni la PRESIDENTE, alla quale forniscono risposta le dottoresse DOUMBIA-HENRY e BRAKENHIELM HANSELL.

La PRESIDENTE ringrazia infine gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 gennaio 2010

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo con osservazioni e condizioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver richiamato, in quanto compatibili, le osservazioni formulate sul testo, con particolare riferimento agli articoli 11 e 14, riferisce sugli emendamenti relativi.

Sull'emendamento 1.1 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando però che la nomina dei subcommissari è ordinariamente affidata al Governo e non, come prevede la disposizione, al commissario delegato.

Quanto all'emendamento 1.9, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'improprietà di definire, con una norma di rango primario, le procedure di incorporazione delle funzioni e delle attività dell'agenzia ivi prevista, dal momento che la stessa è stata costituita con delibera della Camera di Commercio competente.

Propone un parere non ostativo sugli emendamenti 11.18 e 11.30, segnalando l'irragionevolezza della disposizione che esclude l'applicazione, ai Comuni delle isole del golfo di Napoli, delle norme previste per tutti i Comuni della Campania.

Sull'emendamento 11.23 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la soluzione ivi prevista appare maggiormente invasiva delle competenze degli enti locali rispetto a quanto disposto nel testo del decreto, in quanto sembra trasformare da facoltà in obbligo il subentro delle amministrazioni provinciali nei contratti in corso oggetto della disposizione.

In riferimento all'emendamento 16.35, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'improprietà di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato sui contenuti dei contratti di servizio ivi previsti. Quanto all'emendamento 16.34, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle Commissioni parlamentari competenti e, in ogni caso, rilevando l'improprietà di introdurre tale parere per i contenuti dei contratti di servizio ivi previsti. Sugli emendamenti 16.51, 16.50, 16.52 e 16.53 propone di esprimere un parere non ostativo, anche in questo caso evidenziando l'improprietà di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo Statuto che disciplina il funzionamento interno della società «Protezione civile servizi s.p.a.».

Sull'emendamento 17.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la norma appare suscettibile di compromettere in modo eccessivo le competenze degli enti locali in materia edilizia.

Propone, infine, di esprimere, sui restanti emendamenti, un parere non ostativo.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ritiene opportuno che sugli emendamenti 11.18 e 11.30, sui quali il relatore ha proposto di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, sia invece formulato un parere contrario.

Quanto all'emendamento 11.23, chiede che le osservazioni proposte siano formulate come condizioni.

Ritiene inoltre necessario esprimere un parere contrario sugli emendamenti 5.0.1, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.8, 17.0.9 e 17.0.10, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge e, come tali suscettibili, ove fossero approvati, di determinare un'irragionevole e ingiustificata incoerenza del testo normativo.

Quanto all'emendamento 15.0.2, ritiene necessario segnalare come sia erroneamente indicato, con rango di Ministro, il responsabile del coordinamento della Protezione civile.

Sull'emendamento 14.0.1 reputa necessario segnalare l'irragionevolezza della norma in riferimento al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione; la sua incongruenza rispetto alla riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali, prevista nel decreto-legge n. 112 del 2008; la sua incoerenza in considerazione dei

recenti interventi di riforma del pubblico impiego, attuati a seguito della delega legislativa contenuta nella legge n. 15 del 2009.

Quanto infine all'emendamento 10.3, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia in ogni caso assicurato il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti pericolosi.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) conviene con i rilievi della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

(1771-A) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando che esso ha ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti sociali in materia sanitaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Propone, altresì, di formulare un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione conviene.

(1781-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 5, l'opportunità di specificare ulteriormente la locuzione «altre materie di interesse delle Regioni», nell'ambito di quelle per cui è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» (n. 171) (Osservazioni alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando come esso non appaia pienamente conforme ai

criteri di delega contenuti alla lettera *e*) e alla lettera *p*), dell'articolo 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In particolare, quanto alla lettera *e*), non risulta presente l'allegato con l'elenco dei regimi autorizzatori ivi previsti; quanto invece alla lettera *p*), pur essendo prevista la clausola di cedevolezza, non è espressamente indicato il richiamo al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione. Propone pertanto di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

(1934) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(1960) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 gennaio 2010

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 3^a Commissione:

(1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale

(116) CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli

(129) PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168

(462) CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale

(622) **BELISARIO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida*

(685) **DIVINA.** – *Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) **LANNUTTI ed altri.** – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) **CUTRUFO.** – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1444) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool*

(1482) **SARO ed altri.** – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.** – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1692) **PINZGER.** – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1716) **BUBBICO ed altri.** – *Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*

(1732) **COMINCIOLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

(1783) **DE LILLO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

(1916) **SANCIU.** – *Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli: rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 13^a Commissione:

(1956) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile: rimessione alla Commissione plenaria.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

(2^a – Giustizia)

(10^a – Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).

- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Esame del disegno di legge e del relativo emendamento:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

III. Esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).

- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- CICOLANI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).

- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).

- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell’imparzialità dei magistrati (1274).
- D’ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
- VALENTINO. – Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta (1912).
- e delle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato (582) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione an-

timafia, nonchè delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro (1496) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- DEL VECCHIO. – Disposizioni a favore del personale militare decaduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali (1794).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:**

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IV. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misura limitative (n. 175).

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo*)

parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate di-

sposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo*

parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).

- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).
- Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 174).

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria» (n. 183).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) (n. 57).
- Proposta di nomina del Presidente dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 58).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (n. 177).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- STIFFONI. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «*Totally in Italy*» (299).
- SANGALLI ed altri. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (731).
- BONFRISCO e CASOLI. – Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera (1308).
- BUTTI. – Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili (1801).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifetturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente di Assogenerici.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza

in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 8,30, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposi-

zioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione del direttore del laboratorio di Oceanografia biologica – Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 13,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità – (COM (2009) 504 def.) (n. 55).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*) (COM (2009) 126 def.) (n. 49).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 168).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata – Confapi.

**COMITATO PER LE QUESTIONI
degli italiani all'estero**

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

- I. Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.
 - II. Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14

Audizione del Presidente della Regione Sicilia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 27 gennaio 2010, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di due dirigenti del Ministero della giustizia.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 26 gennaio 2010

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa *Pag.* 511

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 26 gennaio 2010

L'incontro si è svolto dalle ore 14 alle ore 14,30.

